



ISTAT
5° Censimento
Generale
dell'Agricoltura



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA



ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ
DEL 5° CENSIMENTO GENERALE
DELL'AGRICOLTURA

ISTITUTO NAZIONALE
BIBLIOTECA
DI STATISTICA
338.10945
821/2000

NALE
OMA



SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Organizzazione e atti del
5° Censimento Generale dell'Agricoltura**



A cura di: Giovanna Bellitti

Per chiarimenti sul contenuto
della pubblicazione rivolgersi a:
ISTAT, Servizio SCE, Via Adolfo Ravà 150 – Roma
Tel: 06.46734535 – 06.46734573

338. 10945021/2000

**ORGANIZZAZIONE E ATTI
DEL 5° CENSIMENTO GENERALE
DELL'AGRICOLTURA**

Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16 – Roma

Coordinamento tecnico editoriale:
Servizio Produzione Editoriale
Via Tuscolana, 1782 – Roma

Stampa digitale:
System Graphic s.r.l – novembre 2004

Tiratura:
250 copie

Si autorizza la riproduzione ai fini
non commerciali e con la citazione della fonte

IST46004

ISTAT - ROMA
21298
11-1-05

Indice

Capitolo 1 - La normativa di riferimento e il modello organizzativo	7
1. La normativa comunitaria e nazionale	7
2. Il modello organizzativo a <i>geometria variabile</i>	9
3. La tutela della riservatezza	11
Capitolo 2 - Piano generale di censimento, Protocollo d'intesa e piani regionali	15
1. La pianificazione delle attività censuarie	15
2. La pianificazione a livello centrale	15
3. Il documento per la compilazione dei piani regionali	17
4. Il piano di censimento generale: conclusioni	18
Capitolo 3 - La pianificazione a livello regionale e delle Province autonome	21
1. I piani delle Regioni e delle Province autonome	21
2. La valutazione delle attività in relazione ai contenuti obbligatori e facoltativi	22
3. I contenuti dei singoli piani delle Regioni e delle Province autonome	23
Capitolo 4 - La rete territoriale di rilevazione	31
1. Aspetti generali del modello organizzativo	31
2. Gli organi di rilevazione e le loro funzioni	31
3. Le risorse umane e tecnologiche	34
4. Il modello organizzativo dell'indagine di copertura	35
Capitolo 5 - Il sistema di controllo delle attività censuarie	39
1. Aspetti generali	39
2. Il monitoraggio nella fase dell'aggiornamento degli schedari delle aziende agricole	40
3. Il monitoraggio nella fase della raccolta dei dati	40
Capitolo 6 - La tutela della riservatezza dei dati personali	45
1. La tutela della riservatezza nelle fasi della rilevazione censuaria	45
2. La fase preliminare: stesura del Regolamento, predisposizione del questionario di censimento e della lettera informativa ai rispondenti	45
3. La fase di costituzione e di organizzazione degli uffici di censimento	46
4. La fase operativa: l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole e le operazioni di rilevazione censuaria	47
5. La fase di comunicazione e di diffusione dei dati. La riservatezza dei dati d'impresa	48
6. Gli interventi del Garante	51
APPENDICE	
Parte Prima - Disposizioni sul 5° Censimento Generale dell'Agricoltura	55
- Legge 17 maggio 1999 n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 37)	57
- Dpr 6 giugno 2000 n. 197 - Regolamento di esecuzione del 5° Censimento generale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144	58
- Regolamento Cee n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole	65

Parte seconda - Atti di regolamentazione ed organizzazione del 5° Censimento generale dell'agricoltura	71
- Circolare Istat n.38 del 15 ottobre 1999	73
- Circolare Istat n.45 del 24 novembre 1999	80
- Circolare Istat n.4 del 2 febbraio 2000	87
- Circolare Istat n.14 del 22 marzo 2000	89
- Circolare Istat n.19 del 3 maggio 2000	92
- Circolare Istat n.20 del 5 maggio 2000	95
- Circolare Istat n.21 dell'8 maggio 2000	98
- Circolare Istat n.24 del 25 maggio 2000	101
- Circolare Istat n.32 del 18 luglio 2000	102
- Circolare Istat n.35 dell'8 settembre 2000	108
- Circolare Istat n.46 del 16 novembre 2000	117
- Circolare Istat n.53 del 22 dicembre 2000	118
Parte terza - Disposizioni sui piani di censimento regionali	123
- Protocollo d'intesa tra Istat – Regioni del 5 agosto 1999	125
- Esempio di piani regionali	137

Capitolo 1 - La normativa di riferimento e il modello organizzativo¹

1. La normativa comunitaria e nazionale

Negli ultimi anni il settore agricolo ha conosciuto cambiamenti di grande portata a livello economico, sociale e giuridico. In particolare, le recenti riforme della politica agricola comunitaria e nazionale sono state caratterizzate da un profondo ripensamento delle strategie di sviluppo del settore, sempre più orientato a svolgere un ruolo multifunzionale, di carattere non solo economico, ma anche ambientale e sociale.

Il 5° censimento dell'agricoltura si è svolto in questo periodo di profondi cambiamenti, dei quali ha dovuto tenere necessariamente conto a livello organizzativo e di offerta informativa alla collettività. In particolare, sulla struttura organizzativa e sulle scelte metodologiche adottate per il suo svolgimento hanno influito tre principali fattori:

- la necessità di soddisfare le esigenze conoscitive del Paese e quelle che scaturiscono dalla legislazione comunitaria e nazionale;
- le recenti riforme amministrative ed in particolare quelle relative al decentramento, che in materia agricola hanno ulteriormente differenziato gli assetti a livello regionale;
- le nuove normative poste a tutela della riservatezza dei dati personali e quelle relative al trattamento delle informazioni per finalità statistiche.

Quanto al primo aspetto, il censimento è stato caratterizzato dal recepimento di numerosi regolamenti adottati nel settore delle statistiche agricole dall'Unione europea.

Nondimeno, la disciplina dell'attività statistica in materia agricola non è di esclusiva competenza comunitaria. Un ruolo di particolare importanza rivestono organismi internazionali di derivazione Onu, prima tra tutti la Fao. Con le loro raccomandazioni questi organismi hanno influito su alcune scelte metodologiche degli istituti nazionali di statistica, in ordine, ad esempio, al piano delle informazioni, al campo di osservazione delle rilevazioni, ai contenuti dei questionari, all'organizzazione ed ai controlli di qualità.

I regolamenti comunitari prevedono la produzione di informazioni statistiche utili a valutare le politiche agricole dell'Unione europea e degli Stati membri non solo sotto il profilo economico, ma anche sociale ed ambientale.

Il perno del sistema comunitario delle indagini statistiche nel settore agricolo è fissato dal Regolamento Cee n. 571 del 29 febbraio 1988, modificato dal Regolamento Cee 2467/1996. Esso riguarda l'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e prevede che gli Stati membri procedano, con frequenza almeno decennale, ad un censimento generale di tutte le aziende agricole per aggiornare sia gli schedari di base che le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini campionarie intercensuarie.

Il Regolamento Cee n. 571/88 ha tenuto conto delle raccomandazioni Fao riguardanti i censimenti dell'agricoltura nel mondo, stabilendo che la rilevazione europea decennale dovesse essere effettuata nel periodo 1999/2000; in Italia, in particolare, l'anno di riferimento è stato il 2000.

¹ A cura di Giovanna Bellitti.
Il progetto grafico del presente volume è stato curato da Massimo Piaggese.

Scopo del Regolamento citato è quello di assicurare la disponibilità di dati comparabili tra tutti gli Stati membri, accentuando gli sforzi di armonizzazione delle rilevazioni di natura censuaria. A tal fine, rivestono particolare rilevanza anche le indicazioni dettate dal Regolamento Cee n. 2186/93 relative alla predisposizione di archivi statistici delle imprese attive, in relazione alle quali è stata riconosciuta l'esigenza di disporre di un archivio satellite delle aziende e/o imprese agricole.

Infine, merita di essere segnalato, per la sua incidenza sul campo d'osservazione del 5° censimento, il Regolamento Cee n. 357 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, secondo il quale le superfici viticole debbono essere censite con rilevazione generale a cadenza decennale. Pertanto, tra le informazioni che hanno formato oggetto in Italia dei quesiti censuari del 2000, un ruolo particolare è stato riconosciuto a quelle relative alle superfici viticole.

L'ordinamento italiano ha adempiuto agli obblighi comunitari derivanti dai regolamenti con l'approvazione dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale norma ha disciplinato l'attività relativa ai censimenti generali del 2000 e del 2001, fissandone i criteri generali e rinviando all'adozione di appositi regolamenti la specificazione dei diversi aspetti concernenti le operazioni censuarie.

Per quanto riguarda il 5° Censimento Generale dell'Agricoltura il relativo regolamento è stato approvato con il Dpr 6 giugno 2000 n. 197 che, a sua volta, ha demandato la puntualizzazione di tutti gli aspetti tecnici connessi allo svolgimento delle operazioni censuarie ad ulteriori atti di regolamentazione (circolari, convenzioni, protocolli d'intesa, piani di censimento).

Il Dpr n. 197/2000 ha definito innanzitutto gli obiettivi della rilevazione censuaria, consistenti, come sopra accennato, nel fornire informazioni territoriali aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico, nell'assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dai regolamenti Cee nn. 571/88 e 357/79 e successive modifiche ed integrazioni e nell'aggiornare e completare il registro delle imprese agricole istituito con il regolamento Cee n. 2186/93.

Il 5° Censimento Generale dell'Agricoltura ha avuto dunque come obiettivo quello di fornire un quadro esaustivo della dimensione e delle caratteristiche del sistema agricolo nazionale, con un dettaglio territoriale molto accentuato. Esso è stato anche orientato al compito di fornire le informazioni necessarie alla costituzione dell'Archivio delle unità produttive agricole (Asaia), in attuazione del Regolamento Cee n. 2186/93.

Per il perseguimento di tali obiettivi si è provveduto in primo luogo ad effettuare le operazioni di aggiornamento delle liste delle aziende agricole, previste dal Regolamento Cee n. 571/88.

Più precisamente, tra le attività preliminari alla rilevazione censuaria i Comuni sono stati chiamati ad aggiornare ed integrare lo schedario predisposto e fornito loro dall'Istat, al fine di mettere a disposizione degli organi censuari liste aggiornate delle aziende agricole da censire, presupposto essenziale per migliorare la qualità della rilevazione e per organizzare l'attività dei rilevatori sul territorio nel miglior modo possibile.

Tale attività è consistita principalmente nel fornire notizie e nell'accertare l'esistenza o meno delle aziende incluse in elenchi Istat, inviati ai Comuni mediante appositi elenchi.

L'aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole non si è limitato, tuttavia, alla mera trascrizione di notizie fornite dai conduttori o da altre fonti, poiché le notizie stesse sono state sottoposte ad un accurato esame critico per accertarne l'attendibilità.

Allo stesso modo, per il perseguimento dei sopra citati obiettivi, si è tenuto conto, nel campo di osservazione della rilevazione censuaria, della consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte, nonché delle caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, come elencate dall'art. 2 del Regolamento stesso.

Il Regolamento di esecuzione ha disciplinato, oltre agli obiettivi ed al campo di osservazione, l'intero processo operativo censuario individuando le unità di rilevazione, gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e le relative modalità di controllo e di monitoraggio, i requisiti, il trattamento giuridico ed economico e i compiti degli aspiranti rilevatori e coordinatori, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, la fornitura e la diffusione dei dati, la comunicazione e le forme di pubblicità. Esso ha infine indicato i criteri di determinazione e di ripartizione del contributo forfettario e onnicomprensivo spettante agli organi censuari, nonché le modalità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato da parte dell'Istat e delle Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura (Cciaa).

2. Il modello organizzativo a geometria variabile

Nel contesto delle recenti riforme amministrative e costituzionali, caratterizzate da uno sviluppo sempre maggiore delle autonomie locali, come confermato dalla legge costituzionale n. 3/2001 sul ruolo e le funzioni delle Regioni e degli Enti locali - e considerata altresì la necessità di disporre di statistiche armoniche e comparabili -, il modello organizzativo denominato *a geometria variabile*, che è stato adottato per l'esecuzione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, si è presentato come lo strumento più idoneo per poter conciliare, da un lato, situazioni estremamente diversificate sul territorio nel settore agricolo e assicurare, dall'altro, un efficace coordinamento metodologico da parte dell'Istat². Sotto il primo profilo, infatti, la caratteristica di tale soluzione organizzativa è stata quella di delineare un modello differenziato in relazione alla rete degli organi di censimento (Comuni, Camere di commercio, Regioni) che ha consentito alle Regioni e Province autonome una partecipazione diversificata, su base volontaria, alle operazioni del censimento. In tal modo, le Regioni hanno potuto partecipare, fin dalla fase progettuale, alla costruzione del sistema organizzativo censuario e gli stessi enti hanno approvato i rispettivi piani di censimento secondo un procedimento che valorizzava le scelte autonome regionali³.

Sotto il secondo profilo, va poi considerato che l'art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione, come modificato dalla citata legge n. 3/2001, ha indicato, tra le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il "*coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*".

In proposito, vale la pena ricordare che sul coordinamento tecnico statistico da parte dello Stato - da tenere distinto dall'indirizzo e coordinamento politico amministrativo svolto dal legislatore e dal Governo - si era già pronunciata la Corte Costituzionale con una sentenza del 1989⁴. In base a tale pronuncia, per coordinamento tecnico si intende l'attività svolta da un ente pubblico titolare di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche. Il coordinamento tecnico statistico, in particolare, secondo quanto precisato dalla Corte, consiste nella predisposizione di criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire di criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché di criteri volti a rendere tale applicazione più efficiente e produttiva.

² Occorre menzionare in proposito il Piano generale di censimento predisposto dall'Istat e contenente la descrizione degli aspetti tecnici, metodologici ed organizzativi del censimento: cfr. in proposito Bellitti, Giovanna, e Bruno Massoli, *Il Piano Generale di censimento*, Istat: 2000. Sul ruolo svolto dalla pianificazione delle attività censuarie nell'ambito dell'organizzazione dell'apparato censuario, si veda il successivo capitolo 2.

³ A tale proposito, si ricorda che la Costituzione, all'articolo 117 (nel testo precedente alla riforma di cui alla L. cost. n. 3/2001, cit.), assegnava alle Regioni specifiche competenze in materia agricola, la quale ha costituito uno dei capisaldi dell'autonomia regionale già prima della recente riforma del Titolo V della seconda parte della Carta costituzionale. In conseguenza, poi, dei processi di decentramento amministrativo avviati dalla legge n. 59/1997 e dal dlgs 4 giugno 1997, n. 143, di attuazione della relativa delega per il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, la realtà regionale è risultata ancora più variegata che in passato.

⁴ Corte cost. 28 aprile 1989, n. 242; cfr. Corte cost. n. 139/90.

Il fondamento normativo della funzione di indirizzo e coordinamento metodologico, tecnico ed organizzativo è, d'altra parte, previsto dall'art. 15 del dlgs n. 322/89, in base al quale l'Istat provvede, oltre all'esecuzione dei censimenti, all'indirizzo e coordinamento delle attività statistiche svolte dagli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale ed alla predisposizione delle metodologie di base per la rilevazione dei fenomeni di carattere economico, demografico e sociale. L'Istituto, attraverso la definizione di regole tecniche e di standard metodologici, riesce ad assicurare un elevato livello qualitativo della produzione statistica ufficiale, a prescindere dal soggetto produttore ed anche quando intervengano più soggetti con differenti responsabilità nelle diverse fasi della rilevazione.

L'attività di coordinamento è di fondamentale importanza al fine di assicurare la produzione di informazioni comparabili a livello nazionale, comunitario ed internazionale. In misura sempre crescente, infatti, l'Unione europea, per l'attuazione delle proprie politiche, richiede agli Stati membri la fornitura di statistiche armonizzate e comparabili tra loro secondo i principi dettati in materia di produzione di statistiche comunitarie dal Regolamento Ue n. 322/97.

Il coordinamento metodologico dell'Istat è stato realizzato, nel caso di specie, attraverso lo strumento del Piano che è stato utilizzato nei confronti degli altri organi della rete (Camere di commercio e Comuni) con un duplice obiettivo: porre i diversi enti in condizione di conoscere tutti i dettagli tecnici ed organizzativi della rilevazione censuaria in un fase precedente alla sua esecuzione e consentire, nel contempo, la programmazione e pianificazione delle attività, nel rispetto dell'autonomia organizzativa sancita in favore degli enti locali dal T.u. del 18 agosto 2000, n. 267⁵.

In altri termini, il modello a geometria variabile ha consentito di instaurare un nuovo sistema di rapporti tra i diversi attori nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, con l'obiettivo di favorire al massimo l'efficienza delle operazioni, la qualità dei risultati ed il rapido ritorno informativo alla collettività.

In concreto, la situazione organizzativa delle strutture che in ambito regionale hanno competenza in materia di agricoltura, nonché quella relativa al settore statistico in generale e alle statistiche agricole in particolare, si presentava estremamente diversificata tra le diverse Regioni.

In sede di pianificazione delle attività censuarie, è sorta dunque fin dall'inizio la necessità di individuare con chiarezza le specificità regionali e il proficuo apporto che alle operazioni di censimento poteva provenire da tutti questi differenti assetti organizzativi. A tal fine l'Istat, con un'apposita indagine conoscitiva, ha prima di tutto reperito presso le Regioni e le Province autonome le informazioni sull'ufficio di statistica, sulla struttura ed il conferimento di funzioni in materia di rilevazioni agricole, sulla reti di rilevazione, sull'istituzione di albi di rilevatori, sulla gestione di archivi anagrafico-amministrativi su base individuale o aziendale⁶.

Sulla scorta dei risultati di tale iniziativa conoscitiva, nonché dei contatti intercorsi per l'approfondimento ed il coordinamento delle varie competenze istituzionali e statistiche in materia di agricoltura e, infine, del parere espresso da un'apposita Commissione di studio incaricata dall'Istat di formulare proposte in merito agli aspetti metodologici, tecnici ed organizzativi del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, è stato predisposto dall'Istituto un documento sull'organizzazione della rete del censimento. I contenuti del documento sono stati condivisi, in sede Cisis, dalle Regioni e dalle Province autonome⁷.

⁵ Il piano del censimento intermedio dell'industria e dei servizi si poneva questi stessi obiettivi. In tal senso cfr. Bellitti, Giovanna, *Il quadro di riferimento normativo del sistema informativo - statistico sulle imprese e del censimento intermedio dell'industria e dei servizi* e Abbate, Corrado, *Il piano di censimento: organizzazione, tecnica e metodologia del censimento intermedio dell'industria e dei servizi*.

⁶ Cfr. Tassi, Maurizio, *Indagine ricognitiva sulla struttura di rilevazione e sugli archivi in agricoltura - Analisi dei risultati*, Istat: giugno 1999.

⁷ Cfr. *Protocollo d'intesa tra Istat e Regioni ed il relativo documento Organizzazione della rete del 5° censimento dell'agricoltura* (Bellitti, Giovanna, Rapporto sull'attività di regolamentazione del 5° Censimento generale dell'agricoltura), Istat: marzo 2001.

Tale documento ha delineato alcuni principi cardine cui si è ispirato il modello organizzativo del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura. In particolare, al fine di razionalizzare e semplificare lo svolgimento delle operazioni, consentendo un efficace sistema di monitoraggio e la massima valorizzazione delle varie componenti del Sistema statistico nazionale, è stata evidenziata la necessità di tenere conto, nell'impianto organizzativo censuario, delle innovazioni normative e tecnologiche adottate rispetto alla precedente edizione del censimento. È stata infine evidenziata la necessità di favorire la massima sinergia tra i vari soggetti che compongono la rete per perseguire "l'obiettivo della efficienza e della qualità"⁸.

Il documento ha costituito la base ed il supporto tecnico giuridico per la redazione di un Protocollo d'intesa tra l'Istat e la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, approvato nella Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 1999. In base al Protocollo citato, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate, in relazione alle rispettive specificità, all'adozione delle scelte organizzative più idonee ad assicurare, nel proprio territorio, gli obiettivi di efficienza delle operazioni e di qualità dei risultati cui si è accennato in precedenza.

Quanto alle fonti di disciplina dell'assetto organizzativo del censimento, oltre al menzionato Protocollo, che ha disciplinato il livello regionale della rete di rilevazione, il ruolo e i compiti della rete comunale e provinciale degli organi censuari sono stati determinati con il Dpr n. 197/2000 (*Regolamento di esecuzione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura*).

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, in ragione della particolare autonomia ad esse attribuita dal dlgs n. 290/93, le operazioni censuarie nel territorio provinciale sono state disciplinate in base a specifici Protocolli stipulati con l'Istat.

3. La tutela della riservatezza

Il terzo fattore che ha influito sulle scelte organizzative e metodologiche adottate per il 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, come già anticipato, è costituito dalle nuove normative poste a tutela della riservatezza dei dati personali ed del trattamento delle informazioni per finalità statistiche.

In realtà, l'esigenza di tutela della riservatezza dei dati raccolti in occasione di indagini statistiche è stata tenuta ben presente dall'Istat sin dall'adozione del dlgs n. 322/1989, ossia della normativa di riforma della statistica pubblica, con la quale si è provveduto a garantire la privacy delle informazioni personali attraverso l'istituto del segreto statistico.

Tuttavia, solo con l'emanazione della legge n. 675/1996 e del dlgs n. 281/1999 si è giunti all'introduzione di una normativa di carattere generale sulla tutela della riservatezza nel trattamento delle informazioni di carattere personale effettuato per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

Peraltro, occorre evidenziare che la normativa introdotta con la legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni ha ricompreso nel proprio ambito di applicazione, oltre alle persone fisiche, anche "i diritti delle persone giuridiche e d'ogni altro ente o associazione"; e ciò nonostante che la direttiva comunitaria n. 95/46/Ce (recepita appunto con la legge n. 675/1996) limitasse espressamente le sue prescrizioni alle informazioni relative alle persone fisiche (pur non escludendo la tutela dei dati personali relativi alle persone giuridiche).

⁸ Cfr. Bellitti, Giovanna. *La strategia dei piani regionali nel V censimento dell'agricoltura tra efficienza delle operazioni, qualità dei risultati e informazioni ai cittadini e alle imprese*. (Interconferenza di statistica, Incontro dibattito "I censimenti degli anni 2000 - 2001") Sito Web Istat : Roma 23 -24 novembre 1999.

Occorre inoltre sottolineare che tale ambito di applicazione è stato confermato dal successivo dlgs 30 giugno 2003 n. 196 recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, con il quale il legislatore delegato ha provveduto a riordinare la normativa fino ad allora succedutasi in materia di privacy, ivi comprese le disposizioni relative ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, riducendo tale panorama normativo ad un *corpus* unico⁹.

In conseguenza di quanto sopra illustrato, l'organizzazione e la metodologia predisposte dall'Istat per lo svolgimento delle operazioni censuarie sono state integralmente improntate alla garanzia della riservatezza dei dati personali durante tutte le fasi del censimento. Il relativo Regolamento di esecuzione, sul quale ha espresso il proprio parere il Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito esplicitamente che tutte le operazioni censuarie, che comportassero il trattamento di dati personali, dovessero svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sulla privacy¹⁰. Sempre a tale fine, peraltro, sono state adottate le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logistiche idonee a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare la loro dispersione o distruzione. Da ultimo, è stato espressamente previsto che alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicassero le garanzie previste dalle norme di legge in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico.

La tutela della riservatezza dei dati personali raccolti in occasione del censimento è stata garantita in tutte le fasi della rilevazione censuaria: in quella preliminare, di costituzione e di organizzazione degli uffici di censimento, ed in particolare nella fase di comunicazione e diffusione dei dati, nella quale è stata assicurata la non identificabilità degli interessati; obiettivo principale di dette regole, infatti, è consistito nel garantire la protezione della informazione personale dalla possibile identificazione del soggetto a cui si riferisce, ovvero la considerevole riduzione di tale rischio.

Peraltro, per quanto riguarda le attività economiche, un ulteriore vincolo che si è posto per garantire la riservatezza degli interessati è stato dato dal necessario rispetto delle norme vigenti in materia di segreto aziendale ed industriale. In ragione di ciò, e sul presupposto che l'attività statistica è finalizzata a rilevare fenomeni collettivi e non già individuali, è sorto il problema, con riferimento alla diffusione dei dati censuari, della tutela di alcune categorie di dati, proprio in ragione della loro più stretta attinenza con il segreto aziendale e industriale (*know how*, brevetti, eccetera).

Le regole individuate nel Regolamento hanno portato alla definizione di un *corpus* di norme standardizzate, suscettibili di essere in seguito applicate anche ad altre rilevazioni di analoga natura.

Vale la pena, in proposito, di soffermarsi su alcune problematiche emerse con riferimento alla tutela della privacy nella fase di diffusione dei dati censuari e sulle relative soluzioni adottate.

Il principio generale in materia di diffusione dei dati statistici, stabilito dall'art. 9 del dlgs n. 322/89, prevede il rilascio dei dati stessi in forma aggregata, ad eccezione di quelli provenienti da pubblici registri, atti o documenti conoscibili da chiunque.

L'art. 37 della legge n. 144/99 e l'art. 18 del Regolamento di esecuzione hanno previsto una deroga al principio appena richiamato ed hanno stabilito la facoltà per l'Istat di diffondere i dati censuari con un livello di disaggregazione inferiore alle tre unità, salvo i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge n. 675/96.

Le motivazioni di tale deroga sono facilmente comprensibili: in occasione dei censimenti è, infatti, presente la necessità di restituire al Paese e agli organismi internazionali la più ampia informazione

⁹ I richiami alla legge n. 675/96, contenuti nel presente volume, sono pertanto da intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del dlgs n. 196/2003 sopra citato.

¹⁰ Cfr. parere del Garante per la protezione dei dati personali del 29 febbraio 2000 sullo schema del regolamento di esecuzione del 5° censimento dell'agricoltura, reso ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

statistica possibile a fronte di specifiche esigenze informative in tal senso.

Tuttavia, nel dare applicazione alle norme citate, l'Istat ha ritenuto opportuno, a maggiore garanzia dei rispondenti, non diffondere a tale livello di disaggregazione alcune tipologie di dati individuate da un'apposita Commissione di studio (notizie sul credito, sull'adesione ad organi associativi e camerali, sulle modalità di vendita dei prodotti e sulla contabilità aziendale).

La *ratio* di tale scelta risiede nel fatto che queste informazioni, pur non potendo essere qualificate come dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/1996, sono state ritenute ad essi *lato sensu* assimilabili sotto il profilo delle misure e degli accorgimenti da adottare, tenuto conto che la loro eventuale diffusione in forma disaggregata avrebbe potuto essere lesiva del segreto industriale ed aziendale¹¹.

Nella statistica ufficiale, il problema della individuazione di dati rispetto ai quali adottare specifiche tutele a garanzia della riservatezza si pone in particolar modo per i dati economici. Nel settore delle statistiche economiche, infatti, le ridotte dimensioni dei fenomeni osservati possono non di rado condurre all'identificazione indiretta degli interessati, laddove le informazioni raccolte si riferiscano ad un numero di operatori inferiore alle tre unità.

Per tale ragione, la tecnica statistica di aggregazione dei dati raccolti, con una soglia minima pari a tre unità, risulta essere uno degli strumenti validi per procedere alla pubblicazione dei dati stessi nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei rispondenti e del segreto statistico.

Tuttavia, l'oscuramento delle informazioni che ne deriva può spesso comportare, nel settore economico, rilevanti problemi di perdita informativa per la collettività. Per questo motivo, l'art. 37 della legge n. 144/1999 ha autorizzato l'Istat a derogare al principio della diffusione in forma aggregata, in presenza di specifiche esigenze informative; queste ultime, tuttavia, vanno temperate con l'opposto interesse alla riservatezza dei dati per quelle informazioni la cui diffusione, non essendo rilevante ai fini dell'informazione pubblica, potrebbe viceversa risultare lesiva dei diritti delle persone fisiche e giuridiche.

In questo senso si è orientato l'Istat quando ha valutato più opportuno non procedere alla pubblicazione dei dati sopra richiamati al di sotto delle tre unità, pur avendone la possibilità; si è trattato di una scelta innovativa, che ha mirato a conciliare da una parte le esigenze di riservatezza e, dall'altra, quelle di informazione che oggi provengono da tutti i settori della vita economica sociale ed istituzionale.

A tale ultimo riguardo, appare interessante la linea tracciata dal legislatore con le recenti modifiche introdotte alla normativa sulla privacy, laddove ha individuato taluni dati, oltre quelli sensibili, che necessitano di particolari tutele ed il cui trattamento potrà iniziare solo dopo che il Garante per la protezione dei dati personali abbia stabilito gli eventuali accorgimenti da adottare con successivi provvedimenti all'inizio del 2003: una tendenza normativa che si ritiene sia stata anticipata proprio dalle scelte strategiche dell'Istat, appena illustrate, in occasione del censimento dell'agricoltura.

¹¹ Il termine "sensibili" è stato adoperato per indicare tali categorie di dati che tuttavia differiscono, almeno in parte, da quelli che la legge n. 675/96 individua come dati sensibili (art. 22). A tal proposito, si ricorda che la legge sulla privacy non individua in modo specifico dati sensibili relativi alle persone giuridiche. Sull'argomento cfr. Bellitti, Giovanna *La normativa vigente per la diffusione dei dati censuari*, documento presentato alla sottocommissione diffusione costituita nell'ambito della Commissione di studio avente l'incarico di formulare proposte in merito agli aspetti metodologici tecnici ed organizzativi del 5° censimento generale dell'agricoltura 2000.

Capitolo 2 - Piano generale di censimento, Protocollo d'intesa e piani regionali¹²

1. La pianificazione delle attività censuarie

La realizzazione del modello "a geometria variabile" ha fatto leva sulla pianificazione quale strumento di definizione degli aspetti metodologici, tecnici ed organizzativi del censimento stesso e di armonizzazione delle differenti scelte organizzative adottate a livello regionale.

Come si è accennato, il Protocollo d'intesa prevedeva una modalità flessibile di partecipazione delle Regioni alle operazioni censuarie, incentrata su un nucleo di attività da svolgere obbligatoriamente a seguito di adesione al Protocollo stesso ed una serie di attività facoltative, affidate alla disponibilità delle singole Regioni a concordare forme di collaborazione più ampie¹³.

Individuati gli impegni reciproci delle parti, il Protocollo d'intesa indicava, quale strumento per il loro assolvimento, due livelli di pianificazione:

- un piano generale predisposto dall'Istat, contenente la descrizione degli aspetti tecnici, metodologici ed organizzativi del censimento; le prescrizioni in esso contenute erano rivolte a garantire l'unità tecnico - metodologica del procedimento censuario su tutto il territorio nazionale e a precisare gli aspetti organizzativi comuni alle differenti forme di partecipazione regionale;
- i piani di censimento regionali, cui sono stati affidati compiti integrativi di alcuni aspetti tecnico-organizzativi previamente individuati, le cui modalità attuative hanno formato oggetto di accordo tra l'Istat e le Regioni.

2. La pianificazione a livello centrale

L'esecuzione di una rilevazione così complessa, quale quella censuaria, richiedeva l'uso di strumenti appropriati per l'esercizio della richiamata funzione di coordinamento metodologico-organizzativo. In tal senso, si è reso necessario adottare in primo luogo e precisamente all'avvio delle operazioni censuarie, il già citato strumento di pianificazione e successivamente le diverse circolari connesse alle fasi principali della rilevazione.

Va notato come l'individuazione delle linee direttrici dell'attività pianificatoria delle Regioni ha costituito solo uno degli oggetti della pianificazione a livello centrale, che rappresenta, come si è detto, l'estrinsecazione di una funzione propria dell'Istat ai sensi dell'art. 15 del dlgs n. 322/89 citato e non un obbligo espressamente assunto in base al Protocollo d'intesa. Tuttavia, essendo il ruolo delle Regioni di fondamentale importanza ai fini dell'efficiente avvio delle operazioni censuarie secondo il prescelto modello organizzativo a geometria variabile, tale aspetto ha assunto una rilevanza autonoma nell'ambito della pianificazione svolta dall'Istat. Per questa ragione, l'Istat ha riservato a specifici documenti le indicazioni organizzative e metodologiche nei confronti della rete censuaria regionale.

¹² A cura di Linda Cicalini.

¹³ In particolare, le attività cosiddette obbligatorie hanno riguardato la costituzione dell'Ufficio di censimento regionale, il reperimento e la nomina di coordinatori intercomunali e l'adozione dei piani di censimento regionali, coordinati con quello generale predisposto dall'Istat. Per quanto attiene alle attività facoltative, esse hanno riguardato la registrazione, la pubblicità e la formazione, secondo le modalità indicate dall'Istat e concordate con le Regioni.

Tali documenti si accompagnavano a quello contenente la pianificazione generale delle operazioni censuarie che l'Istat inviava a tutta la rete degli organi censuari.

In particolare, la pianificazione delle operazioni censuarie a livello centrale, ai fini della predisposizione dei piani regionali, veniva espletata in due momenti.

Con il primo dei documenti citati, l'Istat ha elaborato linee guida per l'adozione dei piani regionali, allo scopo di consentire l'immediato avvio delle attività necessarie di attuazione del Protocollo d'intesa. Destinatari delle relative indicazioni erano le sole Regioni e Province autonome. Il documento aveva l'obiettivo di fornire informazioni utili alle Regioni per l'esercizio del proprio autonomo strumento pianificatorio da coordinare, secondo le prescrizioni del Protocollo d'intesa, con quello generale elaborato dall'Istat. In tal senso, le linee guida¹⁴ riguardavano informazioni sugli obiettivi e il campo di osservazione del censimento, sull'unità di rilevazione e i metodi di raccolta e il trattamento statistico dell'informazione. Le prescrizioni contenute in questa parte del documento erano inderogabili, in quanto espressione della richiamata unità metodologica proposta e garantita dall'Istat, vincolante per tutta la rete degli organi censuari, a garanzia della qualità sotto il profilo tecnico dei dati prodotti al termine della rilevazione. Su questo punto va ricordato, tra l'altro, che le definizioni adottate di "unità di rilevazione" e la conseguente delimitazione del campo di osservazione discendevano da definizioni convenzionali stabilite a livello comunitario e internazionale.

La seconda parte del documento concerneva gli strumenti comuni per l'adozione dei rispettivi piani da parte delle Regioni e Province autonome. Come si è detto, infatti, il Protocollo d'intesa subordinava la partecipazione regionale alle operazioni censuarie a tre condizioni: l'istituzione dell'Ufficio di censimento regionale, l'istituzione della Commissione tecnica regionale e l'adozione del Piano di censimento.

Pertanto, nel documento, veniva precisata l'operatività dei suddetti organi e strumenti indicati nel Protocollo d'intesa e venivano introdotti i mezzi per il monitoraggio delle scelte organizzative messe in campo dalle Regioni per l'attuazione del citato Protocollo.

A tal fine, ad esempio, si precisavano le funzioni e la composizione delle Commissioni tecniche regionali e veniva allegato il report da restituire all'Istat con le notizie concernenti l'avvenuta istituzione delle succitate Commissioni. Disposizioni di analogo tenore venivano dettate riguardo agli Uffici regionali di censimento (Ucr).

Riguardo all'attività pianificatoria delle Regioni, le linee guida dettagliavano le prescrizioni dettate dal Protocollo sui contenuti dei piani regionali.

In ordine alle attività che il piano regionale doveva obbligatoriamente disciplinare (nomina dei coordinatori intercomunali, monitoraggio, sensibilizzazione) il documento stabiliva i criteri quantitativi e qualitativi per il reperimento dei coordinatori intercomunali e quelli in materia di corresponsione del relativo compenso. Venivano, inoltre, fornite indicazioni in materia di monitoraggio telematico delle operazioni censuarie. Infine, veniva precisato l'ambito delle attività di sensibilizzazione proprie delle Regioni.

Riguardo alle attività che il piano regionale poteva facoltativamente prevedere (formazione, fasi di rilevazione e registrazione dei dati censuari), le linee guida precisavano che in materia di formazione, le relative iniziative della Regione dovevano essere concordate con l'Istat in base a specifici accordi. L'affidamento di specifiche fasi di rilevazione concerneva, in particolare, le Province autonome, per la speciale autonomia in campo censuario ad esse riconosciuta dal d.lgs. n. 290/93, il quale riserva la

¹⁴ Le linee guida per la predisposizione dei piani regionali e provinciali del censimento dell'agricoltura sono state trasmesse con lettera Prot. 10665 del 21/10/1999.

regolamentazione delle stesse a specifici protocolli stipulati con l'Istat. Infine, per ciò che concerne la registrazione, le linee guida prevedevano che, al fine di assicurare la massima garanzia di conservazione e sicurezza dei dati, venissero attivati non più di cinque centri di registrazione sull'intero territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e delle misure di sicurezza stabilite dall'Istat. Il documento specificava, altresì, che le Regioni intenzionate a collaborare alla registrazione dovessero costituirsi in appositi consorzi.

Venivano disciplinate, inoltre, in linea generale, le forme di collaborazione delle Regioni alle indagini di qualità e copertura del censimento, da effettuarsi entro i termini indicati dal documento.

Le linee guida dettavano, infine, la disciplina del procedimento che consentiva l'effettivo coordinamento dei piani regionali con quello generale. Infatti, aderendo alle prescrizioni in tal senso previste dal Protocollo d'intesa, le linee guida stabilivano i tempi di predisposizione delle bozze dei piani regionali, con i contenuti sopra precisati, nonché di trasmissione all'Istat per il controllo di congruità tecnico-metodologica e di comunicazione alle Regioni del relativo parere.

3. Il documento per la compilazione dei piani regionali

Nell'ambito dell'attività pianificatoria a livello centrale, il documento descritto nel paragrafo precedente si configura come il risultato della fase preparatoria della pianificazione vera e propria a livello centrale e regionale. Esso ha preceduto l'elaborazione e l'invio alla rete censuaria regionale, di un documento di ausilio alla pianificazione regionale.

In questo secondo documento venivano sintetizzati i contenuti della complessiva pianificazione a livello centrale. Mentre le linee guida erano strettamente finalizzate a fornire le prime indicazioni per l'avvio dei procedimenti di adozione dei piani regionali, il documento per la compilazione dei piani aveva lo scopo di dare alle Regioni un quadro d'insieme delle operazioni censuarie, sotto il profilo metodologico ed organizzativo.

Il documento conteneva una prima parte nella quale venivano descritte dettagliatamente le caratteristiche tecniche della rilevazione censuaria, strettamente collegate alle necessità di informazione della Comunità europea in relazione agli obiettivi della riforma della politica comunitaria. Questa parte del documento, dunque, descriveva il campo di osservazione del censimento ed i criteri per l'individuazione delle unità di rilevazione. È interessante notare che informazioni sul questionario di rilevazione venivano fornite alla rete censuaria regionale in anticipo rispetto alla formulazione della versione definitiva del questionario stesso. Ciò consentiva alle Regioni di conoscere appieno gli obiettivi e gli strumenti tecnici dell'operazione censuaria e di adeguare conseguentemente la propria partecipazione alla stessa.

La seconda parte del documento riguardava la descrizione delle varie fasi del censimento. In particolare, venivano illustrate le principali modalità di espletamento della rilevazione, i tempi di presumibile effettuazione delle diverse fasi, l'organizzazione e i compiti dei soggetti che avrebbero composto la rete, il sistema di monitoraggio, le modalità di diffusione dei dati, la campagna di pubblicità e comunicazione integrata.

Diversa funzione hanno avuto le circolari emanate in tempi successivi, connesse alle singole fasi della rilevazione censuaria. A differenza del documento per la compilazione dei piani regionali, esse hanno avuto carattere di atti esecutivi delle operazioni pianificate.

Come preannunciato nel documento per la compilazione dei piani regionali, l'Istat ha poi predisposto uno schema per la valutazione degli stessi che conteneva indicazioni dettagliate per ciascuna delle attività obbligatorie e facoltative, con l'esposizione analitica dei contributi finanziari per ciascuna di tali attività.

Tale documento si collocava a valle dell'attività di pianificazione a livello centrale e costituiva lo strumento di raccordo di quest'ultima con quella regionale. Esso, dunque, non aveva natura propriamente pianificatoria, ma piuttosto si configurava come un atto di determinazione dei criteri per l'erogazione alle Regioni dei contributi, come desumibile dall'analiticità delle indicazioni relative alle attività regionali e dalla correlazione di queste ultime con i contributi.

4. Il piano di censimento generale: conclusioni

Come si è ribadito in precedenza, la pianificazione delle attività di censimento, pur essendo connaturata all'esercizio da parte dell'Istat delle relative competenze in campo censuario, ha assunto un ruolo cruciale per il compimento delle innovazioni organizzative proprie di questa edizione del censimento dell'agricoltura.


Più in particolare, tale pianificazione ha consentito all'intera rete degli organi di censimento di conoscere tutti i dettagli tecnici ed organizzativi della rilevazione censuaria in anticipo rispetto alla sua esecuzione. Essa si è caratterizzata, dunque, come uno strumento di condivisione delle conoscenze tecniche e di trasparenza dell'organizzazione, nell'ottica di favorire la piena integrazione della rete degli organi censuari, ai fini del buon andamento delle operazioni censuarie.

La conoscenza dei suddetti elementi ha consentito ai componenti della rete censuaria di programmare le scelte organizzative opportune per far fronte ai compiti assegnati. Sotto questo profilo non è superfluo sottolineare l'importanza dell'informazione sull'assetto e le competenze di tutta la rete censuaria, al fine di evitare duplicazioni di attività. A tal fine, oltre al *Piano generale di censimento*, è stato inviato alla rete degli organi censuari anche lo schema del regolamento di esecuzione.

Il *Piano generale di censimento* ha provveduto a descrivere il campo d'osservazione e le unità di rilevazione del censimento, ha esplicitato i contenuti del questionario di rilevazione e dei modelli di monitoraggio, ha disciplinato l'organizzazione e l'attività della rete censuaria, predisponendo a tal fine un calendario dettagliato concernente tutti gli adempimenti di competenza degli organi di rilevazione con riferimento alle differenti fasi del censimento (costituzione degli uffici di censimento, istruzione e formazione della rete, attività di raccolta dei dati ed operazioni successive).

Particolare risalto è stato dato alla diffusione dei dati censuari in relazione sia alle tipologie di dati (preliminari, provvisori, definitivi), sia alle modalità temporali che strumentali della diffusione (Cd-Rom, Data warehouse).

Tavola 1 – Prospetto riepilogativo Atti del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura



Capitolo 3 - La pianificazione a livello regionale e delle Province autonome¹⁵

1. I piani delle Regioni e delle Province autonome

Il richiamo formale all'attività di pianificazione delle Regioni è contenuto nell'art. 6, comma 6 del Dpr n. 197/2000 in base al quale *nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal Protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-Regioni e l'Istat approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute.*

Tale richiamo ha attribuito ai singoli piani di censimento regionali la capacità di determinare, non solo tra gli enti appartenenti al Sistan, i contenuti ed i livelli di competenza di ciascuna istituzione nelle operazioni censuarie.

Con tale disposizione si è riconosciuta la competenza delle Regioni ad intervenire, attraverso lo strumento del Piano, sull'organizzazione censuaria al fine di valorizzare le scelte regionali in tema di decentramento delle funzioni e delle risorse tra le autonomie locali.

Le finalità dei piani regionali sono state disciplinate con il documento *Organizzazione della rete del quinto censimento dell'agricoltura* che ha accompagnato l'approvazione del Protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-Regioni e l'Istat. I contenuti tecnico organizzativi demandati alla pianificazione regionale sono stati, infatti, puntualmente indicati nel Protocollo d'intesa che ha individuato anche altre attività, che sarebbero potute essere previste dai singoli piani e quindi svolte dalle Regioni e Province autonome, direttamente o tramite enti delegati, sulla base però di standard e sistemi di valutazione della qualità definiti dall'Istat.

L'art. 4 del Protocollo d'intesa, ha previsto che i contenuti obbligatori dei piani regionali devono prevedere: *la quantificazione delle risorse, la definizione delle modalità organizzative delle operazioni censuarie, l'individuazione delle linee guida e dei calendari di attività, il sistema di monitoraggio delle operazioni censuarie a livello regionale, le modalità di utilizzazione di reti telematiche e le forme di sensibilizzazione delle istituzioni locali e delle aziende agricole.*

Sempre l'art. 4 ha individuato come contenuti facoltativi dei piani regionali: *la formazione dei coordinatori e dei rilevatori, l'effettuazione di fasi di rilevazione, la registrazione dei dati censuari.*

Tra le circolari principali con le quali l'Istat ha dato elementi di base per l'attuazione della pianificazione su base territoriale, occorre menzionare quella con protocollo n. 10665 del 21 ottobre 1999, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Con tale circolare l'Istat ha fornito le prime indicazioni per la predisposizione dei piani di censimento regionali e provinciali, richiamando l'impianto generale della rilevazione censuaria con riferimento agli obiettivi, al campo di osservazione ed alle unità di rilevazione, alla loro individuazione, alle modalità tecniche della indagine ed ai questionari di rilevazione, alla qualità dei dati.

L'Istituto, nella medesima occasione, ha fornito indicazioni di carattere organizzativo in merito alla costituzione della Commissione tecnica di censimento regionale o provinciale, alla quale l'art. 2 del

¹⁵ A cura di Ennio Bartolotta.

Protocollo ha affidato il compito di assistere gli organi censuari regionali o provinciali per la predisposizione del piano censuario di loro competenza. Sono state anche illustrate le linee guida ed i criteri metodologici per la formulazione dei piani di censimento ed esplicitati i contenuti delle attività obbligatorie e facoltative dagli stessi previsti.

Le Regioni e le Province autonome hanno provveduto entro le scadenze definite dall'art. 3 del Protocollo (31 gennaio 2000) alla redazione dei piani che sono stati sottoposti all'Istat per la verifica della congruenza con il disegno generale dell'attività censuaria, sotto il profilo tecnico e metodologico. Il comma 4 dell'art. 3 del Protocollo, peraltro, aveva stabilito che in caso di inosservanza da parte delle Regione e delle Province autonome dei termini di cui all'art. 3 citato, queste ultime avrebbero dovuto applicare integralmente il Piano generale predisposto dall'Istat, venendo meno la possibilità per loro di prevedere integrazioni di tipo organizzativo, sulla base delle specificità locali, al quadro generale di competenze e di attività definito nel Piano generale.

Nel caso in cui la Regione o la Provincia non avesse rispettato gli impegni sottoscritti o non avesse svolto per qualsiasi causa le attività di competenza, l'art. 9 del Protocollo prevedeva il potere sostitutivo dell'Istat nel compimento delle attività medesime ai sensi della lettera b) dell'art. 15 del dlgs n. 322/1989¹⁶. In tale ipotesi, il Protocollo prevedeva la restituzione dei fondi eventualmente accreditati per la parte del lavoro non svolto, ferma restando la possibilità di azioni di risarcimento nei confronti degli enti e soggetti inadempienti ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del Dpr n. 197/2000.

Tuttavia, in relazione anche alle particolari condizioni politiche e amministrative venutesi a determinare con la coincidenza nella primavera dell'anno 2000 delle elezioni per il rinnovo della maggior parte delle amministrazioni degli enti locali interessati alle operazioni censuarie i procedimenti di definizione ed approvazione formale dei piani hanno tutti subito uno slittamento temporale.

Peraltro, sotto il profilo organizzativo, i piani regionali hanno cominciato, a dispiegare i propri effetti solo a seguito delle valutazioni di congruità tecnica e metodologica da parte dell'Istat che si è conclusa nei mesi di marzo e aprile 2000.

2. La valutazione delle attività in relazione ai contenuti obbligatori e facoltativi

Il documento di valutazione inviato dall'Istat a tutte le Regioni ed alle Province autonome, che ha preceduto l'approvazione da parte di queste dei piani definitivi, affrontava le seguenti tematiche, in relazione ai contenuti dei singoli piani.

Contenuti delle *attività obbligatorie*:

- struttura della rete di rilevazione e relazioni tra organi, compiti degli organi censuari e degli altri soggetti o uffici previsti nella rete, quantificazione e reclutamento dei coordinatori intercomunali (Ci), quantificazione e reclutamento dei Responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali (Rpci); la valutazione dell'Istat ha posto l'accento sulla necessità che il numero di coordinatori intercomunali e di responsabili provinciali non si discostasse dalle medie nazionali riferite rispettivamente ad un numero di aziende per operatore pari a 1.921 ed un numero medio di comuni per operatore pari a 5,72;
- attività di monitoraggio delle operazioni censuarie: da un punto di vista tecnico l'analisi dei piani regionali ha mostrato come la disponibilità di collegamenti telematici tra Regioni e comuni risultasse molto limitata. Solo in alcune aree si sono evidenziate quote significative di connessioni,

ma i costi preventivati dai piani per l'allargamento di queste ultime sono apparsi elevati ed incompatibili con il budget censuario. Di conseguenza, l'Istat si è andato orientando verso la fornitura gratuita ai comuni di Cd-Rom per il collegamento alla rete Internet, così da favorire la trasmissione per via telematica dei report agli Uffici di censimento provinciali (Ucp), in alternativa alla trasmissione via fax;

- azioni di sensibilizzazione: l'Istat ha reso noto alle Regioni e Province autonome la predisposizione di un Piano generale di comunicazione integrata con la possibilità per le attività regionali di supporto di utilizzare forme diverse di comunicazione (stampa, radio, tv, uffici di relazioni con il pubblico, eccetera) e di prevedere il coinvolgimento di altri organismi (associazioni di categoria, enti locali, eccetera)¹⁷.

Le *attività facoltative* dovevano far riferimento a loro volta a tre aree specifiche consistenti nella registrazione dei dati censuari, all'attività di formazione, alla conduzione delle indagini di qualità.

L'Istat in merito alla *registrazione dei dati censuari* aveva rappresentato l'esigenza di attivare non più di cinque centri di registrazione (poi divenuti 7 a seguito dell'esigenza di considerare singolarmente la Sicilia e la Sardegna) e chiesto alle Regioni di valutare l'assolvimento dell'incarico di registrazione in forma consorziata e con la garanzia dell'omogeneità dei software utilizzati dai vari soggetti coinvolti (consorzi, società specializzate). Per quanto concerne l'*attività di formazione* l'Istat, oltre alle attività di "formazione formatori" e di istruzione, aveva posto in evidenza le iniziative di formazione aggiuntiva rivolta ai coordinatori intercomunali, con un percorso misto di formazione a distanza e formazione d'aula. Ferma restando l'autonomia di ogni singola Regione nell'organizzare e gestire l'attività formativa aggiuntiva rivolta ai coordinatori intercomunali, veniva richiamata la necessità di garantire lo svolgimento di interventi formativi a copertura di ambiti tematici definiti (esempio, la strategia delle statistiche agricole; le metodologie delle statistiche agricole, con particolare riferimento al censimento; la cartografia). Per la *conduzione di indagini di qualità*, venivano sollecitati contatti bilaterali per determinazione degli aspetti operativi, considerato che le caratteristiche di tali indagini erano ancora in corso di definizione.

Per quanto concerne i *costi*, l'Istat, al fine di procedere ad una corretta previsione dei costi della rete del censimento dell'agricoltura del 2000, ha fornito preliminarmente con il documento di valutazione i parametri di valutazione degli stessi, considerando in primo luogo le tre funzioni obbligatorie esercitate dalle Regioni, e cioè la nomina dei coordinatori intercomunali, l'attività di monitoraggio e l'attività di sensibilizzazione.

3. I contenuti dei singoli piani delle Regioni e delle Province autonome

Premessa la sostanziale adesione dei piani all'impianto generale, nel merito si evidenziano alcuni aspetti caratteristici dei singoli piani.

Il piano della regione Valle d'Aosta

Il piano ha risentito della peculiare situazione di autonomia della Regione, il cui servizio Sistema statistico assolve a compiti di Ufficio regionale dell'Istat e svolge funzioni riservate alla competenza

¹⁶ Articolo che affida all'Istat l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni contenute nel programma statistico nazionale.

¹⁷ L'Istat, in particolare, ha previsto, nell'ambito della strategia complessiva di sensibilizzazione, le seguenti realizzazioni: logo del censimento; annunci pubblicitari sugli organi di stampa; spot televisivo; sito web; manifesti e depliant; conferenza stampa di presentazione del censimento, a ridosso dall'avvio della rilevazione; attivazione di un ufficio stampa *ad hoc* a partire dalla primavera fino alla fine del 2000. L'Istat ha provveduto a fornire alle Regioni il seguente materiale: lay-out del logo del censimento; spot pubblicitario di 30" (in formato Vhs o Betacam); lay-out di locandine e depliant; lay-out di advertising; copie di locandine e depliant; bozze di comunicati stampa per la personalizzazione da parte delle Regioni.

della Camera di commercio che non è presente sul territorio regionale¹⁸. Circa gli aspetti obbligatori, esso ha dettagliato il numero dei coordinatori da individuare e selezionare da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle risorse naturali, in base al numero medio di aziende da rilevare, il numero di ore richieste per lo svolgimento dei compiti affidati, le modalità del compenso.

Per gli altri aspetti, il piano ha definito le modalità di predisposizione per ogni azienda di una base cartografica, le caratteristiche delle iniziative di formazione ai vari livelli, la redazione di un piano di pubblicizzazione del censimento rivolto agli organi di informazione ed ha indicato la disponibilità di partecipare ad attività di correzione dei dati ed all'effettuazione di indagini di controllo della qualità.

Il piano della regione Liguria

Il piano ha disposto in ordine alle attività obbligatorie secondo lo schema generale con la peculiarità dell'affidamento dell'organizzazione della rete di rilevazione alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni, mentre le attività di coordinamento e controllo si sono avvalse principalmente delle competenze dei funzionari dell'Ispettorato funzioni agricole¹⁹.

Il piano della regione Piemonte

Nel piano un particolare accento è stato riservato alla costruzione delle basi censuarie ed all'attenzione verso le attività di aggiornamento degli schedari agricoli²⁰. A livello di integrazione di competenze, è stata prevista l'integrazione dell'Ufficio di censimento regionale, costituito nell'ambito dell'ufficio di statistica regionale, con i referenti statistici della Direzione programmazione e valorizzazione dell'agricoltura.

La regione Piemonte, inoltre, ha provveduto ad inquadrare l'attività censuaria affidata nell'ambito del nuovo contesto istituzionale derivante dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, *Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca*, che ha individuato le funzioni da conferire agli Enti locali (Province, Comunità montane e Comuni) e quelle da mantenere in capo alla Regione in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca. In particolare, nell'ambito delle funzioni amministrative delegate, alle Province è stato attribuito l'esercizio delle funzioni inerenti alle rilevazioni statistiche nazionali e regionali. Sotto il profilo del numero dei coordinatori, la situazione piemontese, caratterizzata da un elevato numero di Comuni e da un conseguente esiguo valore medio di aziende per comune, è risultata essere differente rispetto alla media nazionale, e ha richiesto un numero proporzionalmente maggiore di Coordinatori intercomunali, per il cui incarico sono state coinvolte tutte le 48 Comunità montane del Piemonte.

Il piano della regione Lombardia

Nel piano un particolare risalto è stato dato alla organizzazione delle attività statistiche in ambito agricolo derivanti dalla legislazione regionale che ha fatto affidare alle Province l'individuazione tra il proprio personale dipendente del responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali, cui è affidato tra l'altro il compito di individuare i coordinatori intercomunali²¹. Un particolare accento ha avuto nel piano l'attività formativa, preliminarmente alle riunioni di istruzione programmate da Istat, tramite la realizzazione di un ciclo di formazione destinato ai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali ed ai coordinatori intercomunali, finalizzata a preparare un gruppo omogeneo incaricato di sviluppare l'attività di assistenza tecnica, controllo della qualità della rilevazione e collaborazione alla formazione dei rilevatori.

¹⁸ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 2215 del 03/07/00.

¹⁹ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 488 del 14/04/00.

²⁰ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 137 del 31/07/00.

²¹ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 49250 del 31/03/00.

Il piano della regione Veneto

L'organizzazione della rete di rilevazione definita dal piano della regione Veneto ha ricalcato le linee guida fornite dall'Istituto, con la nomina del responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali tra il personale interno dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura, mentre per i coordinatori intercomunali il principale riferimento è stato individuato nel personale esperto, in servizio presso i sette Ispettorati regionali dell'agricoltura e delle Direzioni centrali²².

Ad integrazione di alcune situazioni critiche il piano ha, peraltro, prevista una selezione particolare per personale a tempo determinato specializzato nel settore agricolo.

Tra le attività facoltative, il piano ha individuato una particolare attività di istruzione e formazione dei coordinatori intercomunali, come pure del personale regionale interno particolarmente mirata (soprattutto di tecnica di rilevazione statistica) con l'introduzione di specifici moduli di analisi del questionario, in termini di rapporto con le tecniche agronomiche, di comunicazione, di ordinamento statistico e di tutela della riservatezza dei dati, secondo le linee guida indicate dall'Istat.

Il piano della Provincia autonoma di Trento

Anche il piano della Provincia autonoma di Trento ha risentito della particolare situazione di autonomia di cui godono le istituzioni provinciali e delle specifiche competenze affidate al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento, che vedono riunite in un unico soggetto sia le funzioni dell'Ufficio regionale Istat, che quelle dell'Amministrazione provinciale, sia infine le funzioni dell'Ufficio di statistica delle Camere di commercio²³.

L'Ufficio provinciale di censimento è, di fatto, coinciso con il Servizio statistica della Provincia ed è stato costituito da quattro funzionari del Servizio statistica, di cui due inseriti, quali rappresentanti provinciali, nella Commissione provinciale di censimento, ed un funzionario del Servizio Agricoltura.

Il piano, inoltre, ha previsto l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, per rivestire il ruolo di coordinatore intercomunale la cui formazione è stata integrata da colloqui tecnici organizzati in collaborazione con l'Assessorato Agricoltura.

Per quanto concerne il rilevatori comunali la Provincia, ha messo a disposizione dei Comuni un elenco di potenziali rilevatori, ricavato dall'Albo dei diplomati all'Istituto agrario di San Michele all'Adige, dall'elenco dei rilevatori utilizzati per le indagini campionarie agricole e da qualsiasi altra fonte proveniente dal settore agro-forestale.

Il piano della Provincia autonoma di Bolzano

Anche per la Provincia autonoma di Bolzano valgono le considerazioni formulate in ordine alla particolare autonomia goduta dalle sue istituzioni nel contesto dell'organizzazione censuaria. Nella Provincia autonoma di Bolzano, pertanto, hanno operato due tipologie di organi censuari: l'Ufficio di censimento provinciale (Ucp), costituito presso il locale Istituto provinciale di statistica (Astat) e gli Uffici di censimento comunali (Ucc).

L'Ucp è stato, quindi, il referente unico per il coordinamento generale ed il monitoraggio delle operazioni nella Provincia autonoma ed ha svolto sostanzialmente tutte le attività che il piano di censimento nazionale assegnava obbligatoriamente all'Ufficio regionale Istat (Ur), all'Ufficio di censimento regionale (Ucr) e agli Uffici di censimento provinciali (Ucp). Inoltre, all'Ucp sono state affidate, in rappresentanza della Provincia autonoma, alcune attività "facoltative", previste nel piano provinciale, quali, la trasmissione ai soggetti pubblici e privati competenti di tutte le comunicazioni

²² Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 1293 del 4/04/00.

²³ Il piano è stato approvato dalla Commissione provinciale di censimento il 3/05/00 e seguito da determinazione dirigenziale 12/05/00.

ufficiali dell'Istat, provvedendo, se necessario, alla relativa traduzione e alla stampa di materiale bilingue, alla cura, registrazione e validazione dei dati censuari.

In considerazione delle particolarità del sistema catastale vigente nella Provincia, sistema ereditato dalle modalità di registrazione del libro fondiario asburgico, nel piano è stata suggerita la possibilità di utilizzare, in alternativa al foglio di mappa, due livelli territoriali distinti, rispettivamente per l'ubicazione del centro aziendale e per l'ubicazione delle coltivazioni.

Altro aspetto tipico di tutte le rilevazioni statistiche in provincia di Bolzano, e quindi anche del censimento dell'agricoltura, è stata, come accennato, la necessità di approntare la modulistica ed il materiale informativo in forma bilingue per ottemperare alle norme sul bilinguismo vigenti a livello locale (Accordo di Parigi – dlgs del 28 novembre 1947 n. 1430).

Il piano ha previsto, inoltre, l'adesione della Provincia all'indagine pilota e la disponibilità alla conduzione di qualsiasi indagine di qualità post-censuaria²⁴.

In merito alla struttura della rete di rilevazione, l'individuazione di coordinatori intercomunali (principali e aggiunti), è stata affidata all'Ucp, che ha previsto l'incarico a persone dotate di una significativa esperienza in campo agricolo e, in via preferenziale, a personale delle Ripartizioni agricoltura e foreste dell'Amministrazione provinciale.

A tale personale è stato affiancato personale esterno assunto in qualità di coordinatore intercomunale aggiunto, con il compito di assicurare al dipendente pubblico la necessaria assistenza nello svolgimento delle attività afferenti al censimento.

La responsabilità per il buon andamento dei lavori nella zona di competenza è risultata, comunque, a carico del coordinatore principale; ruoli e funzioni dei coordinatori intercomunali e del loro responsabile, nonché le loro relazioni reciproche sono stati quelli indicati dall'Istat nel piano di censimento generale.

Nella formazione al personale il piano ha considerato l'aspetto legato alla consultazione delle basi cartografiche relativamente alla delimitazione delle nuove sezioni di censimento 2000, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico.

Il piano ha previsto, inoltre, la messa a disposizione un numero verde locale per la fornitura di informazioni sia in lingua italiana, sia in lingua tedesca. Come per Trento, è stata prevista la possibilità di effettuare, in collaborazione con le istituzioni interessate, elaborazioni di dati autonome, finalizzate alla realizzazione di pubblicazioni ad hoc, per soddisfare le esigenze informative e conoscitive specifiche emergenti a livello locale, ad integrazione delle pubblicazioni Istat.

Il piano della regione Friuli - Venezia Giulia

Il piano si è sviluppato nell'ambito delle linee guida fornite dall'Istat. La Regione, peraltro, a causa dei gravosi impegni correnti degli Uffici periferici della Direzione regionale dell'agricoltura, ha potuto assicurare il ricorso al personale interno solo per la nomina dei responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali, mentre per questi ultimi la scelta ha dovuto necessariamente dirigersi verso soggetti esterni all'Amministrazione pubblica regionale, con adeguata preparazione tecnica ed esperienza nel settore agricolo²⁵.

Il piano della regione Emilia-Romagna

Il piano ha sviluppato l'impianto generale indicato dall'Istat, valorizzando gli aspetti di decentramento già presenti nell'ambito della propria organizzazione regionale e del riparto di competenze tra i vari

²⁴ Il piano è stato approvato dalla Commissione provinciale di censimento l' 8/05/00.

²⁵ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 1145 del 21/04/00.

enti locali, frutto di una legislazione regionale da tempo avviata in direzione dell'avvicinamento delle competenze agli erogatori di servizi più prossimi ai cittadini²⁶.

Nell'ambito della valorizzazione delle esperienze realizzate nel settore della formazione la Regione, in relazione anche all'insufficienza delle risorse umane interne per coprire il fabbisogno di coordinatori intercomunali ragionevolmente sostenibile, ha avviato un percorso originale per formare un congruo numero di personale esterno con la qualifica di "tecnico dell'acquisizione e del trattamento dei dati" da impiegare nell'immediato come coordinatori intercomunali per il censimento dell'agricoltura.

L'organizzazione delle operazioni censuarie (rete e competenze) ha a sua volta risentito della peculiare ripartizione di competenze a livello subregionale, in particolare per quanto concerne la struttura della rete a livello provinciale, attesa la particolare organizzazione istituzionale della Regione in materia di competenze agricole e statistiche.

A livello provinciale, infatti, a prescindere dalle funzioni attribuite all'Ufficio di censimento provinciale (Ucp) presso le locali Camere di commercio, è stato costituito il Gruppo tecnico provinciale (Gtp), organo consultivo, composto dall'addetto statistico agricolo della Provincia o suo delegato, dal Responsabile dell'Ufficio statistica della Provincia o suo delegato, dal Responsabile dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio o suo delegato, dall'Ispettore provinciale Istat, con funzioni di raccordo con le attribuzioni dei diversi soggetti che operanti a livello provinciale e comunale.

Il piano ha, inoltre previsto una rete provinciale di supporto alla rilevazione costituita da un Nucleo di coordinamento provinciale (Ncp) e dai coordinatori intercomunali impegnati entrambi ad assistere tecnicamente gli operatori censuari incaricati della fase di rilevazione.

Per il Nucleo di coordinamento provinciale, pur non essendo organo censuario, è stata considerata la struttura a livello provinciale deputata ad attuare in ambito locale il Piano regionale di censimento, mediante sinergie da concordare con l'Ufficio provinciale di censimento. Il Nucleo, composto dal referente delle statistiche agricole correnti (III° Protocollo d'intesa Istat-Mipa-Regioni), che opera nel Servizio provinciale agricoltura, e dal responsabile dell'Ufficio di statistica o suo delegato, si è avvalso del personale della Provincia e dei coordinatori intercomunali ed ha avuto il compito principale di assistere tecnicamente gli operatori censuari incaricati della fase di rilevazione. Il Ncp ha assunto a tutti gli effetti le competenze attribuite dal piano generale ai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali e ad esso è stato affidato il coordinamento della rete dei coordinatori intercomunali.

Il piano della regione Toscana

Il piano è espressione della delega per lo svolgimento delle funzioni relative all'agricoltura, compreso lo svolgimento delle connesse attività statistiche²⁷.

La struttura della rete di rilevazione e le relazioni tra organi hanno nel complesso ricalcato l'attribuzione sostanziale di competenze definita dall'Istat, con la peculiarità dell'affidamento della funzione di Responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali (Rci) ai responsabili delle statistiche agricole previsti dal Protocollo d'intesa regione Toscana/Amministrazioni provinciali per la ristrutturazione delle statistiche in agricoltura.

La scelta dei coordinatori intercomunali è stata invece affidata alle Province su proposta del Rci, tra il personale esperto delle Amministrazioni provinciali, delle Comunità montane o della regione Toscana. Al fine di supportare le attività di rilevazione dei Comuni, il piano ha previsto la messa a disposizione dell'Elenco regionale dei rilevatori che prevede una sezione specifica per le indagini in agricoltura.

²⁶ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale del 28/03/00.

²⁷ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 2065 del 4/04/00.

Considerata la insufficiente numerosità degli iscritti all'Elenco, è stata, tuttavia, considerata la possibilità di emettere un bando di selezione pubblica a livello regionale con la presentazione delle domande direttamente al Comune dove il rilevatore avesse inteso svolgere la propria attività.

Il piano della regione Umbria

Il piano ha programmato le attività definendo le linee per la scelta dei Responsabili provinciali e dei Coordinatori intercomunali²⁸.

In ordine alla rete di rilevazione, la scelta dei Responsabili provinciali e dei Coordinatori intercomunali è stata fatta, prioritariamente, tra il personale esperto della regione Umbria, mentre i Responsabili provinciali sono stati individuati tra i funzionari dell'Amministrazione regionale dell'Assessorato all'agricoltura e foreste. La nomina dei suddetti responsabili è stata effettuata dal Servizio sviluppo rurale sostenibile.

Anche i coordinatori intercomunali sono stati individuati tra i dipendenti dell'Assessorato all'agricoltura e foreste ed in particolare dei Servizi agricoli territoriali (Sat), in quanto in possesso di specifica esperienza e preparazione in materia di agricoltura, nonché di una perfetta conoscenza del territorio e quindi della realtà agricola locale.

Il piano della regione Marche

Il piano ha tenuto conto della regolamentazione regionale sia in ordine al conferimento delle competenze in agricoltura sia della legge regionale n. 6/99 relativa alle *Norme sull'attività statistiche nella regione Marche*²⁹.

L'organizzazione censuaria, peraltro, non si è discostata dalle linee guida dell'Istat ed ha previsto la possibilità di integrazione del Gruppo tecnico provinciale di un funzionario della Provincia. Per i responsabili provinciali ed i coordinatori intercomunali, l'individuazione prioritaria è stata effettuata tra il personale dei Servizi decentrati dell'agricoltura, mentre, per quanto concerne i rilevatori, il Piano, come avvenuto nel caso della regione Emilia-Romagna ha evidenziato la disponibilità dell'*Elenco dei rilevatori per il sistema delle indagini statistiche della regione Marche*, previsto da specifica regolamentazione regionale.

Il piano della regione Lazio

Nella costituzione della rete di rilevazione e nella conseguente attribuzione di compiti, in base allo schema generale individuato dall'Istat, la Regione ha tenuto presente le attribuzioni previste dalla legge regionale per gli uffici di statistica delle Province e delle competenze degli Uffici delle strutture decentrate dell'agricoltura, incaricati dell'individuazione in via prioritaria dei coordinatori intercomunali. Ai nuclei tecnici provinciali, costituiti presso le amministrazioni provinciali e costituiti al responsabile dell'Ufficio di statistica della provincia, da un funzionario della corrispondente struttura agricola decentrata e da un funzionario responsabile dell'ufficio agricoltura della provincia, sono stati affidati compiti di diffusione del calendario delle operazioni censuarie presso le organizzazioni di settore, l'eventuale formazione integrativa per i rilevatori ed i coordinatori comunali, la segnalazione di eventuali problematiche operative, oltre a collaborare con i coordinatori nelle attività di controllo e monitoraggio loro affidate.

Per le attività di formazione integrativa il piano ha previsto la possibilità del ricorso ad accordi con le strutture della Formazione professionale, con il possibile coinvolgimento del Fondo sociale europeo³⁰.

²⁸ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 604 del 14/06/00.

²⁹ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 804 del 11/04/00.

³⁰ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 1337 del 18/4/00.

La rete di monitoraggio si è configurata sullo schema indicato dall'Istat.

Il piano della regione Sardegna

L'organizzazione della rete censuaria regionale è stata impostata avendo come riferimento la struttura degli Uffici zionali dell'Ersat (l'ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura) già utilizzati per le indagini campionarie sulla struttura delle aziende agricole.

Parte del personale dedicato al censimento è stato reperito dalle file stesse dell'Ersat come pure tutti i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali, stabiliti in numero di sette per rispondere all'organizzazione territoriale dell'ente. I compiti e le attività dei coordinatori hanno rispecchiato le indicazioni dell'Istituto. In tema di formazione, il piano ha previsto anche la possibilità di coinvolgimento dei Centri regionali di formazione professionale (Crfp)³¹.

Il piano della regione Abruzzo

Il piano della regione Abruzzo si è caratterizzato per il particolare ruolo operativo affidato all'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (Arssa), che ha ricevuto l'incarico di selezionare il proprio personale da designare all'Ucr per la nomina dei coordinatori intercomunali e dei responsabili dei coordinatori interprovinciali³².

Ruoli e compiti di tali figure hanno peraltro corrisposto alle prescrizioni del piano di censimento generale, mentre il numero complessivo e la loro distribuzione sul territorio è stata effettuata sulla base del censimento del 1990.

Il piano della regione Molise

Il piano non si è discostato dalle previsioni del piano generale e le sue determinazioni sono risultate conformi alle indicazioni dell'Istituto nell'ambito di tutte le materie ed ambiti operativi (sensibilizzazione, monitoraggio, rete, ecc.)³³. L'individuazione della rete di rilevazione regionale è, quindi, stata effettuata in via prioritaria nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste mentre, per la dislocazione della rete sul territorio, è stata presa in considerazione l'orografia e la distribuzione delle aree amministrative facenti capo agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato.

Il piano della regione Campania

L'organizzazione della rete di rilevazione censuaria, nel ricalcare le indicazioni dell'Istituto, si è basata sul personale della rete periferica dell'Assessorato dell'agricoltura, già operante per lo svolgimento delle attività del 3° Protocollo ed ha previsto, in caso di carenze, il ricorso ai tecnici iscritti nell'elenco regionale dei rilevatori/intervistatori³⁴.

Il piano della regione Basilicata

L'organizzazione della rete di rilevazione è stata definita secondo le aree programma individuate dal programma regionale di sviluppo con tre macro aree (due nella provincia di Potenza ed una nella provincia di Matera)³⁵. L'individuazione del personale è stata prioritariamente effettuata nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'Assessorato dell'agricoltura.

Il piano della regione Puglia

L'organizzazione delle operazioni censuarie definita dal piano, è risultata coerente con le indicazioni dell'Istituto, sia in ordine ai compiti dell'Ucr, sia alla nomina dei coordinatori intercomunali e dei responsabili provinciali, sulla base delle determinazioni dei dirigenti dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura³⁶.

³¹ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 15/1 del 30/3/00.

³² Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 839 del 18/4/00.

³³ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 883 del 3/7/00.

³⁴ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 3247 del 4/5/00.

³⁵ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 759 del 10/4/00.

³⁶ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 668 del 26/6/00.

La previsione organica dei coordinatori intercomunali, rispetto alle indicazioni generali dell'Istat, ha dovuto, peraltro, tener conto dell'adattabilità alle caratteristiche del territorio assai diverse da provincia a provincia; in particolare, il territorio barese risulta caratterizzato da Comuni estesi e da un rilevante numero di aziende agricole.

I compiti dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali sono stati definiti secondo le linee guida dell'Istat con la previsione del coordinamento da parte del responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali, d'intesa con i dirigenti dell'Ufficio statistica dell'Assessorato all'agricoltura e dell'Ufficio di censimento regionale. A tale Assessorato è stata demandata l'assegnazione ad ogni coordinatore di un insieme contiguo di comuni secondo, criteri direttivi di omogeneità e di numerosità aziendale.

Il piano della regione Calabria

I contenuti del piano regionale non si sono discostati dalle indicazioni del piano generale. La numerosità e la distribuzione territoriale dei coordinatori intercomunali di censimento e dei responsabili provinciali dei coordinatori, è stata determinata dall'Ucr, utilizzando prioritariamente le strutture centrali e periferiche della Regione (responsabili degli Uffici agricoli di zona ed i responsabili dei servizi provinciali dell'Assessorato all'agricoltura), nonché personale di altri organismi operanti nel settore agricolo e personale esterno, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa³⁷.

Il piano della regione Sicilia

Per quanto concerne l'organizzazione della rete regionale, il piano di censimento regionale ha avuto come riferimento le Sezioni operative per l'assistenza tecnica dell'Assessorato regionale per l'agricoltura (Soat), tra il cui personale è ricaduta la scelta dei coordinatori intercomunali³⁸. Compiti, funzioni e responsabilità hanno ricalcato le previsioni delle linee guida e del piano di censimento generale dell'Istat, come pure gli altri aspetti relativi alle attività obbligatorie.

³⁷ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 300 del 29/5/00.

³⁸ Il piano è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 92 dell'11/4/00.

Capitolo 4 - La rete territoriale di rilevazione³⁹

1. Aspetti generali del modello organizzativo

L'impostazione del modello organizzativo della rete di rilevazione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, il cosiddetto *modello a geometria variabile*, è stato il risultato del contributo offerto dalla Commissione di studio appositamente costituita presso l'Istat.

Peculiarità del citato modello è stata l'accentuata condivisione degli obiettivi e dei mezzi ritenuti idonei a raggiungerli da parte di tutti i soggetti coinvolti nel censimento, quali gli *Uffici del sistema statistico nazionale*, l'*Associazione nazionale dei Comuni italiani*, l'*Unione statistica dei Comuni italiani*, gli *Uffici di statistica delle Camere di commercio, industria ed artigianato* ed in particolare le *Regioni* e le *Province autonome*.

L'organizzazione della rete di rilevazione è stata pensata considerando che una parte rilevante del lavoro si sarebbe svolta sul territorio al fine di acquisire le informazioni e i dati relativi a tutte le unità di rilevazione, utilizzando l'evento censuario come occasione di verifica della completa e corretta messa a punto dell'Archivio statistico delle aziende e imprese agricole (Asaia).

La scelta di un modello organizzativo coerente con questa esigenza andava perciò effettuata con grande attenzione, in modo tale da coinvolgere una rete di operatori diffusa su tutto il territorio nazionale le cui maglie fossero sufficientemente strette per assicurare, in caso di necessità, un'agevole capacità di intervento e che fosse dotata di competenze, risorse umane e strumenti tecnologici adeguati al compito ad essa richiesto.

Altra caratteristica cui l'impianto organizzativo doveva far fronte era l'esigenza di realizzare una rete territoriale stabile nel tempo ed in grado di rispondere adeguatamente, negli anni successivi al censimento, alla mole di lavoro relativa sia alla raccolta e verifica delle informazioni necessarie all'aggiornamento periodico dei dati dell'archivio statistico, sia alla conclusione di rilevazioni campionarie intercensuarie sulla struttura del settore agricolo e sulle sue produzioni.

Si è a tal fine rafforzata la rete territoriale dell'Istat, rappresentata in primo luogo dagli uffici regionali, specializzata in compiti di intervento sul territorio per il controllo e l'assistenza agli organi di rilevazione; contestualmente è stata potenziata la presenza a livello provinciale della rete costituita dalle Camere di commercio e dai rispettivi uffici di statistica.

Le esigenze sopra ricordate hanno determinato un'impostazione dell'organizzazione della rete di rilevazione articolata su quattro livelli territoriali: centrale, regionale, provinciale e comunale.

2. Gli organi di rilevazione e le loro funzioni

Il livello territoriale centrale ha visto, quale protagonista della rilevazione, l'Istituto nazionale di statistica e l'Ufficio di statistica dell'Unione nazionale delle Camere di commercio (Unioncamere).

L'Istat, quale titolare della rilevazione, ha coordinato il censimento dal punto di vista tecnico-metodologico ed operativo, fornendo agli organi di rilevazione indicazioni sulle modalità con le quali procedere durante lo svolgimento delle operazioni nelle diverse fasi censuarie.

³⁹ Paragrafi dal 1 al 3: a cura di Federica Massoli. Paragrafo 4: a cura di Francesco Corvisieri.

Tale funzione generale di controllo e coordinamento è stata ribadita anche nel Regolamento di esecuzione laddove è stata prevista la possibilità per l'Istituto di avocare a sé l'esercizio delle attività di competenza degli organi di censimento eventualmente inadempienti.

L'Ufficio di statistica dell'Unioncamere ha avuto il compito di monitorare la rete degli Uffici di censimento provinciali verificandone e controllandone gli atti di costituzione e lo svolgimento effettivo dei compiti loro affidati.

Tale Ufficio, inoltre, ha collaborato con l'Istat e con le Cciao nell'organizzazione delle riunioni di istruzione volte ad illustrare le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni di competenza degli Uffici di censimento provinciali.

Altra funzione di rilievo è stata quella della segnalazione delle situazioni di emergenza rilevate, funzione che ha consentito di adottare tempestivamente le azioni necessarie per dare risposta alle problematiche verificatesi.

Il livello regionale ha potuto avvalersi dell'intervento degli Uffici regionali Istat, degli Uffici di censimento delle Regioni, degli Uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni tecniche regionali.

Gli Uffici regionali Istat hanno sovrinteso e coordinato le operazioni svolte dagli organi censuari a livello regionale; in particolare, questi, attraverso i propri responsabili dei coordinatori comunali ed i coordinatori intercomunali, hanno effettuato visite ispettive e proceduto alla valutazione dei rapporti periodici sullo stato dei lavori; d'intesa con l'Istat centrale hanno verificato l'attuazione dei singoli piani di censimento regionali.

Gli Uffici regionali hanno collaborato con gli Uffici di censimento regionali e con gli Uffici provinciali di censimento nell'organizzazione delle riunioni di istruzione volte a chiarire le caratteristiche tecniche e organizzative delle operazioni censuarie.

Per assicurare il miglior coordinamento delle attività censuarie a livello territoriale, gli Uffici regionali dell'Istituto hanno designato appositi referenti provinciali con il compito di interagire sia con gli Uffici provinciali di censimento che con i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali; con l'aiuto di questi ultimi, sono stati definiti tutti gli interventi volti ad assicurare il buon andamento delle operazioni nel territorio provinciale.

L'Ufficio di censimento regionale ha inoltrato alla Commissione tecnica regionale di competenza rapporti periodici di monitoraggio relativi all'attuazione dei piani regionali e ha curato, in generale, l'esecuzione del piano di censimento generale dell'Istat collaborando alle operazioni di rilevazione presso le aziende agricole.

La Commissione tecnica regionale non ha rivestito funzioni di organo censuario bensì di supporto alle operazioni sul territorio di competenza. In particolare, la Commissione tecnica regionale ha predisposto il piano regionale e la sua revisione in caso di osservazioni negative provenienti dall'Istat e valutato lo stato dell'andamento delle attività censuarie adottando delle misure correttive per le situazioni critiche verificatesi.

Gli Uffici di censimento provinciali istituiti presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura ed i Gruppi tecnici provinciali, hanno assicurato la copertura territoriale del censimento a livello provinciale. In particolare, le Cciao hanno provveduto a costituire gli uffici di censimento, ovvero ad attribuire le relative funzioni agli uffici di statistica già costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, le funzioni di Ufficio di censimento provinciale sono state invece esercitate dai rispettivi uffici di statistica.

Gli Uffici di censimento provinciali delle Camere di commercio hanno rappresentato quindi l'interfaccia dell'Istat in ambito provinciale, essendo chiamati a svolgere compiti tecnico-operativi in tutte le fasi dell'operazione censuaria. In particolare, gli Ucp hanno svolto attività di coordinamento e verifica dell'andamento delle operazioni censuarie nel territorio di propria competenza, collaborando con l'Istat anche nelle attività finalizzate alla costituzione ed alla formazione della rete di rilevazione, secondo quanto previsto dal Piano di censimento. Hanno inoltre avuto il compito di provvedere alla trasmissione periodica di rapporti sull'andamento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza (con particolare riguardo alla costituzione degli Ucc).

Gli Ucp hanno collaborato con l'Istat nell'organizzazione degli incontri finalizzati a fornire agli Ucc le istruzioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di aggiornamento. In particolare, gli Ucp, nel corso delle operazioni di aggiornamento, hanno ricevuto dagli Ucc rientranti nel territorio di propria competenza rapporti periodici sull'avanzamento dei lavori e hanno provveduto ad immettere nel sistema informativo dell'Istat i relativi dati sintetici.

Gli Ucp hanno avuto infine un ruolo fondamentale nello svolgimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione vera e propria in ambito provinciale, ferma restando l'attività di supervisione e di controllo esercitata dagli Uffici regionali dell'Istat. In particolare, i soggetti che hanno contribuito al monitoraggio del censimento a livello provinciale sono stati i coordinatori intercomunali e i loro responsabili provinciali.

In relazione sempre al sistema di monitoraggio in ambito provinciale, particolare attenzione merita il Gruppo tecnico provinciale, costituito presso ciascuna Camera di commercio e del quale hanno fatto parte il responsabile dell'Ucp, il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali e l'ispettore provinciale dell'Istat.

Tale Gruppo tecnico provinciale, sulla base di quanto previsto nel Protocollo d'intesa Istat-Regioni, nel Piano di censimento generale e in virtù delle indicazioni contenute nella circolare del 21 ottobre 1999 Prot. n. 10665, ha svolto la funzione di collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie presenti a livello provinciale, a fini di programmazione di attività e di interventi, di elaborazione del calendario tecnico e di valutazione sull'andamento complessivo del censimento.

Infine, a livello comunale, hanno operato gli uffici di censimento comunali.

In particolare, i Comuni hanno provveduto a costituire gli uffici di censimento, ovvero ad attribuire le relative funzioni agli uffici di statistica già costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Gli uffici di censimento comunali hanno avuto il compito di effettuare operazioni preliminari a quelle censuarie vere e proprie, consistenti nell'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole fornito dall'Istat. L'aggiornamento delle liste delle aziende agricole si è configurato come adempimento degli obblighi comunitari in materia di archivi statistici - Regolamento Cee n. 571/88, Regolamento Ce n. 2186/93 - e come attività preparatoria vera e propria delle operazioni di rilevazione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura.

L'aggiornamento e l'integrazione dello schedario predisposto dall'Istat ha visto coinvolti dunque gli uffici di censimento comunali e camerale che hanno svolto la rilevazione ed il relativo monitoraggio delle operazioni.

L'attività di aggiornamento delle liste ha comportato una regolamentazione a sé stante rispetto a quella adottata per la successiva rilevazione censuaria; le indicazioni tecniche, metodologiche ed operative sono state dettate dall'Istituto per mezzo dell'invio agli organi di rilevazione di apposite circolari ed istruzioni per l'aggiornamento dello schedario Istat delle aziende agricole.

Con le circolari ed istruzioni per l'aggiornamento, l'Istat ha in particolare disciplinato il campo d'osservazione, l'individuazione delle unità di rilevazione, gli obiettivi dell'aggiornamento, i controlli di qualità sulle operazioni, i contributi finanziari e le operazioni a carico degli organi impegnati nell'aggiornamento.

Gli uffici di censimento comunali hanno collaborato con l'Istituto nel fornire istruzioni in occasione delle riunioni volte ad illustrare le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni di aggiornamento dello schedario.

Gli Ucc hanno provveduto inoltre alla compilazione dei modelli riassuntivi per consentire di valutare la copertura del territorio comunale sulla base delle informazioni relative alle singole aziende agricole; hanno fornito periodicamente agli Ucp competenti per territorio le informazioni necessarie per il monitoraggio delle operazioni di aggiornamento.

3. Le risorse umane e tecnologiche

Per lo svolgimento del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, è stato necessario coinvolgere un ingente numero di risorse umane e tecnologiche.

In particolare, sono state interessate complessivamente oltre 36 mila persone, di cui 27 mila rilevatori, individuati, secondo quanto disposto dal Dpr n. 197/2000, preliminarmente e per la maggior parte tra i dipendenti comunali.

Le Regioni hanno affidato il compito principale di assistenza tecnica a 1.307 coordinatori intercomunali (Cic) coordinati a loro volta a livello provinciale da 315 responsabili (Rpic).

Le Camere di commercio hanno provveduto a svolgere le attività di coordinamento e monitoraggio delle operazioni di raccolta dei dati nell'ambito delle rispettive Province attraverso 103 responsabili, coadiuvati in molti casi da altro personale dipendente.

Infine, gli Uffici di censimento comunali (Ucc) hanno messo in campo 9.154 soggetti, tra responsabili e coordinatori, con l'incarico prevalente di assistere e coordinare operativamente i rilevatori.

L'Istat oltre ad avvalersi a livello centrale di tutti i soggetti direttamente preposti alla realizzazione del censimento, ha coordinato e controllato a livello locale tutte le operazioni attraverso i propri Uffici regionali, avvalendosi di quasi tutto il personale in dotazione ed in particolare di 103 ispettori provinciali.

Nell'intento di semplificare al massimo le operazioni di raccolta dei dati e di ridurre al minimo il fastidio al conduttore di azienda a seguito dell'intervista da parte del rilevatore, l'Istat ha predisposto, oltre al materiale tecnico - operativo di base per le interviste (manuale, etichette personalizzate, elenchi nominativi su carta e su Cd-rom, eccetera), anche una serie di strumenti e prodotti di supporto consistenti in:

- Cd-rom con software per il collegamento on-line con l'Istat;
- Cd-rom con software per le operazioni di monitoraggio on line;
- lettera di preavviso da inviare da parte dei Comuni a tutti i conduttori delle aziende agricole individuate sul proprio territorio in fase di aggiornamento;
- due numeri verdi per help-desk delle operazioni di raccolta dei dati, uno per gli operatori istituzionali e l'altro per i rispondenti.

Per quanto riguarda in particolare i due numeri verdi il primo, considerate le finalità, è stato gestito a livello regionale dagli Uffici regionali dell'Istat, mentre il secondo è stato affidato ad un apposito call center.

Il ricorso ai numeri verdi è stato consistente, tenuto conto, tra l'altro, che in quasi tutte le Regioni gli utenti hanno fatto ricorso anche a canali diversi per la risoluzione dei quesiti. Limitando l'analisi soltanto al numero verde per gli operatori istituzionali, si evidenzia che sono state effettuate complessivamente 6.416 chiamate, di cui 4.235 da parte degli Ucc.

Tavola 2 – Struttura della rete di rilevazione

REGIONI	NUMERO COMUNI AL 22-10- 2000	ISPETTORATI PROVINCIALI ISTAT	UNITÀ - ORGANI DI CENSIMENTO						RILEVATORI
			REGIONI (UCR)		CAMERE DI COMMERCIO (UCP)	COMUNI (UCC)			
			Responsabili dei Coord. Intercomunali (Rpic)	Coordinatori intercomunali (Cic)	Responsabili dei coordinatori provinciali (Rep)	Totale	Responsabili (a)	Coordinatori	
Piemonte	1.206	8	29	130	8	1.206	1.206	148	1.619
Valle d'Aosta	74	1	1	8	1	74	74	2	88
Lombardia	1.546	11	36	108	11	1.546	1.546	285	1.811
Trentino-Alto Adige	339	2	2	32	2	339	339	19	614
Veneto	581	7	29	75	7	626	581	45	1.732
Friuli-Venezia Giulia	219	4	7	31	4	219	219	70	413
Liguria	235	4	11	37	4	257	235	22	511
Emilia-Romagna	341	9	23	59	9	341	341	14	1.066
Toscana	287	10	34	64	10	346	287	59	1.246
Umbria	92	2	12	20	2	114	92	22	499
Marche	246	4	4	52	4	246	246	21	2.939
Lazio	377	5	15	87	5	512	377	135	1.867
Abruzzo	305	4	11	40	4	315	305	10	770
Molise	136	2	6	16	2	136	136	38	340
Campania	551	5	12	105	5	555	551	4	2.230
Puglia	258	5	26	80	5	643	258	385	3.047
Basilicata	131	2	9	35	2	169	131	38	743
Calabria	409	5	5	78	5	511	409	102	1.745
Sicilia	390	9	24	150	9	622	390	232	2.830
Sardegna	377	4	19	100	4	377	377	65	1.016
ITALIA	8.100	103	315	1.307	103	9.154	8.100	1.716	27.126

(a) In 643 Comuni il responsabile di Ucc ha anche svolto le funzioni ed i compiti di coordinatore.

4. Il modello organizzativo dell'indagine di copertura

L'indagine di copertura ha costituito una fase di controllo delle operazioni svolte in occasione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura⁴⁰; l'indagine è stata finalizzata a fornire stime del tasso di

⁴⁰ In proposito, cfr. Istat, *Atti del censimento dell'agricoltura. La qualità dei dati*. In corso di pubblicazione.

copertura del censimento dell'agricoltura tramite l'individuazione delle aziende agricole presenti nei fogli di mappa del campione selezionato.

L'indagine è stata svolta dalle Regioni sulla base dei piani di censimento regionali. Inoltre essa è stata prevista ed inserita nel *Piano generale di censimento*, trasmesso dall'Istat agli organi censuari con circolare n. 24 prot. n. 25 maggio 2000.

È stato richiesto alle Regioni, ai sensi del Protocollo d'intesa sopra menzionato, di prevedere nei piani tecnici regionali la loro eventuale partecipazione, facoltativa, all'indagine.

Hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare come organi di rilevazione per l'indagine di copertura la Provincia autonoma di Trento e le seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento.

Nelle Regioni Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, l'indagine è stata effettuata direttamente dall'Istat tramite i propri uffici regionali.

Nella Provincia autonoma di Bolzano è stato stabilito preventivamente di non svolgere l'indagine.

Le funzioni degli organi della rete di censimento, dunque, sono state diversificate in relazione all'adesione o meno delle Regioni all'indagine, in sintonia al modello a geometria variabile adottato nel corso del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura.

Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'indagine di copertura si è cercato dunque di valorizzare le competenze specifiche delle Regioni in materia agricola, assegnando alle stesse un ruolo rilevante nell'esecuzione delle operazioni sul territorio.

L'Istituto ha svolto una funzione di natura metodologica e di controllo della rete censuaria.

L'organizzazione della rete di rilevazione ha visto la divisione tra le Regioni che avevano dichiarato la loro disponibilità a partecipare all'indagine, attraverso i propri uffici di censimento e le Regioni che non si sono avvalse di tale facoltà.

Si è venuto a determinare in tal modo una differenziazione nelle funzioni attribuite dall'Istituto alle due realtà organizzative.

Nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento, gli Uffici regionali sono stati incaricati di svolgere funzioni di istruzione e di controllo dell'attività dei rilevatori.

Agli Uffici regionali che non hanno aderito direttamente all'indagine (Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria), viceversa, sono state attribuite funzioni ulteriori, rispetto all'istruzione e al controllo dei rilevatori. Nel dettaglio, sono stati incaricati di formare una graduatoria di candidati (selezionati tra i Cic utilizzati nel corso del 5° censimento dell'agricoltura), di selezionare e nominare i rilevatori, di adempiere alle procedure necessarie finalizzate alla stesura dei contratti di lavoro occasionale, di coordinare l'attività dei rilevatori sul territorio, di acquisire, presso gli Uffici provinciali dell'agenzia del territorio, la cartografia dei fogli di mappa (copioni di visura) necessari alla rilevazione e di verificare i modelli compilati e consegnati dai rilevatori.

Nelle Regioni che hanno scelto di effettuare l'indagine di copertura, gli Uffici di censimento sono stati investiti delle seguenti funzioni: reclutare e nominare i rilevatori tra i coordinatori intercomunali (Cic) selezionati e utilizzati nel corso del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, ovvero tra il personale interno con comprovata esperienza di rilevazione; acquisire, presso gli Uffici provinciali dell'agenzia del territorio di competenza, la cartografia necessaria (copioni di visura) alla rilevazione; coordinare le

operazioni dei rilevatori sul territorio; consegnare agli Uffici regionali Istat competenti per territorio i modelli di rilevazione Istat⁴¹ per le verifiche di rispettiva pertinenza.

Ai fini della determinazione del numero dei rilevatori ai quali conferire l'incarico, l'art. 11 del Regolamento di esecuzione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura ha previsto il criterio della numerosità aziendale e quello della dispersione territoriale; anche nell'indagine di copertura il fabbisogno delle risorse umane da impegnare sul territorio è stato determinato in base a criteri analoghi a quelli previsti dal citato art. 11, nella misura di un rilevatore ogni 150 aziende circa da rilevare.

A tal fine gli Uffici regionali e gli Uffici di censimento delle Regioni direttamente impegnate nell'indagine hanno richiesto la disponibilità degli aspiranti rilevatori a muoversi sul territorio di rispettiva competenza tenendo altresì in considerazione il fatto che uno stesso foglio di mappa non può essere suddiviso tra più rilevatori per non arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione sul campo.

La valutazione delle spese sostenute dalle Regioni per le operazioni relative all'indagine di copertura, è stata effettuata dall'Istat secondo parametri parzialmente differenti rispetto a quelli adottati nella valutazione dei piani di censimento regionali, in considerazione della diversa natura delle attività svolte dalle Regioni per l'indagine di copertura rispetto a quelle relative alla fase di rilevazione dei dati del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura.

Per la quantificazione delle spese connesse, sono stati presi in considerazione i principi stabiliti dall'art. 37 della legge n. 144/99 e dall'art. 20 del Dpr 197/2000, in base ai quali agli enti incaricati delle rilevazioni, compete un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in relazione al numero delle unità censite e alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale e alla dispersione territoriale. In relazione ai compiti attribuiti alle Regioni per lo svolgimento dell'indagine, sono state distinte le spese di carattere generale e quelle di rilevazione, relative alle attività svolte dagli Ucr.

Viceversa, ai rilevatori incaricati direttamente dall'Istat, operanti nelle Regioni Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sardegna, Puglia, è stato riconosciuto un compenso onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per unità censita e validata dall'Istat. I rilevatori hanno svolto l'incarico loro affidato per lo più tramite la tipologia del contratto di lavoro autonomo occasionale, scelto come strumento più idoneo per il breve lasso di tempo - un mese - previsto per lo svolgimento dell'indagine.

L'Istituto nazionale di statistica ha in particolare provveduto ad assumere direttamente, tramite contratto di lavoro autonomo occasionale 21 rilevatori⁴².

L'Istituto ha provveduto all'invio di schede anagrafiche/fiscali finalizzate all'acquisizione dei dati utili per la stipula dei contratti per i rilevatori selezionati e nominati dagli Uffici regionali interessati.

In base alla dichiarazione fatta dal rilevatore all'atto della compilazione della scheda anagrafico/fiscale, si è provveduto a stabilire quali tra le seguenti tipologie contrattuali utilizzare:


- attività di lavoro autonomo occasionale (art.81 comma 1 lett. I del Tuir n. 917/1986);
- attività di libera professione (art.49 comma 1 del Tuir n. 917/1986).

Una volta pervenute le schede sopra citate, i contratti sono stati integrati e completati con le informazioni anagrafiche e fiscali dei rilevatori, e dopo essere stati riprodotti in duplice copia, sono stati inviati agli stessi rilevatori per l'apposizione della firma.

⁴¹ Modelli Istat Cuecop 1 e Cuecop 1 agg., Cuecop 2 e Cuecop 3, Cuecop 3 agg.

⁴² Tali contratti di natura temporanea senza vincolo di subordinazione sono stati utilizzati dall'Istat per la prima volta in occasione dell'indagine pilota delle Forze lavoro dello scorso 2000.

Tavola 3 – Prospetto riepilogativo suddivisione territoriale degli organi di rilevazione



Capitolo 5 - Il sistema di controllo delle attività censuarie⁴³

1. Aspetti generali

Come già ricordato, la complessità delle operazioni connesse alla raccolta dei dati censuari ha richiesto non solo il concorso e la collaborazione di una molteplicità di organi di rilevazione ma anche un'articolazione operativa su più livelli territoriali. Per consentire all'Istat il controllo delle operazioni proprie di ciascuna fase, è stato predisposto un articolato sistema di monitoraggio per intervenire con tempestività e immediatezza nella risoluzione delle problematiche emergenti.

La funzione di monitoraggio ha risposto alle seguenti esigenze:

- conoscere in tempo reale lo stato dei lavori delle operazioni censuarie;
- operare un controllo quantitativo e qualitativo sul lavoro svolto;
- consentire interventi immediati per la risoluzione dei problemi riscontrati.

Le operazioni di monitoraggio espletate in occasione del censimento dell'agricoltura sono state particolarmente complesse, legate a momenti differenti e ad una rete territoriale molto articolata.

Le fasi temporali interessate sono state due: la prima, coincidente con il periodo compreso tra dicembre 1999 e maggio 2000, dedicata alla revisione degli schedari di base delle aziende agricole; la seconda, contestuale alla rilevazione censuaria vera e propria, dal 15 settembre 2000 (data di spedizione ai comuni del materiale censuario) al 31 marzo 2001 (fine delle operazioni di rilevazione).

Il censimento ha usufruito dell'affinamento delle tecnologie nel frattempo resesi disponibili, così che l'attività di monitoraggio è stata espletata anche grazie al contributo di mezzi telematici, in particolare tramite la rete Internet.

È stato creato un sistema complesso di collegamenti telematici tale da permettere a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di censimento di immettere ed utilizzare, in tempo reale, i dati utili alla gestione del monitoraggio. La disponibilità del mezzo telematico, utilizzato opportunamente tramite un apposito software predisposto dall'Istat, ha permesso di assicurare al sistema una serie di vantaggi sostanziali: a) facilità di immissione delle informazioni; b) disponibilità immediata delle informazioni imputate; c) possibilità di elaborare in tempo reale indicatori significativi utili per gli interventi del caso; d) costi contenuti.

L'utilizzazione telematica della rete di monitoraggio è stata però limitata dalla situazione di fatto esistente in diversi comuni italiani, in particolare quelli di minori dimensioni, i quali non hanno avuto la possibilità, per carenze di mezzi e tecnologie, di poter accedere ad Internet.

Tale situazione è stata superata affidando agli Ucp il compito di raccolta e immissione nel sistema telematico di tutte le notizie relative a quei comuni privi della possibilità, per vari motivi, di immettere i dati richiesti in rete.

La raccolta dei dati da parte dell'Ucp è stata assicurata per mezzo dell'invio periodico, da parte dei comuni che non utilizzavano il sistema telematico, di fax contenenti i dati richiesti dalla modulistica di monitoraggio predisposta dall'Istituto e disponibile su Internet. L'adozione di tale sistema misto ha permesso il superamento delle difficoltà tecniche derivanti dalla mancata disponibilità da parte di tutti i comuni italiani degli strumenti tecnici necessari.

⁴³ A cura di Nicola Rocco.

2. Il monitoraggio nella fase dell'aggiornamento degli schedari delle aziende agricole

In relazione alle due fasi temporali prima ricordate, si è avuta una partecipazione diversificata di organi e di uffici partecipanti alle operazioni di monitoraggio.

In particolare, durante la fase dell'aggiornamento delle liste delle aziende agricole non sono stati attivati i livelli territoriali regionali e quello provinciale relativo ai coordinatori intercomunali che, viceversa, sono stati costituiti ed attivati durante la fase di raccolta dei dati censuari.

La fase dell'aggiornamento degli schedari delle aziende agricole ha interessato tutti i comuni, a seconda della consistenza numerica delle aziende, per un periodo compreso tra il 1° dicembre 1999 e il 31 maggio 2000, data entro la quale gli stessi hanno spedito all'Istat il materiale raccolto.

In tale fase il sistema di monitoraggio approntato vedeva la partecipazione sia degli Ucc sia degli Ucp. L'attività di monitoraggio a livello comunale è stata realizzata mediante l'invio da parte dell'Istat agli Ucp competenti per territorio dei modelli contenenti l'indicazione del nominativo del referente per l'aggiornamento, del numero delle aziende agricole sottoposte ad aggiornamento e della relativa superficie totale, del numero dei modelli compilati⁴⁴.

In particolare, con un apposito modello⁴⁵ è stata dichiarata la fine delle attività di aggiornamento, oltre al numero delle aziende agricole esistenti alla data dell'aggiornamento e a quello dei modelli complessivamente compilati.

A livello provinciale gli Ucp hanno provveduto all'immissione nella rete telematica delle informazioni ricevute dagli Ucc relative ai modelli sopra ricordati.

Le attività di aggiornamento, così come disciplinate nelle indicazioni tecniche ed organizzative fornite con le circolari dell'Istituto, hanno comportato per la rete censuaria la necessità di affrontare una serie di problematiche che sono state risolte anche con l'ausilio dell'Istat. Infatti, a tal proposito l'Istat ha posto in essere un'attività di consulenza telefonica e corrispondenza che ha consentito di intervenire in situazioni di difficoltà e di assicurare criteri di omogeneità nella conduzione delle operazioni⁴⁶.

3. Il monitoraggio nella fase della raccolta dei dati

In forza delle specifiche competenze affidate alle Regioni in materia di agricoltura, l'Istat ha ritenuto di avvalersi dell'apporto e delle esperienze maturate dalle Regioni per completare nel migliore dei modi una rilevazione censuaria che per molti aspetti è risultata innovativa rispetto alle precedenti.

Strumento fondamentale dell'accordo strategico che ha fissato i limiti e le modalità collaborative, tra l'Istat e le Regioni, è stato il Protocollo d'intesa, nel quale sono stati fissati i criteri guida disciplinanti le materie oggetto di intervento da parte delle Regioni e le modalità in cui tale collaborazione poteva esplicarsi.

Nel Protocollo d'intesa un ruolo fondamentale è stato assegnato alla funzione di monitoraggio; funzione che, nell'architettura generale delle operazioni censuarie, ha visto nell'Ufficio di censimento regionale (Ucr) il proprio vertice a livello regionale e nel Comitato regionale di censimento (Ctr) l'organismo deputato ad assicurare il controllo e il buon andamento delle operazioni censuarie.

⁴⁴ Modelli Rapp 1, Rapp 2 e Rapp 3.

⁴⁵ Modello Rapp 3.

⁴⁶ L'assistenza fornita ha riguardato, in particolare, i seguenti aspetti dell'operazione censuaria: a) proroga dei termini della scadenza delle operazioni di aggiornamento; b) rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati e del trattamento dei dati personali; c) procedure di semplificazione dell'indagine e contenimento del fastidio statistico; d) fornitura di elenchi di conduttori agricoli da parte di organismi pubblici e privati; e) difficoltà di reperimento e di indicazione nei modelli dei dati catastali; f) modalità della corresponsione dei rimborsi da parte dell'Istat; g) compensi agli addetti alle operazioni di aggiornamento; h) rifiuto dei conduttori a fornire risposte agli organi censuari; i) aumento degli stanziamenti contributivi finanziari destinati alle operazioni di aggiornamento.

Tale compito è stato adempiuto attraverso la ricezione dei rapporti da parte degli Ucr e della predisposizione degli interventi presso gli organi censuari per risolvere le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nella raccolta dei dati.

La funzione di monitoraggio è stata inoltre esercitata in modo incisivo e diretto con la costituzione della rete regionale dei coordinatori intercomunali.

Questi ultimi, assieme ai responsabili provinciali, hanno affiancato la rete costituita dagli Ucp e dal referente provinciale dell'Istat nell'attività di assistenza prestata sia agli Ucc che direttamente alle imprese.

La rete costituita dai coordinatori intercomunali, infatti, partecipava direttamente delle attività di monitoraggio in quanto tra i compiti ad essa affidati vi era quello dei rapporti periodici da inoltrare ai rispettivi coordinatori provinciali, contribuendo così direttamente ad integrare e completare l'attività di monitoraggio complessivamente intesa.

Le attività di monitoraggio a livello comunale sono state rivolte:

- all'organizzazione della rete di rilevazione;
- all'attività di rilevazione;
- alla conclusione delle operazioni e all'invio del materiale.

In particolare, gli Ucc sono stati incaricati di trasmettere all'Istat le informazioni ricevute inserendo i dati nella rete Internet, utilizzando a tal fine il sistema già adottato in occasione del monitoraggio delle attività di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole.

Nel caso di mancato accesso ad Internet i dati sono stati trasmessi tramite fax al competente Ucp.

Per l'accesso al sito e dunque per procedere al monitoraggio telematico i Comuni hanno utilizzato la password loro assegnata per la fase di aggiornamento dello schedario Istat.

In caso di smarrimento di tale password è stato messo a disposizione dei Comuni un numero verde in grado di assegnare nuove password.

Il monitoraggio ha riguardato la comunicazione del numero dei rilevatori incaricati delle attività di rilevazioni e dei coordinatori comunali; la comunicazione del ricevimento da parte degli Ucc di tutto il materiale necessario alla conduzione della rilevazione sul territorio, il controllo dell'attività dei rilevatori presso le unità di rilevazione, in modo tale da verificare sul piano quantitativo l'evoluzione della rilevazione censuaria.

I coordinatori intercomunali, inoltre, erano tenuti a far pervenire con cadenza settimanale al responsabile provinciale rapporti sulla propria attività, contenenti il numero delle visite effettuate presso gli Ucc e i questionari controllati, nonché notizie relative agli aspetti tecnici della rilevazione.

Ogni responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali era tenuto ad inviare ogni 14 giorni, all'Ucp ed all'Ucr competente per territorio, una sintesi dei dati relativi all'attività dei coordinatori intercomunali

La fase di conclusione delle operazioni censuarie e di raccolta del materiale è stata anch'essa oggetto di specifico monitoraggio. Il responsabile dell'Ucc, al termine delle operazioni censuarie, ha curato l'invio all'Ucp competente per territorio, dell'apposito modello⁴⁷, sottoscritto dal responsabile dell'Ucc a fini di autocertificazione, con i dati finali del numero di questionari compilati.

Il monitoraggio delle attività censuarie a livello provinciale ha coinvolto differenti soggetti, nonché la costituzione ed il funzionamento degli Ucc. In particolare, i soggetti che hanno contribuito al monitoraggio del censimento a livello provinciale sono stati i coordinatori intercomunali, i loro

⁴⁷ Modello Istat Ril. 2.

responsabili provinciali e soprattutto gli Ucp, ferma restando l'attività di supervisione e di controllo esercitata dagli Ur tramite il referente provinciale dell'Istat.

Per adempiere alla funzione di monitoraggio, gli Ucp hanno provveduto in primo luogo all'inserimento, nel sistema informatico predisposto dall'Istat, delle seguenti tipologie di dati ricevuti dai Comuni :

- numerosità dei rilevatori e dei coordinatori comunali, ai fini della copertura assicurativa⁴⁸;
- attività di rilevazione, con l'eventuale comunicazione di conclusione delle attività⁴⁹;
- riepiloghi comunali sui risultati censuari⁵⁰.

Sulla base dei dati ricevuti (sia per via telematica che via fax) dagli Ucc, gli Ucp hanno valutato l'andamento della rilevazione nel territorio di propria competenza, anche sulla base dei rapporti inviati dai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali. Nei casi di disfunzioni, gli Ucp sono intervenuti per risolvere le problematiche tramite ispezioni presso l'Ufficio comunale interessato.

I dati del monitoraggio delle attività censuarie hanno infine trovato a livello territoriale regionale il loro momento di sintesi e di valutazione da parte degli Ucr e dell'Istat, attraverso i propri Uffici regionali.

Il responsabile dell'Ucr ha curato la sintesi dei dati di monitoraggio per sottoporli, accompagnati da eventuali valutazioni di merito, alla Commissione tecnica regionale, secondo le diverse scadenze definite dai singoli piani regionali.

L'Ucr ha, in particolare, valutato accuratamente e tempestivamente l'attività svolta dai coordinatori intercomunali e dai loro responsabili provinciali, favorendo la massima collaborazione tra questi ultimi e gli Ucp. Lo stesso ufficio ha poi valutato, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Ucp e d'intesa con l'Ur, le azioni più idonee allo scopo di risolvere le problematiche emergenti dall'andamento delle operazioni censuarie.

Tavola 4 – Prospetto riepilogativo sistema di monitoraggio

Fase censuaria	Informazioni monitorate
Aggiornamento schedari aziende agricole	<ul style="list-style-type: none"> - nominativo del referente per l'aggiornamento - numero delle aziende agricole sottoposte ad aggiornamento e relativa superficie totale - numero dei modelli compilati
Organizzazione rete di rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> - costituzione degli Ucc - numero dei rilevatori e dei coordinatori comunali - comunicazione di ricevimento da parte degli Ucc del materiale censuario
Attività di rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> - attività degli organi censuari provinciali e comunali - funzionamento degli Ucc - attività dei rilevatori presso le unità di rilevazione
Conclusione attività rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> - numero dei questionari compilati - risultati censuari

⁴⁸ Modello Istat Ril. 1.

⁴⁹ Modello Istat Ril. 2.

⁵⁰ Modello Istat Riep. 2.

L'Ucr infatti ha curato la messa in rete di alcuni modelli⁵¹ in sostituzione dei responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali che non hanno potuto provvedervi direttamente; tale soluzione, che ha modificato quanto a suo tempo indicato nel Piano di censimento generale, è stata adottata in relazione a nuove esigenze di carattere organizzativo.

Si ricorda infine che è stato compito dell'Ucr provvedere all'invio all'Istat, alle scadenze stabilite nel Piano di censimento generale, dei rapporti sullo stato di attuazione dei piani regionali, nonché sull'andamento delle attività di tipo facoltativo, se previste.

⁵¹ Modelli Istat Rpcic. 1.

Capitolo 6 - La tutela della riservatezza dei dati personali⁵²

1. La tutela della riservatezza nelle fasi della rilevazione censuaria

Il 5° Censimento Generale dell'Agricoltura è stato improntato alla garanzia della riservatezza dei dati personali durante tutte le fasi della rilevazione.

Le disposizioni contenute nella legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle dettate in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico dagli artt. 8 e 9 del dlgs n. 322/89 costituiscono i principi generali validi tanto per le persone fisiche, quanto per le persone giuridiche, sia per una rilevazione di carattere generale quale è il censimento, sia per qualsiasi altra indagine statistica che comporti la raccolta ed il trattamento di dati personali.

Tuttavia, la portata generale della rilevazione censuaria e la conseguente complessità dell'impianto normativo ed organizzativo del censimento hanno comportato, a partire dalla fase preparatoria dei relativi atti, la predisposizione di specifici accorgimenti diretti ad assicurare una maggiore tutela della riservatezza dei rispondenti.

Nei paragrafi successivi verranno analizzate dal punto di vista della tutela della riservatezza, tutte le fasi in cui si è sviluppata la rilevazione censuaria ed in particolare:

- la fase preliminare: stesura del Regolamento, predisposizione del questionario di censimento e della lettera informativa ai rispondenti;
- la fase di costituzione e di organizzazione degli uffici di censimento;
- la fase operativa: l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole e le operazioni di rilevazione censuaria;
- la fase di comunicazione e di diffusione dei dati.

2. La fase preliminare: stesura del Regolamento, predisposizione del questionario di censimento e della lettera informativa ai rispondenti

Uno degli adempimenti preliminari allo svolgimento delle operazioni censuarie, che peraltro ha costituito un passaggio normativo obbligato ai sensi dell'art. 37 della legge n. 144/99, è consistito nella redazione dello schema del Regolamento di esecuzione del censimento, rispetto al quale si è prestata particolare attenzione a che le disposizioni in esso contenute fossero perfettamente coerenti con la normativa sulla riservatezza. In tale ottica, di estrema importanza è stato il parere fornito dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 febbraio 2000: in particolare, il fatto che il Garante si sia espresso nel complesso in modo favorevole rispetto all'emanando Regolamento ha rappresentato una maggiore garanzia per i rispondenti circa la conformità della normativa censuaria agli adempimenti di legge in materia di riservatezza dei dati personali.

Il Regolamento ha quindi previsto che le operazioni di censimento si dovessero svolgere nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dal Dpr n.318/99 per il trattamento e la conservazione dei dati raccolti.

⁵² Paragrafi 1, 3, 4 e 5 a cura di Amalia Lulli. Paragrafi 2 e 6 a cura di Patrizia Pennese.

Si è fatto inoltre richiamo agli artt. 8 e 9 del dlgs n. 322/89 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico per ribadire l'obbligo di rispettarne le disposizioni da parte di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle operazioni di censimento, al fine di garantire la non identificabilità degli interessati.

Un ulteriore adempimento preliminare allo svolgimento della rilevazione è stato costituito dalla predisposizione del questionario e della lettera informativa da inoltrare ai soggetti rispondenti, al fine di renderli edotti circa i rapporti tra titolare, responsabile della rilevazione e soggetti cui le informazioni si riferiscono, ovvero circa i diritti e gli obblighi discendenti dal trattamento dei dati censuari.

In merito ai questionari di rilevazione, il Regolamento ha stabilito che solo i questionari predisposti dall'Istat potevano essere strumento per la raccolta dei dati censuari, essendo fatto divieto di utilizzare a tal fine modelli diversi da quelli forniti dall'Istituto. Tale disposizione deve essere letta nel senso che solo i suddetti questionari, predisposti con i dovuti accorgimenti in materia di riservatezza, anche alla luce dei rapporti intercorsi con il Garante e con gli altri enti istituzionali, potevano essere idonei a tutelare la riservatezza dei soggetti censiti.

Quanto alla lettera informativa, essa ha trovato fondamento nell'art. 10 della legge n. 675, in base al quale gli interessati devono essere preventivamente informati sulle finalità della richiesta dei dati, sulla natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento⁵³, sulle modalità del trattamento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, sull'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati stessi, sui diritti dell'interessato, nonché sul titolare e sul responsabile della rilevazione.

Tale obbligo di informativa è stato peraltro parzialmente assolto già in sede di emanazione del Regolamento di esecuzione, laddove sono stati previsti rispettivamente l'obbligo, a carico delle unità di rilevazione, di fornire tutte le informazioni richieste con il questionario, nonché la comunicazione preventiva alla generalità dei cittadini degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati, mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat a tutti i Comuni (art. 15).

3. La fase di costituzione e di organizzazione degli uffici di censimento

Agli uffici di censimento, ed in particolare agli Uffici comunali, è stato affidato il delicato compito di individuare le unità di rilevazione, di evitare che alcune di esse non venissero rilevate, nonché di collaborare con le stesse per garantire la completezza e l'esattezza delle risposte fornite.

Gli uffici di censimento hanno pertanto svolto un ruolo fondamentale per la sensibilizzazione delle unità di rilevazione, proprio nell'ottica di instaurare un rapporto di collaborazione delle unità stesse con i rilevatori, a beneficio del buon andamento delle operazioni censuarie e della qualità dei dati raccolti.

In particolare, data la complessità dell'indagine censuaria e ferma restando la titolarità della rilevazione riconosciuta istituzionalmente all'Istat, si è reso necessario procedere all'individuazione di più "responsabili" della rilevazione, in dipendenza delle varie fasi di competenza. In particolare, la responsabilità è stata attribuita, a livello centrale, alle competenti strutture dell'Istat, mentre, a livello

⁵³ I soggetti censiti erano tenuti a collaborare con l'Ucc, considerato che è stabilito un preciso obbligo di legge che ha imposto di "fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i modelli di rilevazione". Trattandosi di adempimento ad un obbligo stabilito dalla legge, qualora i soggetti da censire non avessero fornito le notizie ed i dati richiesti, ovvero li avessero forniti scientemente errati o incompleti, sarebbero incorsi nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del dlgs 322/89, espressamente richiamata dall'art. 15, comma 3, del Dpr 6 giugno 2000, n. 197. Trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria, laddove in passato essa aveva natura penale, perché la norma parlava di ammenda, suscettibile tra l'altro di essere aumentata in caso di recidiva (art. 18 Rdl 1285/1929). Sotto il profilo procedurale, la normativa vigente prevede che la contestazione dell'addebito debba essere preceduta da una diffida con la quale si invita alla compilazione del modello entro un breve termine, trascorso inutilmente il quale si procede alla contestazione mediante notifica all'interessato, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato in diffida.

regionale, provinciale e comunale, essa è stata attribuita ai diversi uffici di censimento in relazione ai rispettivi compiti connessi allo svolgimento delle diverse fasi di rilevazione.

Ai dirigenti degli uffici di statistica dei Comuni e delle Cciaa costituiti ai sensi del dlgs 6 settembre 1989, n. 322, è stata attribuita la qualifica di responsabile dell'ufficio di censimento e contestualmente di responsabile della rilevazione ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

I Comuni e le Camere di commercio che alla data del censimento non avevano costituito l'Ufficio di statistica in conformità alle disposizioni richiamate hanno provveduto ad istituire l'Ufficio di censimento comunale e provinciale, attribuendone ad un dipendente tecnicamente idoneo la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96.

Con la circolare n. 32 del 18 luglio 2000 sul *reperimento, conferimento incarico e trattamento giuridico ed economico dei rilevatori e coordinatori*, l'Istat ha inoltre specificato i compiti e i comportamenti dei coordinatori, dei rilevatori – entrambi, peraltro, aventi il ruolo di incaricati di un pubblico servizio - e di tutti gli incaricati del trattamento dei dati rispetto alle disposizioni sulla tutela delle riservatezza, sul segreto d'ufficio e sul segreto statistico.

Contestualmente, con le *linee guida* diramate dall'Istat il 21 ottobre 1999 sulla *predisposizione dei piani regionali e provinciali* e successivamente con le circolari n. 19 del 3 maggio 2000 e n. 21 dell'8 maggio 2000 relative all'*organizzazione e formazione regionale*, sono stati individuati ulteriori soggetti designati responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali nel corso delle operazioni censuarie. In particolare, si fa riferimento alla figura del *responsabile dell'Ufficio di censimento regionale* (Ucr) che si intende responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96, ai *coordinatori intercomunali* (Cic) e ai *responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali* (Rpcic) che sono stati nominati dai responsabili quali incaricati del trattamento.

Per tutti i soggetti sopra indicati, è stata ribadita la necessità del rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati trattati, di segreto statistico e di segreto d'ufficio nello svolgimento dei compiti loro affidati.

4. La fase operativa: l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole e le operazioni di rilevazione censuaria

Con la circolare n. 45 del 24 novembre 1999 riguardante il *piano di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole e le operazioni tecniche degli uffici di censimento*, l'Istat ha ribadito la responsabilità ai sensi della legge 675/96, per le fasi di rispettiva competenza previste dal piano di censimento, in capo ai responsabili degli Ucc. In particolare essi hanno dovuto garantire che l'aggiornamento avvenisse utilizzando soltanto i modelli predisposti dall'Istat e hanno dovuto provvedere alla custodia, in luogo non accessibile ad altre persone estranee al trattamento dei dati, delle informazioni trattate, assicurandone la trasmissione nei tempi e nei modi previsti dall'Istituto.

I responsabili, inoltre, hanno individuato e nominato gli incaricati del trattamento, impartendo loro le istruzioni tecniche al fine di consentire le elaborazioni di competenza nel rispetto della tutela della riservatezza. La nomina delle persone incaricate del trattamento ha riguardato tutti coloro che siano venuti in contatto in modo anche occasionale, in ragione della loro attività, con i dati nominativi delle liste delle aziende agricole da aggiornare. La circolare n. 45 ha sottolineato, in tale contesto,

l'opportunità che nell'atto di nomina fossero date istruzioni circa il trattamento, l'utilizzo e la conservazione delle liste, al fine di evitare l'accesso ai dati da parte di estranei.

La tutela della riservatezza dei dati trattati ha imposto, inoltre, che le operazioni di censimento si svolgessero nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Dpr 318/99 riguardante *l'adozione di specifiche misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali*.

In particolare, nella fase di trattamento dei dati dello schedario delle aziende agricole, specifiche indicazioni sono state fornite ai fini dell'estrazione dei dati dal Cd-rom contenente l'elenco delle aziende da aggiornare, dovendo il responsabile dell'Ucc sovrintendere all'intera operazione e curare che non venissero effettuati tentativi di appropriazione di dati diversi da quelli di propria competenza. Egli è stato anche responsabile della password fornita dall'Istat e della custodia del citato Cd-rom da restituire al termine delle operazioni di aggiornamento, insieme a tutto il materiale, compresi i modelli e i supporti informatici, utilizzati e non, forniti dall'Istituto per l'espletamento dell'attività di aggiornamento delle liste.

Con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2000 prot. 839 relativa alle *operazioni di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole* con particolare riguardo alla trasmissione del Cd multimediale, è stata prevista la possibilità per i Comuni di chiedere alle associazioni agricole, presenti sul territorio e autorizzate dai propri iscritti, gli elenchi nominativi di questi ultimi. A tal fine, è stata ricordata ai Comuni la necessità di comunicare alle predette associazioni il nominativo del responsabile della rilevazione censuaria al quale inviare i dati, nonché le misure di sicurezza adottate a protezione degli stessi ai sensi della legge 675/96 e del Dpr 318/99.

Ulteriori raccomandazioni al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti a tutela della riservatezza sono state infine genericamente richiamate nella circolare 14 del 22 marzo 2000 prot. 2334 relativa alla *fase di chiusura delle attività di aggiornamento*.

Naturalmente, anche per la fase di svolgimento delle operazioni censuarie vale quanto detto per la fase pre-censuaria di aggiornamento delle liste di aziende agricole, in tema di tutela della riservatezza dei dati raccolti.

Particolare attenzione, in tal senso, è stata prestata alle operazioni di chiusura delle attività censuarie e di trasmissione dei questionari ai centri di registrazione: per esse, infatti, con la circolare n. 53 del 22 dicembre 2000, è stato sottolineato l'assoluto rispetto dei principi e dei criteri stabiliti a tutela della riservatezza dalla legge 675/96 e dal Dpr 318/99, nonché in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico, dagli artt. 8 e 9 del dlgs n. 322/89. La massima attenzione è stata richiesta soprattutto per il confezionamento del materiale da spedire, distinguendosi fra i questionari d'azienda e il resto del materiale censuario, rispettivamente confezionati in pacchi separati, onde garantire la non identificabilità dei soggetti censiti.

5. La fase di comunicazione e di diffusione dei dati. La riservatezza dei dati d'impresa

I dati censuari sono sottoposti alla disciplina ordinaria del diritto di accesso alle informazioni statistiche ufficiali, di cui all'art. 10 del dlgs n. 322/89, e a quella in materia di segreto statistico, con alcune precisazioni per ciò che concerne la comunicazione⁵⁴ dei dati agli uffici del Sistema statistico nazionale. Secondo quanto già disposto in passato ed in coerenza con l'assetto delineato dal dlgs n. 322/89, la

⁵⁴ La comunicazione è stata indicata nel Regolamento di esecuzione del censimento con la denominazione "fornitura" in ossequio ad una terminologia tradizionalmente in uso nelle normative che disciplinano l'attività statistica ufficiale.

comunicazione dei dati in favore degli enti appartenenti al Sistan è stata disciplinata nell'art. 17 del Dpr 6 giugno 2000, n. 197 in modo tale da consentire una migliore e più opportuna utilizzazione dei dati censuari da parte degli stessi.

D'altra parte, una disciplina di maggior favore in materia di fornitura di dati agli organi Sistan si giustifica alla luce delle finalità perseguite con la costituzione del Sistema statistico nazionale stesso: si vuol dire, in altre parole, che, se il compito degli enti ed organismi appartenenti al Sistan consiste nel rilasciare al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale, quest'ultima deve promanare necessariamente da un'unica fonte dotata della massima attendibilità. Il Sistema statistico nazionale, appunto, sia pure quale organizzazione complessa e articolata a diversi livelli (nazionale, regionale, locale), rappresenta tale fonte, alla quale, tuttavia, deve essere riconosciuta una maggiore fruibilità del patrimonio informativo prodotto per lo svolgimento dei compiti ad essa demandati. Tali osservazioni sono tanto più valide se riferite ai dati censuari, i quali costituiscono una fonte di informazioni ineguagliabile per il dettaglio territoriale delle informazioni disponibili.

Ciò non toglie che l'interscambio dei dati in ambito Sistan debba avvenire nel rispetto della riservatezza dei dati personali raccolti ed, in particolare, del principio di non identificabilità degli interessati.

Sotto il profilo procedurale, dunque, la normativa censuaria ha previsto la possibilità, per l'Istat, di fornire i dati provvisori alle Regioni e alle Province autonome, dotate di un ufficio di statistica ai sensi dell'art. 5 del dlgs n. 322/89, che ne abbiano fatto motivata richiesta per esigenze di programmazione regionale.

In secondo luogo, il Regolamento ha stabilito – in deroga al principio di tutela del segreto statistico⁵⁵, in base al quale i dati possono essere esternati soltanto in forma aggregata - che l'Istat, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati, fornisca agli uffici di statistica che ne facciano motivata richiesta – in ogni caso, per il perseguimento di soli scopi statistici - i dati censuari definitivi, privi dei caratteri anagrafici relativi alle singole unità di rilevazione presenti sul territorio di rispettiva competenza, così da consentirne l'utilizzazione da parte delle amministrazioni interessate per elaborazioni statistiche di interesse istituzionale⁵⁶.

Inoltre, gli uffici di statistica hanno potuto ottenere anche la fornitura di dati relativi ai territori limitrofi rispetto a quelli di propria competenza, sebbene, anche in questo caso, sia stata ribadita la necessità che si tratti di informazioni che risultino indispensabili per lo svolgimento di compiti istituzionali.

Una volta ricevuti i dati, l'ufficio di statistica è stato investito della responsabilità della conservazione degli stessi e dell'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni, osservando le disposizioni di legge e quelle dettate dal codice deontologico a quel tempo in fase di approvazione. Lo stesso ufficio, inoltre, per tutelare la riservatezza delle informazioni assunte in occasione del censimento, non può fornire i dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza. In particolare, gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, una volta acquisiti i dati censuari individuali e privi dei caratteri anagrafici, diventano responsabili degli stessi anche nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, le quali possono richiedere particolari elaborazioni statistiche, ma non hanno titolo né a conoscere i predetti dati, né tanto meno a utilizzarli per fini amministrativi, secondo le regole del segreto statistico.

⁵⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 del dlgs n. 322/89, i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel Psn non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili. Non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone e di beni e gli atti certificativi di rapporti provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque, per tali dati e documenti vige, per gli addetti all'ufficio di statistica, l'ordinario regime del segreto di ufficio ed un sistema di accesso ai cittadini, presso le competenti amministrazioni, regolato dai principi della legge n. 241/90 e dalle relative norme di attuazione.

⁵⁶ La fornitura dei dati è avvenuta mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la spedizione.

Quanto alla diffusione dei dati del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, l'obiettivo principale che si è inteso perseguire è stato quello di fornire la massima informazione possibile, salvaguardando in ogni caso, oltre alla tempestività e alla qualità dell'informazione prodotta, la riservatezza dei soggetti censiti.

Più precisamente, i dati del censimento dell'agricoltura sono stati diffusi in modo tale da contemperare il fabbisogno informativo statistico nazionale ed internazionale con le regole stabilite a tutela della riservatezza dalla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal dlgs n. 322/89 e successive modifiche.

Pertanto, se, in via generale, i dati statistici, sono comunicati e diffusi solo in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, tuttavia, per soddisfare le esigenze informative censuarie, la normativa censuaria (art. 18 del Dpr n. 197/2000) ha previsto la possibilità di diffondere i dati – in particolare quelli relativi alla consistenza e alle principali caratteristiche delle unità produttive⁵⁷ - con un livello di disaggregazione inferiore alle tre unità, sempre che la disaggregazione risulti necessaria per soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale e la diffusione tenga conto dei limiti previsti dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni in materia di dati sensibili.

Tuttavia occorre sempre ricordare che l'obiettivo principale delle regole poste a tutela della riservatezza e dello stesso segreto statistico consiste nel garantire la protezione dell'informazione personale dalla possibile identificazione del soggetto a cui essa si riferisce, ovvero la considerevole riduzione di tale rischio.

Inoltre, per quanto riguarda le attività economiche, un ulteriore vincolo che si pone per garantire la riservatezza degli interessati è dato dal necessario rispetto delle norme vigenti in materia di segreto aziendale ed industriale.

In ragione di ciò e sul presupposto che l'attività statistica è finalizzata a rilevare fenomeni collettivi e non già individuali, in seno alla Sottocommissione *Diffusione dei risultati* appositamente costituita nell'ambito della Commissione di studio del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura è stato sollevato il problema della tutela di alcune categorie di dati, in virtù della loro più stretta attinenza con il segreto aziendale e industriale (*know how* e brevetti)⁵⁸.

In particolare, la Sottocommissione ha individuato alcuni tipi di dati in relazione ai quali non si è ritenuto opportuno consentire la diffusione con disaggregazione inferiore alle tre unità:

- notizie sul credito;
- adesione ad organismi associativi economici;
- modalità di vendita dei prodotti;
- contabilità aziendale.

La scelta dell'Istituto di non avvalersi della possibilità riconosciutagli dall'art. 18 del regolamento, peraltro adottata a maggior tutela dei rispondenti, si giustifica alla luce del fatto che tali dati sono stati ritenuti dalla citata Sottocommissione assimilabili *lato sensu* a quelli definiti dalla legge come

⁵⁷ Tali dati riguardano la consistenza delle unità produttive e le principali caratteristiche delle singole aziende, le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.

⁵⁸ Cfr. Bellitti, Giovanna, *La normativa vigente per la diffusione dei dati censuari*, documento presentato alla Sottocommissione diffusione costituita nell'ambito della Commissione di studio avente l'incarico di formulare proposte in merito agli aspetti metodologici tecnici ed organizzativi del 5° Censimento generale dell'agricoltura 2000.

“sensibili”⁵⁹, in quanto potenzialmente lesivi, oltre che del principio di non identificabilità degli interessati, anche e soprattutto del segreto industriale ed aziendale.

Non rientrano, infine, tra i dati tutelati dal segreto statistico, pur rimanendo assoggettati alla normativa generale in materia di riservatezza, le informazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tali dati, a ragione del sistema di pubblicità cui sono soggetti, non devono necessariamente essere sottoposti a trattamenti finalizzati ad assicurare la non identificabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Si può sostenere, pertanto, che i principali criteri di diffusione adottati sono sostanzialmente quattro:

- focalizzazione dell'attenzione sull'obiettivo di non identificabilità;
- necessità di oscuramento, qualora vi sia identificabilità, per analisi qualitative del dato;
- possibilità di scendere al di sotto delle tre unità nel caso in cui l'esigenza informativa risponda a richieste di carattere internazionale, nazionale e comunitario;
- possibilità di scendere al di sotto della soglia delle tre unità nel caso di informazione pubblica, ossia contenuta in pubblici registri.

6. Gli interventi del Garante

Lo svolgimento delle operazioni censuarie e ancor prima la predisposizione degli atti normativi per l'esecuzione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, nonché l'anagrafe delle aziende agricole sono stati oggetto di interesse da parte del Garante per la protezione dei dati personali, i cui pareri devono ritenersi fondamentali in quanto, pur avendo carattere generale in materia di agricoltura, hanno evidenziato principi generali applicabili in ambito censuario. Gli interventi del Garante in materia di agricoltura sono stati principalmente i seguenti:

a) *Diffusione dei dati del censimento dell'agricoltura e accesso alle banche dati delle associazioni di categoria*

Il Garante in occasione del parere sullo *schema di regolamento* di esecuzione del censimento dell'agricoltura formulato il 29 febbraio 2000, sia pure nell'ambito di un complessivo giudizio favorevole allo schema di regolamento, ha formulato alcune osservazioni.

In particolare, l'attenzione del Garante si è appuntata sull'art. 18 (diffusione dei dati) per meglio ricordarlo con l'art. 9 del dlgs 6 settembre 1989, n. 322, in tema di tutela del segreto statistico, in modo da precisare la natura dei dati che l'Istat avrebbe reso disponibili.

Nel parere, inoltre, il Garante coglieva l'occasione per fornire alcune indicazioni in merito alla possibilità per i soggetti appartenenti al Sistan di semplificare le operazioni del censimento, raccogliendo i dati censuari direttamente dalle associazioni di categoria degli agricoltori. L'Autorità rilevava che le modalità di esecuzione non avrebbero contrastato, in linea generale, con la tutela della riservatezza, ad eccezione della possibilità di venire a conoscenza di informazioni sensibili, quali quelle relative all'adesione di talune aziende a determinate associazioni sindacali di categoria (art. 22, comma 1, legge n. 675/96).

Il Garante ipotizzava, pertanto, l'inserimento nell'emanando Regolamento di una norma che regolasse tale forma di raccolta direttamente presso le associazioni di categoria, in modo da permettere la possibilità di usufruire di informazioni delle aziende agricole iscritte, possibilità che in base all'attuale

⁵⁹ Il termine "sensibili" è stato adoperato per indicare tali categorie di dati che tuttavia differiscono, almeno in parte, da quelli che la legge n. 675/96 individua come dati sensibili (art. 22). A tal proposito, si ricorda che la legge sulla privacy non individua in modo specifico dati sensibili relativi alle persone giuridiche. Sull'argomento cfr. Bellitti, Giovanna *La normativa vigente per la diffusione dei dati censuari*, cit.

normativa risulta preclusa. Le associazioni, alle quali sarebbe stata richiesta la fornitura dei dati, sarebbero state comunque soggette agli obblighi previsti in presenza di dati di natura sensibile: acquisizione del consenso degli interessati e rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche generali del Garante.

In merito al consenso il Garante ha osservato che, nel caso di appartenenza ad associazioni di categoria a carattere sindacale o politico, esso può essere non richiesto necessariamente in forma specifica, potendo derivare anche dal più generale consenso eventualmente manifestato dagli interessati al momento dell'adesione alle finalità e agli scopi statutari dell'associazione⁶⁰.

In relazione all'eventualità di diffondere dati con aggregazioni in numero inferiore alle tre unità, va precisato che tale possibilità è da ritenersi una mera ipotesi connessa alla struttura del fenomeno economico osservato, considerato che l'analisi statistica non esamina fenomeni individuali, bensì collettivi. L'applicazione nel caso di un censimento della regola di aggregazione abitualmente seguita dall'Istituto per le pubblicazioni, potrebbe infatti determinare l'oscuramento di buona parte del patrimonio informativo, in considerazione della forte frammentazione territoriale delle unità produttive agricole.

Per quanto riguarda la possibilità di raccolta di alcuni dati direttamente da parte delle associazioni di categoria, è stato specificato che l'intervento di queste associazioni sarebbe stato solo eventuale e comunque limitato alla fase pre-censuaria di aggiornamento delle liste.

Infine, non è stata ritenuta conferente l'osservazione in base alla quale i dati raccolti mediante le associazioni di categoria potessero essere considerati sensibili, in quanto i dati richiesti dal questionario non rientravano tra quelli di cui all'art. 22 della legge 675/96, escludendo la possibilità che il fatto di aver reperito i dati mediante un'associazione di categoria potesse equivalere a trasformarli in sensibili, in quanto rivelatori di orientamenti politici o sindacali degli aderenti.

b) Anagrafe delle aziende agricole e carta dell'agricoltore: privacy anche per le persone giuridiche

In occasione di un parere fornito sullo schema di regolamento che istituisce l'anagrafe delle aziende agricole e la carta dell'agricoltore, il Garante ha ribadito l'importante principio che la privacy vale anche per le persone giuridiche⁶¹. Ciò non significa che le relative informazioni siano soggette ad una limitata conoscibilità, ma semplicemente che devono essere trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

L'Autorità, infatti, ha osservato che la gestione delle informazioni relative a persone fisiche e giuridiche, comprese le imprese operanti nel campo agroalimentare, forestale e della pesca, comporta l'utilizzazione di dati personali, rientrando pertanto nell'ambito di applicazione della legge 675/96.

Tale legge, pur non ostacolando la raccolta di informazioni, relative anche allo svolgimento di attività economiche delle persone giuridiche, richiede che vengano individuati chiaramente, soprattutto in presenza di consistenti flussi informativi, i tipi di dati che possono essere trattati e il loro ambito di conoscibilità nella sfera pubblica e privata. La legge 675/96 presuppone, inoltre, il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza in relazione alle funzioni istituzionali perseguite dai soggetti pubblici interessati.

Pur condividendo le finalità di interesse pubblico connesse all'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole, l'Autorità ha ritenuto opportuno che venisse meglio precisato se i soggetti legittimati a

⁶⁰ Relativamente, invece, all'obbligatoria autorizzazione al trattamento dei dati da parte di una legge che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico, il Garante sottolineava come la comunicazione dei dati da parte delle associazioni di categoria non fosse prevista neanche nel Programma statistico nazionale e che pertanto necessitava della procedura alternativa prevista dal dlgs 135/99 nel caso in cui non vi fosse una specifica legge di autorizzazione.

⁶¹ Si veda, al proposito, Garante per la protezione dei dati personali: newsletter del 17 maggio 1999. *La privacy anche per le persone giuridiche non significa limitata conoscibilità delle informazioni ma regole nella gestione dei dati.* <http://www.privacy.it/newsletter>.

consultare l'anagrafe, potessero accedere o meno ad alcune o a tutte le informazioni raccolte, individuando anche informazioni coperte da segreto aziendale e industriale. Pertanto il Garante ha ritenuto opportuno individuare le finalità per le quali i dati così acquisiti potevano essere utilizzati.

Nel parere si ricordava, inoltre, che, nell'anagrafe, l'indicazione dell'eventuale ente associativo delegato dall'azienda, costituisce dato "sensibile" quando sia idonea a rilevare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere politico o sindacale e come tale richiede, per essere trattata, particolari garanzie da parte dei soggetti pubblici.

c) Anagrafe delle aziende agricole: limiti all'accesso ai dati raccolti a fini statistici

Un altro parere è stato fornito dal Garante su richiesta del Ministero dell'industria in merito ad uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di acquisizione e di aggiornamento delle informazioni da inserire nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (Rea) riguardanti gli esercenti le attività agricole⁶².

L'Autorità ha stabilito, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 675/96, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di accedere ai dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole. Altri limiti all'accesso possono derivare dalle disposizioni relative alla tutela delle notizie raccolte tramite indagini statistiche.

Le informazioni acquisite dalla banca dati possono riguardare le persone, i beni o gli atti certificativi che provengono da registri, elenchi o documenti pubblici. Al contrario restano escluse dalle operazioni di acquisizione dei dati le ulteriori informazioni raccolte a fini statistici, sottoposte dal dlgs 281/99 ad un particolare regime di tutela.

Il Garante, infine, ha sottolineato l'esigenza che il trattamento delle informazioni destinate a confluire nella banca dati del Rea sia sottoposto all'adozione delle misure minime di sicurezza di cui al Dpr 318/99.

Tavola 5 – Prospetto riepilogativo interventi del Garante per la protezione dei dati personali

Pareri e newsletter	Ambito	Principi desumibili
Parere del 29 febbraio 2000	<ul style="list-style-type: none"> - raccolta dei dati - consenso - diffusione 	<ul style="list-style-type: none"> - semplificazione delle operazioni censuarie tramite la raccolta dei dati direttamente dalle associazioni di categoria - non è necessaria la richiesta in forma specifica - precisazione sulla natura dei dati disponibili
Newsletter del 17 maggio 1999	<ul style="list-style-type: none"> - applicabilità della legge alle imprese - anagrafe delle aziende agricole 	<ul style="list-style-type: none"> - tutela della riservatezza anche per le persone giuridiche - accesso alle informazioni e segreto aziendale
Newsletter del 26 aprile 2000	<ul style="list-style-type: none"> - modalità di acquisizione e aggiornamento delle informazioni nel Rea 	<ul style="list-style-type: none"> - limiti all'accesso (tutela delle notizie raccolte tramite indagini statistiche) - rispetto delle misure minime di sicurezza

⁶² Si veda, al proposito, Garante per la protezione dei dati personali: newsletter del 26 aprile 2000. *Via libera del Garante alla banca dati delle aziende agricole.* <http://www.privacy.it/newsletter>.

APPENDICE

Parte Prima Disposizioni sul 5° Censimento Generale dell'Agricoltura

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l' Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99

Art. 37.

(Disposizioni in materia di censimenti).

1. L'Istat provvede all'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) dei dati elementari non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì: a) l'attribuzione agli organismi del Sistan, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico; b) il conferimento da parte degli organismi del Sistan, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; c) le modalità di assunzione da parte dell'Istat e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie; d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale; e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.

3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'Istat delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni.

4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.

Dpr 6 giugno 2000 n. 197 - Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, ai sensi dell'art.37 della legge 17 maggio 1999, n.144

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

Il seguente regolamento:

Titolo I

OBIETTIVI E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art.1

(Obiettivi)

1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di:

- a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico;
- b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento Cee 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal Regolamento Cee n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni;
- c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai sensi del regolamento Cee n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art. 2

(Campo di osservazione del censimento)

1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune:

- a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;
- b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.

Art. 3

(Unità di rilevazione)

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti

non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.

2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 4

(Localizzazione delle unità di rilevazione)

1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel Comune in cui è ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel Comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.

2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attività dell'azienda stessa, nonché i locali adibiti anche ad attività gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

Titolo II

MODELLO DI RILEVAZIONE

Art. 5

(Questionari del censimento)

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione.

2. È fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'Istat.

Titolo III

ORGANI E OPERAZIONI DEL QUINTO CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Art. 6

(Organi di censimento)

1. L'Istat, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del Sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché dell'Ufficio di statistica dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'Istat può, altresì, avvalersi degli altri enti ed organismi del Sistema statistico nazionale.

3. Agli uffici di statistica dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle Comunità montane.

4. I Comuni e le Cciaa che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalità.

5. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle Cciaa, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle Province autonome e della Regione.

6. Nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal Protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-Regioni e l'Istat approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle Regioni e della Province autonome nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute.

7. Ove si verificano, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 7

(Operazioni censuarie)

1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'Istat ai sensi dell'articolo 15, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. L'Istat definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1.
3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'Istat.
4. L'Istat per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.
5. L'Istat può definire, per alcune particolari unità di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.
6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei Comuni e delle Cciaa predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria, in conformità a quanto previsto dalle direttive impartite dall'Istat. Detti uffici segnalano al Prefetto o al Sindaco eventuali disfunzioni o irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresì, dell'Ufficio di statistica dell'Unioncamere e delle Commissioni tecniche di censimento istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura.
7. I Prefetti ed i Sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 8

(Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole)

1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalità indicate dall'Istat, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'Istat.

Titolo IV

RILEVATORI, COORDINATORI E COORDINATORI INTERCOMUNALI

Art. 9

(Trattamento giuridico ed economico)

1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda.
2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale.

3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato dagli enti di cui al comma 1 in base ai criteri contenuti nelle istruzioni diramate dall'Istat, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, tenendo conto del contributo erogato dall'Istat ai sensi degli articoli 20 e 21 e delle misure unitarie indicate nelle istruzioni diramate dall'Istituto stesso.

4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al Protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, comma 6 o in conformità all'articolo 11, comma 3.

Art. 10

(Requisiti)

1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 5.

3. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.

4. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.

5. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, è stipulata dall'Istat.

Art. 11

(Conferimento dell'incarico)

1. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun Comune, un rilevatore, secondo le modalità indicate nei commi successivi. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unità di rilevazione, i Comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unità da censire inferiore, comunque non minore a 100.

2. I Comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unità da censire, l'incarico di coordinatore è affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori è proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non può essere comunque superiore a dieci in ciascun Comune. Nei Comuni con meno di 600 unità da censire la funzione di coordinatore è svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

3. Gli enti e gli organismi del Sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, in base alle modalità stabilite da apposita circolare dell'Istat.

4. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e procede alla loro selezione.

5. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori è disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10.

6. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Art.12

(Compiti dei rilevatori)

1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti.
2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.
3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori.
4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda.
5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 13

(Compiti dei coordinatori)

1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attività loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'Istat.
2. I coordinatori intercomunali svolgono le attività di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'Istat, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati.
3. I coordinatori degli uffici di censimento delle Cciao svolgono le attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'Istat.

Titolo V

PERSONALE DELL'ISTAT E DELLE CCIAA

Art. 14

(Assunzioni e collaborazioni professionali)

1. L'Istat e le Cciao, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di personale secondo le modalità stabilite dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n.144, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformità agli ordinamenti di ciascun ente.

Titolo VI

TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 15

(Obbligo di risposta)

1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun Comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat.
2. È fatto obbligo al legale rappresentante delle unità da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione.
3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.

4. Qualora i conduttori non risiedano nel Comune di censimento e nello stesso Comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istat mediante apposite circolari.

5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'Istat, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalità del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.

Art. 16

(Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati)

1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.

Art. 17

(Fornitura di dati)

1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'Istat può fornire alle Regioni ed alle Province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unità di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi eventualmente indicati dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

3. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 18

(Diffusione dei dati)

1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'Istat è autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unità produttive, nonché alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19

(Comunicazione e pubblicità)

1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.
2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'Istat al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.
3. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 15, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) e i), e 21, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

(Contributo forfettario)

1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie è corrisposto dall'Istat un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unità censite, alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale ed alla dispersione territoriale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonché delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.

Art. 21

(Gestione dei fondi e oneri finanziari)

1. L'Istat è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 20, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari. Il saldo è corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'Istat.
2. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'art. 6, comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. Gli enti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.
4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'Istat.
5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento Cee n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43;

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo;

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è quindi necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

considerando che il carico di lavoro degli Stati membri e della Commissione nell'espletamento di questo compito deve essere ridotto il più possibile;

considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le analoghe indagini sulle strutture già effettuate;

considerando che, nel decidere le caratteristiche da esaminare occorre far sì che il carico di lavoro delle persone interessate dall'indagine sia il più ridotto possibile;

considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere regolarmente ad indagini statistiche nelle aziende agricole che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita o oltrepassa determinati limiti fisici;

considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni attendibili a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma generale o per campione casuale, a condizione che i risultati dei campioni siano attendibili ai vari livelli di aggregazione necessari;

considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine generale) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/1990 e il 1999/2000, occorre tener conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) riguardanti l'attuazione di censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000;

considerando che per l'esigenza delle politiche agricole occorre mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

considerando che è opportuno agevolare l'attuazione di adeguate procedure che consentano alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare in modo ottimale le statistiche elaborate in base a dati raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

considerando che i dati individuali sono coperti da segreto statistico;

considerando che, per la realizzazione di un nuovo sistema di utilizzazione delle indagini e di diffusione dei relativi risultati, occorre:

— prendere in considerazione la posizione dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica per quanto riguarda l'elaborazione di una regolamentazione sulla riservatezza dei dati;

— assicurare una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Commissione la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare esigenze della Comunità; che è quindi opportuno prevedere un contributo comunitario alla realizzazione di tale programma;

considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente mediante il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/Cee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità, gli Stati membri effettuano nel periodo dal 1988 al 2007 indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate «indagini». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

Art. 2

1. Gli Stati membri effettuano, secondo le raccomandazioni della Fao riguardanti i censimenti mondiali dell'agricoltura, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, e tra il 1° dicembre 1998 e il 1° marzo 2001, rispettivamente, un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Tali indagini riguardano l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000. Tuttavia, nell'indagine di base del 1989/1990, gli Stati membri possono utilizzare indagini a campione casuale, in appresso denominate «indagini a campione» per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

2. Gli Stati membri possono altresì differire la realizzazione dell'indagine di base del 1989/1990 di un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso, oltre all'indagine di base effettuano anche un'indagine a campione su uno degli anni di messa a coltura 1989 o 1990.

Art. 3

1. Le seguenti indagini (indagini intermedie) sulla struttura delle imprese agricole sono effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini generali o di indagini per campione, rispettivamente:

- a) tra il 1° dicembre 1992 ed il 1° marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993),
- b) tra il 1° dicembre 1994 ed il 1° marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995),
- c) tra il 1° dicembre 1996 ed il 1° marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).
- d) tra il 1° dicembre 2002 e il 1° marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003);
- e) tra il 1° dicembre 2004 e il 1° marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005);
- f) tra il 1° dicembre 2006 e il 1° marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007).

Art. 4

1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

- le regioni di cui all'articolo 8,
 - le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),
 - le «zone d'obiettivo» ai sensi del regolamento (Cee) n. 2052/88 e della decisione 94/197/Ce della Commissione (unicamente per l'indagine di base 1999/2000);
- e, nella misura in cui siano localmente importanti:

- le «zone agricole svantaggiate» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/Cee e le «zone di montagna» ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,
 - gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/Cee,
 - gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte a campione.

Art. 5

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «azienda agricola», una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;
- b) «superficie agricola utilizzata», l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

Art. 6

1. L'indagine riguarda:

- a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;
- b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

2. Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 per cento o meno del reddito lordo standard (RLs) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/Cee, del paese interessato.

3. Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite.

Art. 7

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo. Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione. Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (Sali) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della «superficie agricola utilizzata». Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.

Art. 8

1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini M6 dal 1993 al 2007 sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.

2. Nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche relative all'indagine di base 1999/2000, gli Stati membri possono, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, a ricorrere ad indagini a campione casuale per talune caratteristiche. Gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche dell'indagine, anche essere autorizzati ad utilizzare, per talune caratteristiche e a decorrere dall'indagine del 1997, informazioni già esistenti provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche.

3. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriali a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o almeno per zona di obiettivo.

4. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di indagini e di altre unità territoriali sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

Art. 9

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle indagini sul proprio territorio, ed in particolare:

- a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
- b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veritiere; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

Art. 10

1. Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti, delle indagini a campione in forma di dati individuali per azienda, secondo la procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominata «progetto Eurofarm». Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard Eurofarm siano completi e plausibili, applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee in stretta collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri; per il controllo dei dati individuali essi utilizzano anche le tabelle di controllo di cui al punto 9 dell'allegato II.

Art. 11

1. Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Art. 12

1. Nell'ambito del progetto Eurofarm, l'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine. Le modalità pratiche di tale diffusione sono fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

Art. 13

1. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1992, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del progetto Eurofarm. Essa propone gli adeguamenti necessari del presente regolamento.

Art. 14

1. Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3, vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 Ecu per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:

- 100 mila Ecu per il Lussemburgo,
- 500 mila Ecu per il Belgio e la Danimarca,
- 600 mila Ecu per la Svezia,
- 700 mila Ecu per i Paesi Bassi,

- 700 mila Ecu per la Finlandia,
- 1 milione e 100 mila Ecu per l'Irlanda,
- 1 milione e 300 mila Ecu per il Regno Unito,
- 1 milione e 400 mila Ecu per l'Austria,
- 2 milioni Ecu per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

Per gli Stati membri che realizzano un censimento generale (indagine esaustiva) nel 1999/2000 di tutte le aziende agricole, esaminando tutte le caratteristiche necessarie, gli importi suddetti sono aumentati del 50 per cento. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

2. L'importo massimo annuale di riferimento finanziario per lo sviluppo, il mantenimento, gli adeguamenti necessari e la gestione del progetto Eurofarm, inclusa la diffusione dei risultati, è pari a:

- 480 mila Ecu per l'anno 1989,
- 440 mila Ecu per l'anno 1990,
- 240 mila Ecu per l'anno 1991,
- 80 mila Ecu per gli anni dal 1992 al 1998,
- 700 mila Ecu per gli anni 1999 e 2000,
- 550 mila Ecu per gli anni dal 2001 al 2010.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

Art. 15

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio; in questo caso, la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che essa ha deciso. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Art. 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Parte Seconda
Atti di regolamentazione ed organizzazione del
5° Censimento Generale dell'Agricoltura

Ai	Sindaci
Agli	Uffici di statistica dei Comuni
Ai	Segretari generali delle Cciao
Agli	Uffici di statistica delle Cciao di statistica dell'Unioncamere
Ai	Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano
Agli	Uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano
Al	Presidente della Regione autonome Valle d'Aosta
Al	Servizio sistema statistico della Regione autonoma Valle d'Aosta
Agli	Uffici Regionali dell'Istat
Al	Servizio coordinamento della rete territoriale

Oggetto: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura. Costituzione degli uffici di censimento ed aggiornamento dello schedario delle aziende agricole.

L'Istituto, con le lettere del 30 luglio 1999, n. 8240, e del 6 agosto 1999, n. SP/1309.99, ha fornito rispettivamente ai Comuni ed alle Camere di commercio alcune informazioni preliminari sull'imminente avvio delle operazioni relative ai censimenti generali degli anni 2000 e 2001, di cui all'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n.144.

Questa circolare costituisce il primo atto dispositivo con il quale si dà inizio alle operazioni censuarie, a cominciare dall'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, fase preliminare del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura che, com'è noto, avrà come data di riferimento l'autunno del 2000.

I prossimi censimenti rappresentano non soltanto un momento di particolare impegno per le strutture comunali e camerali, chiamate a svolgere importanti ruoli di rilevazione e monitoraggio, ma anche una straordinaria occasione per lo sviluppo della funzione statistica a livello locale, di cui le amministrazioni potranno beneficiare da diversi punti di vista: migliore conoscenza delle caratteristiche del proprio territorio, sostegno documentato alla definizione delle linee di politica locale, fornitura di informazione statistica ai soggetti privati, eccetera. D'altra parte, sempre più frequentemente, normative nazionali e comunitarie richiedono l'utilizzo di indicatori di carattere statistico per la programmazione degli interventi e, in questa ottica, i censimenti generali rappresentano lo strumento più adatto per derivare le necessarie informazioni riferite a porzioni territoriali dettagliate. Peraltro, diversamente da quanto avvenuto in passato, le nuove basi territoriali che l'Istat sta predisponendo saranno le stesse per i censimenti agricolo, demografico ed economico.

Le attività previste per i prossimi mesi vanno quindi inquadrare nel contesto dell'intera tornata censuaria del biennio 2000-2001: di conseguenza, è importante che le decisioni di carattere organizzativo che saranno adottate da parte dei Comuni e del sistema camerale per adempiere gli impegni censuari siano definite in un'ottica pluriennale, volta a valorizzare le professionalità presenti in sede locale e ad assicurare quanto più possibile l'efficacia e la continuità dell'attività degli uffici di censimento.

L'Istat si sta orientando in direzione analoga ed ha previsto per questo il rafforzamento dei propri uffici regionali.

Si forniscono di seguito le indicazioni necessarie alla costituzione degli uffici comunali e provinciali di censimento e alcune informazioni sulle attività da svolgere per l'aggiornamento dello schedario delle

aziende agricole. Indicazioni più dettagliate di carattere tecnico, organizzativo e finanziario saranno fornite successivamente. Si fa presente, infine, che per lo svolgimento delle operazioni finalizzate all'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, demandate agli uffici di censimento comunali e camerali, l'Istat, in base a quanto disposto dall'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, erogherà contributi forfetari per ogni unità lavorata, i cui importi e modalità di corresponsione saranno resi noti in seguito.

1. Organizzazione censuaria per la fase di aggiornamento delle liste delle aziende agricole

L'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è l'organo del Sistema statistico nazionale cui compete il compito di effettuare il 5° Censimento Generale dell'Agricoltura e di sovrintendere alle relative operazioni, compresa la fase di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole.

Per effettuare l'aggiornamento, l'Istat si avvale:

- degli *Uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano*, che, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, esercitano, tra l'altro, le funzioni di uffici regionali dell'Istat e di uffici di censimento provinciali;
- del *Servizio sistema statistico della Regione Valle d'Aosta*, che esercita le funzioni di Ufficio di censimento provinciale;
- dell'*Ufficio di statistica dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere)*, che ha il compito di collaborare con l'Istat nel monitoraggio della rete censuaria a livello provinciale.
- degli *Uffici di censimento provinciali*, costituiti presso le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura;
- degli *Uffici di censimento comunali*.

Le strutture dell'Istat impegnate nell'attività di aggiornamento sono:

- la *Direzione centrale delle statistiche su istituzioni ed imprese*, nel cui ambito opera il *Servizio censimenti economici e archivi (Cea)*, alla quale fa suo capo la responsabilità tecnico-scientifica dell'operazione, nonché il compito di sovrintendere e di coordinare le attività degli organi censuari;
- la *Segreteria centrale del Sistan*, nel cui ambito operano il *Servizio coordinamento rete territoriale dell'Istat (Crt)* e gli *Uffici regionali dell'Istat (Ur)*, alla quale competono la gestione e il monitoraggio della rete censuaria.

L'Istat è titolare, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni dei trattamenti dei dati personali connessi al censimento, incluso quello dell'aggiornamento delle liste delle aziende agricole; tale rilevazione è compresa nel programma statistico nazionale. Il dirigente del Servizio Cea è responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, del trattamento dei dati personali a livello centrale. I responsabili degli uffici di censimento, costituiti secondo quanto indicato successivamente, sono anche responsabili del trattamento dei dati personali a livello locale, ai sensi della citata disposizione.

2. Aggiornamento delle liste delle aziende agricole

La prima fase del censimento dell'agricoltura è rappresentata dall'aggiornamento delle liste delle aziende agricole, stabilito anche dal Regolamento Cee n. 571/88. Esso verrà effettuato nel periodo 15 novembre 1999 – 15 maggio 2000 a cura dei Comuni, i quali sono chiamati ad aggiornare ed integrare lo schedario predisposto dall'Istat che, diversamente da quanto avvenuto in occasione del censimento del 1990, contiene già indicazioni utili per l'individuazione delle aziende cessate e di quelle di nuova costituzione.

L'operazione di aggiornamento, utile anche per la costituzione del registro statistico delle unità operanti in agricoltura, prevista dal Regolamento europeo n. 2186/93 del Consiglio, riveste un'importanza fondamentale per la qualità della rilevazione censuaria del 2000, in quanto consentirà all'Istat di

mettere a disposizione dei Comuni liste aggiornate delle aziende agricole da censire, presupposto essenziale per migliorare la qualità della rilevazione e per organizzare l'attività dei rilevatori sul territorio.

Il piano per l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, con l'illustrazione dettagliata dei compiti dei diversi organi censuari, sarà inviato entro la metà di novembre. Le caratteristiche tecniche dell'operazione di aggiornamento dello schedario sono state analizzate dall'apposita Commissione di studio istituita presso l'Istat, alla quale partecipano, tra gli altri, i rappresentanti dei Comuni e del sistema camerale. Inoltre, l'Istat ha condotto due rilevazioni pilota sull'argomento, che hanno dimostrato la fattibilità tecnica delle operazioni e fornito indicazioni per rendere più agevole l'attività dei Comuni.

Per ciò che concerne il sistema camerale, la collaborazione con l'Istat sperimentata in occasione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi ha fornito indicazioni estremamente utili per l'organizzazione della rete da impiegare nella fase di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole.

Per agevolare l'adozione di appropriate misure organizzative da parte dei Comuni e delle Cciaa, si segnala che il numero di aziende agricole per le quali è necessario effettuare l'aggiornamento può essere valutato approssimativamente sulla base della loro numerosità censita, a livello comunale, nel 1990. A tale numerosità va aggiunta una quota di circa il 30% di "posizioni incerte", individuate sulla base dei principali archivi amministrativi aggiornati al 1997 e al 1998, le quali andranno analizzate puntualmente, insieme alle posizioni riferite alle aziende di nuova costituzione, di cui l'Istat non ha notizia.

3. Costituzione ed organizzazione degli uffici di censimento

3.1. Uffici di censimento comunali (Ucc)

Per garantire le opportune prestazioni della rete censuaria è necessario che i Comuni provvedano al più presto alla costituzione degli Uffici di censimento comunali (Ucc), anche in attesa dell'adozione del regolamento, in corso di definizione, previsto dalla citata legge 144/99.

La qualifica di Ufficio di censimento comunale spetta agli uffici di statistica dei Comuni, costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai dirigenti di tali uffici è attribuita la qualifica di responsabile dell'Ufficio di censimento e l'incarico di responsabile della rilevazione ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Ove non sia stato costituito l'ufficio di statistica in conformità alle disposizioni citate, il Comune provvede ad istituire l'Ufficio di censimento comunale, attribuendone la responsabilità ad un dipendente tecnicamente idoneo, cui compete la responsabilità delle attività censuarie, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

I Comuni che hanno partecipato alla fase long-form del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 681, possono attribuire la qualifica di Ufficio di censimento comunale agli uffici già costituiti per lo svolgimento delle operazioni previste dalla normativa citata.

Per assicurare un efficiente svolgimento delle attività di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, l'Istat ha necessità di conoscere tempestivamente alcune informazioni relative alle risorse umane e tecnologiche che ciascun Comune potrà mettere a disposizione dell'Ufficio di censimento. Di conseguenza, non appena il Comune avrà costituito tale ufficio dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio regionale dell'Istat (Ur) competente per territorio, inviando via fax il modello Cost1 (all. 1) debitamente compilato. Nel caso di mancato invio di tali informazioni, le prossime comunicazioni relative alle operazioni censuarie ed il relativo materiale saranno inviati al responsabile dell'ufficio di statistica comunale, se esistente, o al Sindaco.

Ciascun Ur, ricevuti i prospetti suddetti, immetterà i dati in essi contenuti nel sistema informativo dell'Istat.

3.2. Uffici di censimento provinciali (Ucp)

Analogamente, è necessario che le Camere di commercio avviino al più presto le operazioni di costituzione degli Uffici di censimento provinciali (Ucp), anch'essi organi censuari ai sensi del regolamento, in corso di definizione, previsto dalla citata legge 144/99.

La qualifica di Ufficio di censimento provinciale spetta agli uffici di statistica delle Camere di commercio, costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il dirigente dell'Ucp risponde dell'attività censuaria direttamente al Segretario generale. Ai dirigenti dei suddetti uffici è attribuita la qualifica di responsabile dell'Ufficio di censimento provinciale e l'incarico di responsabile della rilevazione ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Le Camere di commercio che non abbiano costituito l'ufficio di statistica in conformità alle disposizioni richiamate provvedono ad istituire l'Ufficio di censimento provinciale, attribuendone ad un dipendente tecnicamente idoneo la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, le funzioni di Ufficio di censimento provinciale sono esercitate dai rispettivi uffici di statistica, il cui dirigente riveste, altresì, la qualifica di responsabile della rilevazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

La qualifica di Ufficio di censimento provinciale può essere attribuita agli uffici già costituiti per lo svolgimento delle operazioni del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Non appena la Camera di commercio avrà costituito l'Ufficio di censimento provinciale dovrà darne comunicazione all'ufficio regionale dell'Istat (Ur) competente per territorio, inviando via fax il modello Cost2 (All. 2) debitamente compilato. Nel caso di mancato invio di tali informazioni, le prossime comunicazioni relative alle operazioni censuarie verranno inviate al responsabile dell'ufficio di statistica della Camera di commercio, ove esistente, o al Segretario generale.

Ciascun Ur, ricevuti i modelli suddetti, immetterà i dati in essi contenuti nel sistema informatico dell'Istat.

Gli Uu.rr. trasmetteranno a ciascun Ucp le informazioni relative alla costituzione degli Ucc relativi al territorio di propria competenza. Gli Ucp dovranno sollecitare la costituzione degli Ucc, in modo da assicurare la realizzazione della rete censuaria nel più breve tempo possibile.

3.3. Assistenza agli uffici di censimento

L'assistenza ai Comuni e alla Camere di commercio nella fase di costituzione degli uffici di censimento è affidata, in primo luogo, agli Uffici regionali dell'Istat. I Comuni e le Camere di commercio che desiderino chiarimenti e informazioni sulle procedure da adottare possono rivolgersi, a partire dal mese di novembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 15,00, al numero verde 167278268, il quale provvederà ad indirizzare la chiamata all'ufficio regionale dell'Istat competente per territorio. Per motivi organizzativi, le chiamate devono essere effettuate da un impianto di rete fissa e non da telefoni cellulari.

In occasione dell'avvio delle attività di aggiornamento, verrà inviato agli organi di rilevazione, insieme con le istruzioni, un Cd multimediale contenente ulteriori informazioni. Verrà inoltre predisposto, nel sito Internet dell'Istat (www.Istat.it), un apposito supporto informativo attraverso il quale sarà possibile ottenere informazioni utili sulla preparazione dei censimenti generali degli anni 2000-2001.

4. Compiti degli uffici di censimento nella fase di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole

Fatte salve le specifiche istruzioni che verranno fornite con successive circolari e, ove previsto, nel corso di apposite riunioni, si descrivono qui di seguito alcune indicazioni essenziali circa i compiti degli uffici interessati alle operazioni di aggiornamento delle liste delle aziende agricole.

4.1. Compiti degli Uffici di censimento comunali

Gli Uffici di censimento comunali hanno il compito di effettuare, per la porzione di territorio di propria competenza, l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole fornito dall'Istat. In particolare, gli Ucc:

- partecipano alle riunioni di istruzione volte ad illustrare le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni di aggiornamento dello schedario;
- a partire dalle liste fornite dall'Istat, individuano le aziende agricole, forestali e zootecniche ancora esistenti, quelle non più esistenti e quelle di nuova costituzione;
- per le aziende ancora esistenti e per quelle di nuova costituzione forniscono le informazioni richieste negli appositi modelli forniti dall'Istat;
- collaborano con gli altri Comuni nei quali rientrano terreni appartenenti ad aziende il cui centro aziendale è collocato nel territorio di propria competenza, allo scopo di fornire una visione coerente ed integrata delle diverse situazioni aziendali;
- collaborano con gli altri Comuni nei quali sia collocato il centro aziendale di soggetti che possiedono terreni nel territorio di propria competenza, allo scopo di fornire una visione coerente ed integrata delle diverse situazioni aziendali;
- compilano modelli riassuntivi per consentire di valutare la copertura del territorio comunale sulla base delle informazioni relative alle singole aziende agricole;
- forniscono periodicamente agli Ucp competenti per territorio le informazioni necessarie per il monitoraggio delle operazioni di aggiornamento;
- al termine delle operazioni, curano la trasmissione all'Istat del materiale raccolto, secondo le istruzioni che saranno a suo tempo fornite;
- svolgono le altre attività loro affidate dall'Istat.

Per agevolare l'attività degli Ucc, l'Istat ha predisposto un apposito software per la compilazione dei modelli di rilevazione su supporto informatico. Tale software consente, tra l'altro, di verificare l'esistenza di eventuali errori e di facilitare la compilazione dei modelli riepilogativi. Benché i Comuni siano liberi di scegliere le modalità operative di compilazione dei modelli, si sottolinea l'importanza di impiegare, per ragioni di efficienza organizzativa, il software già predisposto dall'Istat. Qualora il Comune opti per tale soluzione, il compenso forfettario erogato dall'Istat comprenderà una quota aggiuntiva destinata al rimborso delle spese per la registrazione dei dati su supporto informatico.

I responsabili dell'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole:

- provvedono all'espletamento delle operazioni previste dalle apposite circolari dell'Istat, rispettando le modalità ed i tempi indicati dal calendario delle attività;
- assicurano che le informazioni raccolte siano utilizzate unicamente per fini statistici;
- riportano i dati raccolti esclusivamente sui modelli predisposti dall'Istat;
- effettuano le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni sul segreto d'ufficio e sul segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni. In proposito, i responsabili:
 - provvedono alla custodia delle informazioni e adottano le misure di sicurezza organizzative e tecnologiche necessarie ad evitare che persone estranee al trattamento dei dati abbiano accesso a questi ultimi;
 - individuano e nominano gli incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le istruzioni tecniche ed organizzative che consentano di effettuare le elaborazioni nel rispetto della tutela della riservatezza. Gli incaricati sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono anche vincolati al segreto d'ufficio.

L'Istat, in qualità di titolare della rilevazione, effettua ispezioni presso gli uffici di censimento per verificare il rispetto di tali disposizioni.

4.2. Compiti degli Uffici di censimento provinciali

Gli Uffici di censimento provinciali accertano la regolare e tempestiva esecuzione delle operazioni di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole da parte dei Comuni, in modo da garantirne il completamento entro i termini previsti. Inoltre, gli Ucp collaborano con l'Istat nella organizzazione

degli incontri finalizzati a fornire agli Ucc le istruzioni necessarie allo svolgimento delle operazioni di aggiornamento.

In particolare, gli Ucp:

- partecipano alle riunioni di istruzione volte ad illustrare le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni di competenza degli Ucp;
- verificano che i Comuni rientranti nel territorio di propria competenza adottino gli atti necessari alla costituzione degli Uffici di censimento comunali (Ucc);
- organizzano, d'intesa con gli uffici regionali dell'Istat, apposite riunioni di istruzione per i Comuni rientranti nel territorio di propria competenza, nel corso delle quali funzionari dell'Istat illustreranno le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni da svolgere a cura degli Ucc;
- nel corso delle operazioni di aggiornamento, ricevono dagli Ucc rientranti nel territorio di propria competenza rapporti periodici sull'avanzamento dei lavori e provvedono ad immettere nel sistema informativo dell'Istat i relativi dati sintetici. La trasmissione dei dati all'Istat avverrà unicamente attraverso la rete internet: di conseguenza, è necessario che ciascun Ucp sia in grado di collegarsi a tale rete e di trasmettere i dati richiesti;
- segnalano agli Uffici regionali dell'Istat le situazioni che dovessero pregiudicare l'efficace svolgimento delle operazioni di aggiornamento, per consentire di adottare le azioni necessarie;
- curano le altre attività volte ad assicurare il buon andamento delle operazioni di aggiornamento in ambito provinciale.

4.3. Compiti dell'ufficio di statistica dell'Unioncamere

L'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), facente parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del Dpcm del 12 ottobre 1995, ha il compito di collaborare con l'Istat nel monitoraggio della rete degli Uffici di censimento provinciali. In particolare:

- collabora con l'Istat e con le Camere di commercio nell'organizzazione delle riunioni di istruzione volte ad illustrare le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni di competenza degli Ucp;
- verifica che le Camere di commercio adottino gli atti necessari alla costituzione degli Uffici di censimento provinciali e allo svolgimento dei compiti loro affidati;
- segnala all'Istat le situazioni che dovessero pregiudicare l'efficace svolgimento delle operazioni di aggiornamento, per consentire di adottare le azioni necessarie;
- cura le altre attività volte ad assicurare il buon andamento delle operazioni di aggiornamento in ambito provinciale.

4.4. Compiti degli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dell'ufficio regionale dell'Istat sono svolte dai rispettivi uffici di statistica. Sulla base dei piani provinciali di censimento concordati con l'Istat, gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano possono svolgere ulteriori attività, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

4.5. Compiti degli uffici dell'Istat

Gli Uffici regionali dell'Istat (Ur):

- coordinano le operazioni di aggiornamento nel territorio di competenza;
- sovrintendono alle attività svolte dagli Ucp;
- collaborano con le Camere di commercio e con l'Ufficio di statistica dell'Unioncamere nell'organizzazione delle riunioni di istruzione volte ad illustrare le caratteristiche tecniche ed organizzative delle operazioni di competenza degli Ucp e degli Ucc;
- prestano assistenza tecnica e organizzativa agli Ucc;
- svolgono attività ispettiva;

- trasmettono al Servizio coordinamento della rete territoriale (Crt) della Segreteria centrale del Sistan i rapporti periodici sullo svolgimento delle operazioni di aggiornamento nel territorio di competenza;
- svolgono le altre azioni necessarie ad assicurare il buon andamento delle operazioni stesse.

La Direzione centrale delle statistiche su istituzioni e imprese sovrintende e coordina le attività di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, avvalendosi in particolare del Servizio censimenti economici e archivi (Cea). Per l'attività di monitoraggio si avvale del Servizio coordinamento della rete territoriale (Crt) della Segreteria centrale del Sistan.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti agli Uffici regionali dell'Istat secondo le modalità indicate nella presente circolare.

Il Presidente

Ai Signori Sindaci
Agli Uffici di statistica dei Comuni
Agli Uffici di statistica delle Cciao
All' Ufficio di statistica di Unioncamere
Al Servizio sistema statistico della Regione autonoma Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento
All' Istituto di statistica della Provincia Autonoma di Bolzano - Astat

Oggetto: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura del 2000. Piano di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole. Disposizioni relative alle operazioni tecniche degli Uffici di censimento. Monitoraggio e contributi finanziari.

L'Istituto nazionale di statistica, con circolare n. 38 prot. 10465 del 15.10.99, ha fornito agli organi censuari le istruzioni relative alla attivazione, costituzione ed organizzazione degli Uffici di censimento ai fini dello svolgimento dell'attività di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole.

Con la presente circolare si richiamano i principi generali del Piano di aggiornamento dello schedario di cui sopra (inviato in un plico a parte con nota prot. n. 11609 del 16 novembre 1999), in cui sono dettagliate le operazioni tecniche che devono essere svolte dagli Uffici di censimento dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa), e si precisano i principali aspetti tecnici e metodologici riguardanti le operazioni di aggiornamento.

Come indicato nella citata circolare n.38/1999, l'attività di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, stabilita dal Regolamento Cee n. 571/88, costituisce la prima fase del quinto censimento dell'agricoltura, che ha la finalità di fornire un'informazione esaustiva ed aggiornata sulla situazione del settore agricolo, come previsto dall'art. 37 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e di assolvere agli obblighi conoscitivi comunitari, tra cui la realizzazione dell'archivio delle aziende agricole, ai sensi del Regolamento n. 2186/93 del Consiglio dell'Unione europea.

1. Campo di osservazione e modelli per l'aggiornamento

1.1. Campo di osservazione

Il campo di osservazione del censimento dell'agricoltura comprende tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte. Con il termine azienda agricola si intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore-coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata.

1.2. Individuazione dell'unità di rilevazione

Nel Piano di aggiornamento sono indicati i criteri e le modalità per l'individuazione della unità di rilevazione, operazione che deve essere effettuata dal Comune, anche con riferimento ai fogli di mappa catastale in cui ricade il centro aziendale o, in mancanza di esso, la maggior parte delle particelle costituenti la superficie totale aziendale.

Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attività dell'azienda stessa. In esso possono essere comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei

prodotti, quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo e quelli adibiti anche ad attività gestionali.

1.3. Obiettivi dell'operazione di aggiornamento

Gli obiettivi primari dell'operazione di aggiornamento sono:

- la compilazione di liste esaustive di aziende agricole esistenti nei diversi territori comunali;
- l'individuazione dei conduttori delle aziende agricole da sottoporre ad intervista in occasione della rilevazione censuaria;
- la fornitura di informazioni utili per una valutazione della dispersione territoriale delle aziende agricole sia in ambito comunale che extracomunale;
- la fornitura di elementi utili per la referenziazione dei centri aziendali nei fogli di mappa catastali.

1.4. Modelli per l'espletamento delle attività di aggiornamento

Gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti attraverso un impianto metodologico che consente di rilevare, con la modulistica di seguito indicata, l'insieme delle informazioni che si riferiscono a ciascuna azienda esistente. La raccolta di tutte le informazioni comporta come risultato la configurazione dell'unità lavorata nel territorio di competenza, che determina la corresponsione del contributo di cui al successivo paragrafo 6. Ne consegue che solo la integrale e puntuale compilazione della modulistica sotto indicata assicura la completezza dell'informazione relativa alle aziende agricole esistenti.

Nel Piano sono riportate le istruzioni per la corretta compilazione dei seguenti modelli e la sequenza delle operazioni da eseguire:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Mod. Istat Ceagr 101 | <i>Elenco delle aziende agricole da aggiornare contenute nello schedario Istat 1990</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 101bis | <i>Azienda agricola contenuta nello schedario Istat ed ancora esistente</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 101Agg | <i>Azienda agricola di nuova costituzione</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 102 | <i>Elenco dei soggetti presenti in altri archivi e non individuati tra i conduttori delle aziende agricole dello schedario Istat</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 201 | <i>Elenco delle aziende agricole situate in questo Comune e con terreni situati anche in " Provincia di ", " Comune di..... "</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 202 | <i>Elenco delle superfici appartenenti ad aziende agricole non situate in questo foglio di mappa catastale</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 301 | <i>Riepilogo delle superfici del foglio di mappa catastale</i> |
| - Mod. Istat Ceagr 302 | <i>Riepilogo comunale delle superfici</i> |

In merito alla compilazione dei modelli, si sottolinea l'importanza dell'utilizzo del software predisposto dall'Istat per la registrazione dei dati su supporto informatico. Tale software, come ricordato nella citata circolare n.38/1999, consente, tra l'altro, la verifica automatica degli errori e facilita la redazione dei riepiloghi.

2. Calendario delle operazioni

Le operazioni di aggiornamento devono svolgersi nei tempi indicati dal Piano e dalle comunicazioni che l'Istat fornirà nel corso dell'espletamento delle attività. Attualmente sono previste le seguenti date per l'inizio e la conclusione delle operazioni, la quale avviene con la trasmissione all'Istat del materiale, differenziate per classi di Comuni:

Svolgimento delle operazioni di aggiornamento

<i>Comuni fino a 500 aziende</i>	<i>1 dic. 1999 – 15 mar. 2000</i>
<i>Comuni da 501 a 2mila aziende</i>	<i>1 dic. 1999 – 15 apr. 2000</i>
<i>Comuni con più di 2mila aziende</i>	<i>1 dic. 1999 – 15 mag. 2000</i>

Trasmissione del materiale all'Istat

<i>Comuni fino a 500 aziende</i>	<i>entro il 31 mar. 2000</i>
<i>Comuni da 501 a 2mila aziende</i>	<i>entro il 30 apr. 2000</i>
<i>Comuni con più di 2mila aziende</i>	<i>entro il 31 mag. 2000</i>

3. Compiti tecnico-operativi degli organi di censimento

I compiti operativi dei Comuni e delle Camere di commercio sono fissati dalla citata circolare n. 38/1999 e sono dettagliati, sotto il profilo tecnico, dal Piano di aggiornamento. Di seguito si forniscono, per alcuni dei suddetti compiti, le opportune specificazioni ed integrazioni.

Si ricorda, peraltro, che per lo svolgimento di tali attività è garantita l'assistenza del numero verde 800 (già 167) – 278268, operativo dall'inizio del corrente mese di novembre, e che ulteriore documentazione relativa all'attività di aggiornamento può essere reperita nel sito internet www.Istat.it, unitamente alle informazioni di carattere generale sul censimento dell'agricoltura.

3.1. Attività dei Comuni

Le operazioni principali a carico degli Uffici comunali di censimento (Ucc) sono:

- l'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche risultanti nello schedario Istat. A tale fine gli Ucc potranno utilizzare anche un apposito elenco, predisposto dall'Istat, di soggetti risultanti in archivi e/o registri di fonte amministrativa che non è stato possibile individuare tra i conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche presenti nello schedario;
- l'indicazione, per ciascuna azienda agricola risultante "ancora esistente" e "di nuova costituzione", dell'ubicazione del centro aziendale o, in assenza di esso, della località dove ricade il maggior numero di particelle dei terreni costituenti l'azienda agricola. Per le aziende "ancora esistenti" dovranno essere aggiornati ed eventualmente integrati i dati prestampati a cura dell'Istat;
- l'indicazione, per ciascuna azienda agricola "ancora esistente" e "di nuova costituzione", delle superfici ricadenti nel Comune di aggiornamento, distintamente per i terreni situati nello stesso foglio di mappa catastale del centro aziendale e per quelli ricadenti in altri fogli di mappa del Comune stesso e in altri Comuni, con la specificazione, per ciascuna superficie, del numero complessivo delle particelle catastali che la costituiscono;
- la trasmissione di fogli informativi circa la presenza di aziende che possiedono terreni in altri Comuni;
- la compilazione dei riepiloghi delle superfici di foglio di mappa catastale e delle superfici comunali;
- la verifica del grado di copertura territoriale comunale raggiunto dal complesso delle superfici delle aziende agricole individuate;
- la partecipazione alle riunioni di istruzione organizzate dagli Uffici di censimento provinciali (Ucp), per la quale l'Istat rimborserà le spese di riunione per un solo funzionario, secondo le modalità ed i parametri seguiti in occasione di tutte le altre rilevazioni statistiche;
- la redazione dei rapporti di inizio, stato di avanzamento e conclusione dell'attività di aggiornamento delle aziende agricole, secondo quanto indicato nel paragrafo 4.

3.2. Attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Gli Uffici di censimento provinciali (Ucp), costituiti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura secondo le modalità previste dalla citata circolare n.38/1999, allo scopo di illustrare le modalità tecniche dell'operazione di aggiornamento, organizzeranno riunioni di istruzione per gli Ucc

del territorio di competenza. Tali riunioni saranno organizzate d'intesa con l'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio.

Gli Ucp cureranno l'organizzazione delle riunioni prendendo contatti con gli Ucc e mettendo a disposizione i locali e gli strumenti necessari per la illustrazione del Piano e la presentazione del software di aggiornamento appositamente predisposto dall'Istat.

Gli Ucp acquisiranno dai Comuni le informazioni relative all'inizio, allo svolgimento ed alla fine delle operazioni di aggiornamento delle aziende agricole e ne cureranno l'inoltro all'Istat, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.

Gli Ucp forniranno agli Ucc ogni forma di supporto necessario alla migliore riuscita delle operazioni di aggiornamento. In allegato alla presente (Allegato 1) sono riportati gli elenchi ed i recapiti delle Cciao per l'attività di aggiornamento delle aziende agricole.

4. Attività di monitoraggio e verifica dell'attività di aggiornamento

Il monitoraggio viene effettuato dagli Ucp ricorrendo alla rete telematica Internet, tramite un software appositamente predisposto dall'Istat. Sotto il profilo degli adempimenti, il sistema di monitoraggio, delineato nel Piano, si sostanzia nelle seguenti operazioni.

Da parte degli Ucc:

- trasmissione via fax, non appena avviati i lavori secondo il calendario sopra riportato, all'Ucp competente per territorio dell'apposito modello Istat Rapp1 (Allegato 2), nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la data effettiva di "inizio delle attività" ed il nominativo del referente per l'aggiornamento;
- trasmissione via fax, entro i giorni 1 e 15 di ogni mese, all'Ucp competente per territorio dell'apposito modello Istat Rapp2 (Allegato 3) contenente il numero delle aziende agricole sottoposte ad aggiornamento e la relativa superficie totale, nonché il numero dei modelli compilati secondo le istruzioni riportate nel Piano;
- trasmissione via fax, al termine delle operazioni di aggiornamento entro le date sopra indicate, all'Ucp competente per territorio dell'apposito modello Istat Rapp3 (Allegato 4), nel quale viene dichiarata la data di fine delle attività, oltre al numero definitivo delle aziende agricole esistenti all'aggiornamento ed a quello dei singoli modelli complessivamente compilati;
- invio all'Istat dell'originale del modello Istat Rapp3, debitamente sottoscritto dal responsabile dell'Ucc, unitamente a tutto il materiale relativo all'attività di aggiornamento delle liste delle aziende agricole, secondo le istruzioni che saranno successivamente comunicate dall'Istat.

Da parte degli Ucp:

- immissione nella rete telematica delle informazioni ricevute dagli Ucc relative ai modelli Istat Rapp1 e Istat Rapp3;
- immissione nella rete, entro i giorni 5 e 20 di ogni mese, delle informazioni relative al modello Istat Rapp2. L'immissione dei dati nella rete telematica avverrà ricorrendo all'apposito software realizzato dall'Istat e attraverso la rete Internet, secondo le modalità che saranno indicate successivamente.

5. Indagini di qualità

La qualità dell'informazione statistica è elemento fondamentale di ogni rilevazione ed assume importanza particolare in occasione dei censimenti. Al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo del censimento sin dalla fase di aggiornamento delle liste delle aziende agricole, l'Istat ha predisposto un programma di controlli di qualità che prevede, tra l'altro, la conduzione di indagini di verifica relative alle operazioni in questione effettuate dai singoli Comuni e di cui saranno fornite successive informazioni con apposita circolare.

6. Contributi finanziari per l'attività di aggiornamento

I contributi erogati ai Comuni ed alle Camere di commercio per le attività censuarie sono stabiliti sulla base della normativa vigente e delle caratteristiche tecniche delle operazioni. Essi hanno carattere "forfettario" e, in quanto tali, sono onnicomprensivi "delle spese di aggiornamento", oltre che delle "spese generali e di coordinamento tecnico", nonché delle ritenute e degli oneri riflessi previsti dalle norme di legge per i pagamenti eventualmente effettuati dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I criteri e i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione dei contributi agli Ucc sono i seguenti: commisurazione ad entità definite, numerabili e verificabili (cioè le aziende "lavorate", che corrispondono alle aziende individuate complessivamente come esistenti nei modelli 101bis e 101Agg e, quindi, da intervistare nel corso del censimento); differenziazione del contributo in funzione della tipologia del territorio e della complessità delle aziende. Detto contributo è, altresì, comprensivo delle spese generali. Sulla base di tali criteri sono state definite le seguenti classi, differenziate in base alla numerosità delle aziende presenti nei diversi Comuni:

CLASSI DI COMUNI		CONTRIBUTO PER UNITÀ LAVORATA
1-300	aziende	5.000
301-500	aziende	6.500
501-700	aziende	6.800
701-1000	aziende	7.100
1001-1500	aziende	9.000
Oltre 1500	aziende	12.100

Ai Comuni che – in ragione del numero di aziende presenti sul territorio, ovvero per modificazioni intervenute rispetto alla lista delle aziende agricole trasmessa dall'Istat - forniranno un numero di unità lavorate inferiori a 65, sarà comunque assicurato un contributo minimo di lire 320 mila.

A tutti i Comuni verrà erogata un'anticipazione corrispondente al 50 per cento del contributo totale, calcolato provvisoriamente in base al numero delle aziende contenuto nello schedario trasmesso dall'Istat; il saldo, che sarà calcolato sulla base del numero effettivo delle aziende individuate come esistenti e, quindi, aggiornate, verrà corrisposto dopo la fine dei lavori di aggiornamento e al termine delle operazioni di verifica e controllo, anche qualitativo, che saranno svolte dall'Istat, effettuando gli opportuni conguagli.

Per i Comuni che utilizzeranno il software appositamente predisposto, il quale consente un notevole risparmio dei tempi di elaborazione, è prevista l'erogazione di un contributo aggiuntivo, secondo quanto già preannunciato nella citata circolare n.38/1999, pari a Lire 500 ad azienda aggiornata e registrata informaticamente.

Per gli Ucp i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del contributo a favore delle Cciao sono costituiti dal numero degli Ucc rientranti nel territorio di competenza, dalla dimensione dell'attività di coordinamento tecnico da svolgere e dalle spese generali. Di conseguenza, a ciascun Ucp verrà corrisposto un contributo onnicomprensivo calcolato sulla base dei seguenti elementi:

NUMERO DI UCC	SPESE GENERALI	COORDINAMENTO	CONTRIBUTO PER CIASCUN UCC DI COMPETENZA
1-25	2.500.000	1.000.000	50.000
26-50	2.500.000	1.500.000	50.000
51-100	2.500.000	2.000.000	50.000
101-150	2.500.000	2.500.000	50.000
151-200	2.500.000	3.000.000	50.000
oltre 200	2.500.000	3.500.000	50.000

Per le Cciaa, l'anticipazione sarà pari al 50 per cento dell'importo totale del contributo corrispondente alla classe di numerosità degli Ucc di competenza; il saldo verrà corrisposto dopo la fine dei lavori di aggiornamento e al termine delle operazioni di verifica e controllo, anche qualitativo, che saranno svolte dall'Istat, effettuando gli opportuni conguagli.

L'accredito del contributo, sia per i Comuni che per le Cciaa, sarà effettuato utilizzando, rispettivamente, le coordinate postali e bancarie normalmente utilizzate dall'Istat in occasione delle altre rilevazioni. Nel caso in cui dette coordinate abbiano subito variazioni, oppure l'ente locale non abbia intrattenuto precedenti rapporti con l'Istat, si prega di voler comunicare, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, le necessarie informazioni all'Istat – Servizio Ragioneria/c – Via Balbo 16 – 00184 Roma – per via postale, oppure al Fax n. 0646732538, utilizzando il modello Istat Cearag 1 allegato alla presente circolare (Allegato 5).

7. Norme tecniche per l'utilizzazione del prodotto informatico

Con la citata nota prot. n. 11609 del 16.11.1999 l'Istat, oltre a provvedere alla trasmissione del materiale necessario all'attività di aggiornamento, ha preannunciato l'invio del Cd Rom contenente l'elenco delle aziende da aggiornare ed il software per la lavorazione informatizzata dell'aggiornamento.

In ordine alle norme tecniche di utilizzo degli strumenti informatici si fa rinvio al Piano di aggiornamento, nonché alle istruzioni contenute nel Cd Rom stesso.

In allegato alla presente (allegato 6) si trasmette, in busta chiusa intestata al responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della L. n. 675/1996, la password che consente l'accesso ai dati personali delle aziende da aggiornare di pertinenza di ciascun Comune. Qualora il responsabile del trattamento dei dati non fosse stato ancora designato, la busta deve essere custodita dal Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi della lettera d), art. 1, della citata Legge n. 675/1996.

L'invio della password viene effettuato separatamente dalla trasmissione del Cd Rom in questione, al fine di garantire al massimo la riservatezza dei dati personali in esso contenuti e di assicurare il rispetto degli obblighi di custodia e le limitazioni di accesso agli stessi, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 8 e 9.

Ai Comuni sforniti di lettore di Cd Rom, gli Uffici regionali dell'Istat competenti per territorio forniranno, a richiesta, floppy disk contenenti il software e l'elenco delle aziende agricole da aggiornare.

8. Compiti del responsabile dell'attività di aggiornamento e degli incaricati del trattamento dei dati

I responsabili degli Ucc sono responsabili, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, della riservatezza dei dati personali, per le fasi di rilevazione di rispettiva competenza previste dal piano di censimento, secondo le modalità già specificate nella citata circolare n. 38/1999.

In particolare, i responsabili di detti Uffici devono garantire che l'aggiornamento avvenga utilizzando soltanto i modelli predisposti dall'Istat e devono provvedere alla custodia, in luogo non accessibile ad altre persone estranee al trattamento dei dati, delle informazioni trattate, assicurandone la trasmissione nei tempi e nei modi previsti dall'Istituto. I responsabili dovranno individuare e nominare gli incaricati del trattamento, impartendo loro le istruzioni tecniche ed organizzative che consentano le elaborazioni di competenza nel rispetto della tutela della riservatezza.

Gli incaricati sono tenuti alla tutela del segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono vincolati al segreto d'ufficio.

La nomina delle persone incaricate del trattamento deve riguardare tutti coloro che possono venire in contatto, in ragione della loro attività, con i dati nominativi delle liste delle aziende agricole da aggiornare; si consiglia, a questo riguardo, di considerare come incaricati del trattamento anche coloro

che, in ragione della loro attività nell'ente, possono entrare in contatto con tali liste anche in modo occasionale ed al di fuori dell'Ufficio di censimento.

Nell'atto di nomina devono essere date istruzioni circa il trattamento, l'utilizzo e la conservazione delle liste, al fine di evitare l'accesso ai dati da parte di estranei.

9. Misure di sicurezza per il trattamento dei dati dello schedario delle aziende agricole

Si ricorda che particolare attenzione dovrà essere posta all'atto dell'estrazione dei dati dal Cd Rom, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7. Il responsabile dell'Ucc dovrà sovrintendere all'intera operazione, avendo cura che non vengano effettuati tentativi di appropriazione di dati diversi da quelli di propria competenza; egli sarà anche responsabile della password fornita dall'Istat e della custodia del predetto Cd Rom, che dovrà essere restituito al termine delle operazioni di aggiornamento.

Per tutti gli Ucc che si avvalgono di supporti informatici nel trattamento dei dati personali si fa presente che è necessario procedere all'adozione delle misure di sicurezza previste dal Dpr 28 luglio 1999, n. 318; si ricorda che il citato Dpr contiene, altresì, le prescrizioni minime per il trattamento non informatizzato dei dati, da far rispettare agli incaricati del trattamento dei dati.

Al termine delle operazioni di aggiornamento delle liste delle aziende agricole il responsabile dell'Ucc deve provvedere alla restituzione all'Istat di tutto il materiale, compresi i modelli ed i supporti informatici, utilizzati e non, forniti dall'Istituto per l'espletamento dell'attività di aggiornamento delle liste.

Si resta a disposizione per chiarimenti, che potranno essere richiesti agli Uffici regionali dell'Istat competenti per territorio.

Il Direttore centrale

Ai Signori Sindaci
Agli Uffici di statistica dei Comuni
Agli Uffici di statistica delle Cciao
Agli Uffici di statistica delle Regioni
Al Servizio sistema statistico della
Regione Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia
autonoma di Trento
All' Istituto di
statistica della Provincia
autonoma di Bolzano – Astat
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura. Operazioni di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole. Trasmissione cd multimediale.

Con la presente lettera si intende richiamare l'attenzione sulla prima fase delle operazioni legate alla realizzazione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, costituita dall'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole.

Tale aggiornamento richiede un lavoro importante, in parte nuovo, che consiste nella individuazione dell'unità di rilevazione (cioè l'azienda agricola) anche con riferimento ai fogli di mappa catastale. Si sottolinea che una corretta esecuzione di questa attività è fondamentale per consentire il regolare svolgimento delle operazioni censuarie e, quindi, per mettere a disposizione delle Amministrazioni locali dati statistici di elevata qualità. Con il censimento, sarà possibile disporre, infatti, di informazioni complete sulle caratteristiche di tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche del territorio comunale. È essenziale, pertanto, che l'Ufficio di censimento comunale, costituito ed organizzato come indicato nella circolare n. 38 del 15 ottobre 1999, disponga, nel corso dei lavori di aggiornamento dell'archivio, della collaborazione del personale appartenente agli uffici tecnici competenti. Tale collaborazione si potrà estrinsecare sia mediante l'attivazione di rapporti diretti tra i settori, sia con l'inserimento nell'Ufficio di censimento di un rappresentante degli uffici tecnici.

Si ricorda, inoltre, che i Comuni – come indicato nel "Piano per l'aggiornamento dello schedario Istat delle aziende agricole" Capitolo 4, punto 4.2.3 – potranno utilizzare "la documentazione disponibile presso gli Uffici della Regione e degli enti locali operanti nel settore agricolo" ove questa risulti utile alla rilevazione. Qualora le Associazioni agricole presenti sul territorio si dichiarino disponibili e siano autorizzati dai propri iscritti, i Comuni potranno loro chiedere gli elenchi degli iscritti, comunicando il nominativo del responsabile della rilevazione censuaria al quale potranno essere inviati i dati, nonché le misure di sicurezza adottate a protezione degli stessi ai sensi della legge 675/96 e dal Dpr n. 318/99.

Il Comune si potrà rivolgere ai citati Enti ed organizzazioni anche per acquisire altro materiale ed informazioni ritenute necessarie per il buon andamento delle operazioni. Accordi di collaborazione sono stati già presi dall'Istat con l'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) e con il Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (Cisis); analoghe iniziative sono in corso di adozione nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Resta inteso che tutte le eventuali spese di riproduzioni di atti o documenti che i Comuni dovessero sostenere per l'acquisizione di tale materiale da altre amministrazioni dovranno essere coperti ricorrendo ai contributi erogati dall'Istat per le operazioni di aggiornamento. A tale riguardo si ricorda che, di norma, lo scambio di informazioni, atti e documenti tra amministrazioni pubbliche dovrebbe avvenire senza reciproci oneri e che la lista integrativa delle aziende agricole fornita dall'Istat è stata

costruita utilizzando già le informazioni contenute nei registri camerali aggiornati al 31/12/1998, nonché le altre principali fonti amministrative.

Per meglio apprezzare il rilievo che dette operazioni assumono per il successo del censimento e, quindi, per le istituzioni locali, si unisce alla presente un cd multimediale che contiene elementi di comunicazione generale sui censimenti e, in particolare, informazioni utili per facilitare le operazioni di aggiornamento.

Con l'occasione si ricorda che qualsiasi informazione o chiarimento attinente il censimento dell'agricoltura può essere acquisita tramite il numero verde 800-278268.

Il Direttore centrale

All' Ufficio di censimento dei Comuni
All' Ufficio di statistica delle Cciao
Al Servizio sistema statistico della
Regione Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia
autonoma di Trento
All' Istituto di statistica della Provincia
autonoma di Bolzano – Astat
e, p.c. All' Ufficio di statistica di Unioncamere
Agli Uffici di statistica delle Regioni
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento dell'agricoltura 2000. Aggiornamento dello schedario Istat delle aziende agricole. Istruzioni relative alla chiusura delle attività di aggiornamento ed alla rendicontazione.

L'Istituto nazionale di statistica, con circolare n. 45 prot. 11977 del 24 novembre 1999, ha fornito le istruzioni relative alle modalità tecniche ed operative delle operazioni di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole e al relativo monitoraggio, unitamente ai criteri per l'ammontare e per l'erogazione dei contributi forfettari ai Comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa).

Nel Piano di aggiornamento, inviato con nota prot. n. 11609 del 16.11.1999, sono state fornite le istruzioni per l'effettuazione delle singole operazioni di competenza dei Comuni mediante la compilazione dei modelli appositamente predisposti ovvero l'utilizzo del software specificamente realizzato; al paragrafo 5 di tale Piano si precisava, inoltre, che l'Istat avrebbe comunicato ai Comuni, con apposita circolare, le istruzioni da seguire per la restituzione di tutto il materiale, compilato o meno, su supporto sia cartaceo che informatico.

Con la presente si comunicano le singole operazioni che gli Uffici di censimento comunali (Ucc), una volta terminata l'attività di aggiornamento delle aziende e di compilazione dei modelli di competenza, dovranno effettuare per il confezionamento e la spedizione all'Istat di tutto il materiale, compilato o meno, su supporto cartaceo ed informatico. Al riguardo, si precisa che, al fine di razionalizzare il confezionamento del predetto materiale, l'Istat ha predisposto apposite etichette, allegate alla presente, da incollare sui singoli pacchi secondo la tipologia del materiale in essi contenuto.

Con l'occasione si ricorda l'assoluta necessità di rispettare le scadenze di trasmissione agli Uffici di censimento provinciali (Ucp) dei rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori (Mod. Istat Rapp2), nonché di adempiere, qualora non sia già stato fatto, all'obbligo di costituzione dell'Ufficio comunale di censimento, secondo la procedura indicata nella circolare n. 38 prot. 10465 del 15 ottobre 1999.

1. Comunicazione di fine attività

Al termine delle operazioni di aggiornamento, ciascun Ufficio di censimento comunale trasmetterà, via fax, all'Ucp competente per territorio il Mod. Istat Rapp3, nel quale deve essere dichiarata la data di fine attività, il numero dei modelli complessivamente compilati e delle aziende agricole aggiornate.

L'originale del Mod. Istat Rapp3, debitamente sottoscritto dal responsabile dell'Ucc dovrà essere trasmesso, unitamente a tutto il materiale relativo all'attività di aggiornamento all'Istat, secondo quanto specificato al successivo punto 2. Si richiama, in particolare, l'importanza della sottoscrizione del Mod. Istat Rapp3, il quale rappresenta un documento di autocertificazione rilevante per la quantificazione delle aziende "lavorate" e per l'erogazione del saldo del contributo forfettario di cui al successivo punto 4.

2. Confezionamento del materiale

Ultimate le operazioni di aggiornamento, e dopo aver effettuato gli ultimi controlli di qualità e completezza delle informazioni contenute nei modelli cartacei e/o nel supporto informatico, gli Ucc dovranno confezionare tutto il materiale cartaceo ed informatico (modelli Istat Ceagr 101bis, 101Agg, 201, 202 e 301, gli elenchi Istat Ceagr 101, 102 ed il riepilogo Istat Ceagr 302, il Cd-Rom inviato dall'Istat e gli altri supporti informatici contenenti i risultati dell'aggiornamento) in pacchi distinti a seconda della tipologia del materiale e dei modelli, utilizzando le suindicate apposite etichette (All. 1) da incollare sul fronte di ciascun pacco e sulle quali dovranno essere indicati:

- il codice e la denominazione della Provincia e del Comune;
- il numero dei modelli contenuti nel pacco;
- il numero d'ordine del pacco rispetto al numero complessivo di pacchi confezionati per il singolo tipo di modello.

Dovrà, altresì, essere inserito nei pacchi, in busta chiusa riportante l'indicazione del contenuto, l'originale del Mod. Istat Rapp3.

Tutti i pacchi così confezionati dovranno essere a loro volta raccolti in uno o più colli sui quali i Comuni dovranno incollare l'apposita etichetta di trasmissione all'Istat (All. 2). I colli dovranno essere organizzati in modo tale da ridurre al massimo il loro numero e da rendere minimo il costo della trasmissione.

Si ricorda che tutte le operazioni di trattamento dei dati dovranno avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti a tutela della riservatezza dalla legge n. 675/1996 e successive modificazioni.

Per gli Ucc che hanno adottato il software fornito dall'Istat si fa presente che il supporto informatico contenente i risultati dell'aggiornamento (di cui gli Ucc tratteranno copia fino ad apposita comunicazione dell'Istat, la quale verrà effettuata una volta avvenuta l'acquisizione dei dati da parte dell'Istituto), dovrà essere opportunamente confezionato per evitare eventuali danneggiamenti.

3. Spedizione del materiale all'Istat

I colli contenenti i pacchi dovranno essere spediti da ciascun Comune direttamente all'Istat, Servizio Cea - 5° Censimento dell'agricoltura, Via Adolfo Ravà, 150 - 00142 Roma, dandone immediata comunicazione, mediante fax, all'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio, utilizzando il modello Istat Sped1 appositamente predisposto (All. 3). L'Ufficio regionale dell'Istat provvederà ad inserire le informazioni contenute nel modello Istat Sped1 nel sistema informatico.

La spedizione dovrà avvenire avvalendosi di un corriere, i cui riferimenti dovranno essere riportati nel modello Istat Sped1. L'Istat, in occasione del saldo di cui al punto 4, corrisponderà un contributo forfettario per le spese di spedizione del materiale.

Gli Ucc che hanno utilizzato il supporto informatico possono inviare il file contenente i risultati finali dell'aggiornamento anche mediante e-mail all'indirizzo massoli@Istat.it provvedendo comunque all'invio all'Istat di tutto il materiale secondo le modalità suindicate. La comunicazione dell'invio per e-mail dovrà avvenire barrando l'apposita casella del Mod. Istat Sped1 e confermando l'avvenuta trasmissione ai seguenti numeri: 065409396 - 0659524577 -0659524576 (Servizio Cea dell'Istat).

4. Saldo del contributo forfettario per l'attività di aggiornamento

Come previsto al punto 6 della citata circolare n. 45, prot. 1977 del 24 novembre 1999 il saldo di contributo delle operazioni di aggiornamento verrà tempestivamente erogato, operando gli opportuni conguagli con l'anticipazione già trasmessa e con il contributo di cui al punto 3, dopo la fine dei lavori di aggiornamento, sulla base delle risultanze numeriche dei Mod. Istat Rapp3 e al termine delle operazioni di verifica e controllo, anche qualitativo, svolte dall'Istat sui dati raccolti.

5. Elenco definitivo delle aziende agricole da sottoporre a censimento

Dopo le necessarie verifiche e controlli sul materiale trasmesso, l'Istat provvederà alla definizione degli elenchi aziendali definitivi, che saranno successivamente restituiti ai Comuni in tempo utile per l'effettuazione della raccolta dei dati, il cui inizio è previsto per il 22 ottobre 2000.

Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione per la definizione di tale elenco si invitano ancora i Comuni a porre ogni sforzo per cercare di rispettare la tempistica dei lavori di aggiornamento indicata nella citata circolare n. 45 prot. 11977 del 24 novembre 1999.

Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa e fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti tramite il numero verde 800278268.

Il Direttore centrale

	Agli	Uffici di censimento regionali
	Al	Servizio sistema statistico della Regione Valle d'Aosta
	Al	Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento
	All'	Istituto di statistica della Provincia autonoma di Bolzano – Astat
	Agli	Uffici di censimento provinciali
e p.c.	All'	Ufficio di statistica di Unioncamere

LORO SEDI

Oggetto: 5° censimento generale dell'agricoltura del 2000. Primi adempimenti relativi alla organizzazione e formazione della rete regionale ed al sistema di monitoraggio.

In seguito all'incontro del 20 aprile 2000 si forniscono con la presente circolare le indicazioni relative alle principali iniziative da porre in essere nelle prossime settimane al fine di avviare le operazioni di carattere organizzativo concernenti le attività degli Uffici regionali di censimento. In particolare, è necessario:

- procedere al più presto all'approvazione dei piani regionali di censimento da parte dei competenti organi regionali;
- individuare i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali (Rpcic);
- concordare le modalità per lo svolgimento degli interventi formativi previsti nel corso del prossimo mese di giugno e concordare le modalità di esecuzione di eventuali azioni formative di carattere integrativo da parte delle Regioni;
- definire al più presto la possibilità di collegare telematicamente i Comuni con gli Uffici provinciali di censimento, allo scopo di favorire l'efficienza dell'attività di monitoraggio;
- definire la tempistica prevedibile per l'individuazione dei coordinatori intercomunali (Cic), così da programmare gli interventi formativi a loro diretti.

Per ciò che concerne il primo punto, si ribadisce l'urgenza di tale approvazione e si ricorda che l'Istat corrisponderà l'anticipazione del 30 per cento sul contributo forfettario solo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano da parte dei competenti organi della Regione. Qualora tale approvazione non sia ancora intervenuta, si invitano le Regioni ad accelerare le procedure per giungere alla conclusione del processo. Per quanto riguarda le Regioni che hanno già comunicato l'approvazione del piano, si informa che l'Istat sta approntando i necessari atti amministrativi per dare corso all'erogazione dell'anticipo.

Con riferimento al punto 2, come concordato nel corso della citata riunione del 20 aprile scorso, è necessario inviare all'Istat (Direzione centrale delle statistiche su istituzioni e imprese – Segreteria – Via C. Balbo, 16, 00184 – Roma, fax. 06/46732452, e-mail pica@Istat.it) l'elenco dei Rpcic con l'indicazione dei seguenti dati:

- nome e cognome;
- ente di appartenenza e qualifica;
- provincia di competenza;
- recapito telefonico, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

L'invio di tali informazioni va effettuato entro il 15 maggio p.v.

Con riferimento al terzo punto, si informa che nel corso del mese di giugno sono stati previsti interventi formativi rivolti al personale degli Uffici regionali di censimento (Ucr), ai responsabili degli Uffici

provinciali di censimento (Ucp) e ai Rpic, della durata di due giorni. Gli interventi riguarderanno i seguenti aspetti:

- tecniche di somministrazione dei questionari e rapporti con il rispondente e con l'utenza;
- sistema delle statistiche agricole;
- modalità di svolgimento del censimento dell'agricoltura.

Per tali riunioni è richiesta la partecipazione del responsabile dell'Ucr, possibilmente accompagnato da un collaboratore, del responsabile dell'Ucp e dei Rpic.

Si ricorda che il rimborso delle spese di partecipazione per i rappresentanti dell'Ucr è compreso nel contributo spettante alle Regioni, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel documento di valutazione dei singoli piani regionali. Per quanto concerne gli Ucp, il rimborso verrà conteggiato in occasione della determinazione del contributo loro spettante per lo svolgimento dell'attività censuaria. Qualora gli Ucr e gli Ucp intendano far intervenire agli incontri altro personale, dovranno informare i competenti Uffici regionali (Ur) dell'Istat ed assumersi gli oneri derivanti dalle spese di partecipazione del personale aggiuntivo.

Il calendario delle riunioni, in fase di definizione, sarà trasmesso al più presto.

Gli Ucr sono invitati ad individuare, d'intesa con gli Ur ed eventualmente gli Ucp, le soluzioni organizzative più adeguate (anche sul piano dell'economicità) per lo svolgimento degli interventi formativi, tenendo presente che essi si rivolgeranno normalmente a gruppi di non più di 40 persone, con l'ausilio degli abituali strumenti di docenza (lavagna luminosa, proiezione di slides da computer, eccetera). Inoltre, gli Ur verificheranno la disponibilità da parte degli Ucr a svolgere, nell'ambito delle due giornate di formazione curate dall'Istat, un intervento di approfondimento sulla realtà agricola regionale e sulle particolarità della situazione locale dal punto di vista istituzionale, organizzativo, ecc. Infine, gli Ucr e gli Ur concorderanno anche le modalità di svolgimento di eventuali interventi formativi integrativi a cura delle Regioni.

Per ciò che concerne i collegamenti telematici, il sistema di monitoraggio in fase di definizione prevede che:

- i Comuni inviino i propri rapporti via fax o per via telematica agli Uffici provinciali di censimento (Ucp);
- gli Ucp immettano i dati nel sistema telematico predisposto dall'Istat, via Internet;
- i dati trasmessi dagli Ucp devono essere accessibili agli Ur, agli Ucr e all'Ufficio di statistica dell'Unioncamere;
- le Regioni possano riversare i dati del monitoraggio su propri server locali per renderli eventualmente visibili ai Comuni della propria regione.

Per la realizzazione del sistema di monitoraggio è necessario svolgere alcuni approfondimenti di carattere tecnico, sia a livello centrale, sia in ciascuna realtà regionale. In particolare, l'Istat intende definire una soluzione che consenta alle Camere di commercio di ricevere dai Comuni files di monitoraggio via posta elettronica, di leggere automaticamente il loro contenuto, di integrare tali informazioni con quelle ottenute via fax e di riversare all'Istat i riepiloghi provinciali senza dover digitare nuovamente i dati ricevuti per via elettronica (opzione che verrebbe comunque lasciata attiva, in analogia a quanto già avviene con riferimento all'aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole).

Al più presto gli Ucr, gli Ur e gli Ucp dovranno avviare i necessari approfondimenti per valutare:

- l'utilizzabilità delle reti esistenti per collegare Comuni e Ucp;
- la modalità per estendere l'uso del collegamento telematico tra Comuni e Ucp;
- l'accessibilità da parte degli Ucr al server attualmente utilizzato per il monitoraggio della fase di aggiornamento, il quale dovrebbe essere impiegato anche nella fase di rilevazione censuaria.

L'Istat sta predisponendo un documento per illustrare l'architettura informatica del sistema di monitoraggio, che verrà inviato nei prossimi giorni agli Ucr e agli Ucp. Nel frattempo, per avviare i necessari approfondimenti relativi al collegamento tra Ucr e il server dell'Istat è possibile prendere contatto con il dott. A. Sorce (sorce@Istat.it).

Per ciò che concerne la nomina dei coordinatori intercomunali è importante conoscere la tempistica con la quale le Regioni (o gli enti da loro delegati) intendono procedere agli atti di competenza, soprattutto al fine di programmare le azioni formative. In particolare:

- per i coordinatori interni alle amministrazioni, si richiede l'invio del loro elenco entro il 30 maggio p.v., indicando le stesse informazioni sopra richiamate per i Rpic;
- per i coordinatori esterni alle amministrazioni, si richiede di indicare entro la stessa data il periodo nel quale, orientativamente, si pensa di disporre dei loro nominativi e, quindi, di procedere alla loro nomina ufficiale, la quale deve comunque avvenire entro il 1 settembre 2000.

Inoltre, si chiede alle Regioni di verificare la possibilità che i coordinatori intercomunali (sia interni che esterni) possano disporre, a partire dal mese di agosto, di personal computer (desktop) attraverso il quale svolgere la formazione a distanza. Tale disponibilità può essere individuata anche presso le Province, le Camere di commercio o presso gli enti di appartenenza dei Cic.

Infine, per avviare l'organizzazione delle attività connesse alla sensibilizzazione dei rispondenti, le Regioni sono invitate a trasmettere il nominativo di un referente per tali attività al dott. B. Leone (leone@Istat.it).

Si ricorda che gli Ur dell'Istat sono a completa disposizione per collaborare in tutte le fasi preliminari del censimento e risolvere le problematiche che dovessero emergere. Ad essi è necessario fare riferimento in via prioritaria per affrontare le diverse tematiche censuarie.

Ringraziando per la collaborazione prestata e confidando nell'impegno che la rete di rilevazione del censimento vorrà porre per assicurare il successo dell'operazione, si resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti.

Il Direttore centrale

Agli Uffici di censimento regionali
Al Servizio sistema statistico della
Regione Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia autonoma di
Trento
All' Istituto di statistica della Provincia autonoma di
Bolzano - Astat
LORO SEDI

Oggetto: Quinto censimento generale dell'agricoltura del 2000. Terza indagine pilota per il controllo della qualità degli elenchi aziendali e per il test del questionario di azienda agricola.

Il 22 Ottobre 2000 avranno inizio le operazioni di rilevazione sul territorio del quinto censimento dell'agricoltura, in adempimento dei regolamenti Cee n. 571/88 e 2467/97, che prevedono la realizzazione di un'indagine di base sulla struttura delle aziende agricole sul territorio comunitario negli anni 1999 - 2001, nonché in base all'art. 37 della Legge n. 144/1999. Con il censimento saranno assunte anche alcune notizie particolari sulla vite, in attuazione del Regolamento 357/79 del Consiglio Ue e successive integrazioni e modificazioni.

Il questionario che verrà utilizzato in occasione del censimento conterrà, pertanto, le informazioni obbligatorie in base alla normativa comunitaria, integrate da quelle già rilevate nel passato censimento ed alcune informazioni nuove, atte a cogliere le trasformazioni avvenute nel settore agricolo nel corso degli anni '90.

Allo scopo di completare le attività preparatorie del censimento, si rende necessario condurre una indagine pilota finalizzata a valutare le caratteristiche del questionario, nonché a verificare la qualità degli elenchi aziendali utilizzati per l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, in fase di completamento. Tale indagine, secondo gli accordi intervenuti con gli Uffici regionali di censimento (Ucr), sarà svolta nel corso del mese di maggio 2000, utilizzando le strutture regionali.

Le dimensioni campionarie dell'indagine sono state necessariamente contenute per la duplice esigenza di limitare i costi e di elaborare velocemente i risultati dell'indagine. Conseguentemente, si è deciso di rilevare circa 2.700 unità (aziende agricole e soggetti), interessando 43 Comuni distribuiti in quasi tutte le Regioni e Province autonome (in allegato è riportato l'elenco dei Comuni-campione e la numerosità campionaria per ciascuna delle Regioni e Province autonome partecipanti all'indagine).

1. Compiti degli uffici di censimento regionali

Per l'esecuzione dell'indagine gli Ucr si avvarranno di proprio personale dipendente, in qualità di rilevatori, selezionato in modo da simulare le differenti professionalità che saranno richieste per le successive operazioni di raccolta dei dati dell'ottobre 2000.

Entro il 10 maggio 2000 gli Ucr dovranno aver selezionato i rilevatori tra i tecnici già impiegati nel settore agricolo (con eventuali precedenti esperienze nelle rilevazioni statistiche agricole realizzate dall'Istat), nonché tra altro personale da istruire opportunamente.

Gli Ucr accerteranno la regolare e tempestiva esecuzione delle operazioni previste per l'indagine pilota da parte dei propri rilevatori, in modo da garantirne il completamento entro i termini previsti. Di conseguenza, durante lo svolgimento delle operazioni gli Ucr dovranno controllare e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori da parte dei rilevatori, inviando appositi report settimanali agli Uffici regionali dell'Istat (Ur).

OPERAZIONI	TEMPISTICA	ORGANI INTERESSATI
1. Spedizione alle Regioni del materiale per l'indagine e per le operazioni connesse	entro il 12 maggio 2000	Istat
2. Riunioni per le istruzioni agli Ucr e ai rilevatori	8 -12 maggio 2000	Istat - Ur - Ucr
3. Raccolta dei dati	15 - 31 maggio 2000	Rilevatori - Ucr
4. Controllo e monitoraggio	15 - 31 maggio 2000	Ucr - Ur - Istat
5. Trasmissione del materiale all'Istat	entro il 10 giugno 2000	Istat - Ucr

Secondo il calendario riportato, le operazioni dovranno essere terminate entro il 31 maggio 2000 per quanto attiene l'individuazione delle unità e la compilazione dei modelli previsti, mentre la successiva trasmissione all'Istat del materiale compilato dovrà avvenire, a mezzo corriere, entro il 10 giugno 2000, al seguente indirizzo: Istat - Servizio Cea - Censimento dell'agricoltura - Via Adolfo Ravà 150 - 00142 - Roma. Ciascun Ucr dovrà comunicare, via e mail, all'Ufficio regionale Istat competente per territorio ed al Servizio Cea dell'Istat (massoli@Istat.it) la fine delle operazioni e l'avvenuta trasmissione del materiale.

Per lo svolgimento delle attività suindicate, sarà erogato alle Regioni un contributo forfettario onnicomprensivo commisurato a lire 37 mila per ciascuna azienda agricola intervistata, nei casi di compilazione di tutti e tre i modelli previsti (Modd. Istat Sme 1, Ceagr 1 e Ceagr Ril 1).

Nel caso in cui l'unità riportata in elenco non risulti essere conduttore di azienda agricola, poiché per esso dovrà essere compilato soltanto il modello Istat Sme 1, il contributo sarà commisurato a lire 4.500 per modello debitamente compilato.

La liquidazione del contributo complessivo sarà effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle risultanze numeriche da riportare nell'apposito modello allegato (Mod. Ucr 1) ed al termine delle operazioni di verifica e controllo, anche qualitativo, svolte dall'Istat sui dati raccolti.

Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa e fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 065409396 - 0659524573.

Il Direttore centrale

Agli Uffici di censimento regionali
Al Servizio sistema statistico della Regione Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia
autonoma di Trento
All' Istituto di statistica della Provincia
autonoma di Bolzano – Astat
e p.c. All' Ufficio di statistica di Unioncamere
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000. Conferimento dell'incarico di coordinatore intercomunale e di responsabile provinciale. Attività e compiti.

Con circolare prot. n. 10665 del 21 ottobre 1999 l'Istituto nazionale di statistica ha fornito alle Regioni ed alle Province autonome le linee-guida per la formulazione dei piani di censimento regionali/provinciali, nei quali un ruolo fondamentale è rivestito dalla individuazione dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali. In tali linee-guida erano altresì descritti i principali compiti loro affidati, alla luce del Protocollo d'intesa Istat – Regioni del 5 agosto 1999 concernente l'organizzazione della rete del quinto censimento dell'agricoltura, che i singoli piani regionali hanno provveduto ad adattare alle realtà territoriali.

Inoltre, nella circolare n. 19 prot. n. 3183 del 3 maggio 2000 sono state descritte le principali attività da svolgere nelle prossime settimane, al fine di rendere operativi i piani regionali (d'ora poi ogni riferimento alle Regioni è da intendersi rivolto anche alle Province autonome).

In relazione a quanto previsto dalle richiamate indicazioni, dalle disposizioni del citato Protocollo e dell'emanando regolamento di esecuzione del censimento, si forniscono di seguito le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico degli Uffici regionali di censimento con riferimento alla nomina ed ai compiti dei coordinatori intercomunali e ai loro responsabili provinciali.

1. Conferimento degli incarichi

Il numero complessivo dei coordinatori intercomunali (Cic) è determinato dal Piano di censimento approvato dalla Regione in conformità alle valutazioni di congruità formulate dall'Istat a seguito di incontri bilaterali. Il Piano indica, inoltre, il probabile numero di coordinatori esterni all'amministrazione pubblica.

A tale riguardo si ricorda che, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa (art. 5) e coerentemente con le finalità della funzione affidata alle Regioni, è necessario valutare prioritariamente la possibilità di affidare l'incarico a personale già dipendente della Regione o degli enti pubblici esistenti a livello locale, professionalmente qualificato in materia agricola.

Nel caso, invece, si rendesse necessario il ricorso a personale esterno, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire in base alle disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 37 della l. n. 144/1999 e dell'emanando regolamento di esecuzione censuario, con il ricorso alle tipologie delle collaborazioni professionali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, alla collaborazione coordinata e continuativa, ovvero al lavoro autonomo occasionale.

Per quanto riguarda invece l'incarico di responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali (Rpic), è necessario che la designazione avvenga esclusivamente tra il personale dipendente, sia in relazione a quanto espressamente specificato dal comma 2 dell'art. 5 del Protocollo d'intesa, sia per la natura dei compiti di coordinamento funzionale e di collegamento inter-istituzionale affidati a tale figura.

I Cic ed i Rpic dipendono funzionalmente, per lo svolgimento delle attività censuarie, dall'Ucr, che ne propone la nomina nonché l'eventuale sostituzione.

Peraltro, è opportuno che, indipendentemente dai provvedimenti eventualmente necessari per l'assegnazione degli incarichi in questione, il responsabile dell'Ufficio di censimento regionale (Ucr) indichi, per iscritto, all'incaricato (soprattutto se dipendente da amministrazioni diverse da quella regionale) il periodo di attività per il quale sarà impegnato, i compiti di massima affidati, l'eventuale compenso spettante, la sede assegnata, gli adempimenti informativi e di rendicontazione a suo carico, gli estremi del responsabile provinciale cui dovrà far riferimento. Per gli incaricati non dipendenti, molti dei dati sopra indicati dovranno essere riportati, secondo le disposizioni vigenti, nelle formule contrattuali che saranno utilizzate per definire il rapporto di lavoro.

Nel far presente che i responsabili degli Ucr sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si segnala che essi dovranno provvedere alla nomina per iscritto, eventualmente nel documento di cui sopra, dei Cic e dei Rpic quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi ed agli effetti della citata legge n. 675/1996 e successive modificazioni e del Dpr 28 luglio 1999, n. 318. I Cic e i Rpic, come previsto dall'emanando regolamento di esecuzione censuario, sono vincolati dal segreto statistico, ai sensi dell'art. 8 del dlgs 6 settembre 1989 n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (segreto d'ufficio).

Circa i tempi di designazione e di incarico, nonché di comunicazione dei nominativi dei Rpic e dei Cic, si richiama quanto previsto nella circolare n. 19 prot. n. 3183 del 3 maggio 2000.

Per quanto concerne i requisiti, per il conferimento dell'incarico di coordinatore intercomunale, in ragione della particolare qualificazione professionale richiesta, gli aspiranti dipendenti devono essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, integrato da pluriennale esperienza nel settore agricolo e/o delle relative indagini; costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma universitario conseguito in scuole ed università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.

La responsabilità della valutazione dei requisiti e della formazione delle graduatorie è affidata, fatto salvo quanto specificato in materia dai singoli piani regionali, al responsabile dell'Ucr, che dovrà curarne la realizzazione in modo da assicurare il rispetto dei termini sopra indicati, tenuto anche conto degli eventuali adempimenti di competenza di servizi, amministrazioni o soggetti terzi.

2. Attività e compiti dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali

Nella citata circolare prot. n. 10665 e nelle richiamate linee-guida sono state descritte le attività ed i compiti affidati ai Cic ed ai Rpic, che i singoli piani regionali di censimento hanno provveduto a specificare ulteriormente. In estrema sintesi:

a) i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali rappresentano la figura di coordinamento a livello provinciale delle attività di assistenza tecnica alle operazioni di rilevazione svolte dagli Uffici comunali di censimento presso le aziende agricole. Essi collaborano, sotto il profilo tecnico-organizzativo, con l'Ucr e con l'Ufficio provinciale di censimento (Ucp) e provvedono:

- all'assegnazione dei Comuni della provincia di competenza ai singoli coordinatori intercomunali;
- alla predisposizione, unitamente all'Ucp, dei programmi di attività dei coordinatori intercomunali; a tal fine, ed allo scopo di coordinare le proprie attività con quelle dell'Ucp, partecipano ai Gruppi tecnici provinciali, coordinati dai responsabili degli Ucp, che rappresentano la sede di confronto inter-istituzionale sull'andamento delle operazioni censuarie a livello provinciale;
- all'espletamento di attività di istruzione (ed eventualmente di formazione integrativa) alla rete di rilevazione territoriale;
- all'eventuale organizzazione delle indagini post-censuarie.

In ordine alle attività di monitoraggio, i Rpic provvedono all'invio di report bisettimanali all'Ucp ed all'Ucr sull'attività dei coordinatori intercomunali, sull'attività di assistenza tecnica prestata agli Ucc,

con riferimento alle attività di raccolta delle informazioni attraverso intervista diretta alle aziende e di revisione dei questionari;

b) i coordinatori intercomunali provvedono alle attività di controllo ed ispezione relative alle attività di rilevazione effettuate dagli Ucc presso le aziende agricole. I compiti specificamente assegnati ai Cic riguardano:

1. l'assistenza tecnica nel corso delle attività di rilevazione; tale assistenza viene prestata nei confronti degli Ucc, attraverso visite ed ispezioni, nel corso delle quali:
 - vanno effettuati controlli (campionari o esaustivi) dei questionari compilati;
 - va valutata la conoscenza da parte dei rilevatori e dei coordinatori comunali delle norme tecniche del censimento e, qualora necessario, vanno impartite le opportune direttive per correggere comportamenti errati;
2. la redazione di rapporti settimanali al responsabile provinciale sull'andamento delle operazioni censuarie nei territori di competenza, con informazioni quantitative e qualitative sui questionari compilati, sulle principali problematiche incontrate nella raccolta dei dati presso le unità di rilevazione, eccetera.

Si ricorda, inoltre, che il monitoraggio dell'attività dei Cic e dei Rpic ha riflessi sulla rendicontazione finanziaria che gli Ucr sono chiamati a effettuare in base alle disposizioni concernenti la gestione dei fondi affidati e che il responsabile dell'Ucr è tenuto ad informare degli esiti del monitoraggio di competenza la Commissione tecnica regionale e l'Ufficio regionale dell'Istat.

3. Comunicazioni degli Uffici di censimento regionali relative ai coordinatori intercomunali ed ai loro responsabili

I dati relativi ai Rpic ed ai Cic devono essere comunicati all'Istat secondo le modalità indicate nella citata circolare n.19. Dette informazioni saranno successivamente fornite ai Comuni interessati a cura degli Ucp, unitamente ai riferimenti concernenti l'attività di assistenza tecnica di loro competenza, secondo modalità che saranno indicate a suo tempo. La comunicazione di tali dati è necessaria anche ai fini della operatività della copertura assicurativa stipulata, a carico dell'Istat contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie da cui derivi morte o invalidità permanente.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Il Direttore centrale

Agli Uffici di censimento provinciali
Agli Uffici di censimento comunali
Agli Uffici di censimento regionali
Al Servizio sistema statistico della
Regione Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia autonoma di
Trento
All' Istituto di statistica della Provincia autonoma di
Bolzano - Astat
All' Ufficio di statistica di Unioncamere
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento agricoltura. Piano generale di censimento.

Si trasmette il Piano generale di censimento che rappresenta il quadro complessivo dell'operazione censuaria. Tale documento descrive sinteticamente i fondamenti giuridici del censimento, l'organizzazione della rete censuaria, alcuni aspetti di carattere metodologico, i compiti degli organi censuari ed il calendario di massima delle operazioni. Il Piano costituisce il riferimento sulla cui base i soggetti che costituiscono la rete possono, fin d'ora, programmare le proprie attività, nonché gli atti utili per l'organizzazione delle risorse necessarie allo svolgimento del censimento. Nei prossimi mesi verranno poi illustrati, attraverso apposite circolari, gli aspetti di dettaglio delle singole operazioni.

In allegato al Piano si trasmette lo schema del regolamento di esecuzione di cui all'art. 37 della legge n. 144/99 relativo al censimento dell'agricoltura. Tale schema, come precisato nel testo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Il Direttore centrale

Ai Sindaci
Agli Uffici di censimento comunali
Ai Segretari generali delle Cciao
Agli Uffici di censimento provinciali
Al Servizio sistema statistico della
Regione Valle d'Aosta
All' Istituto di statistica della Provincia
autonoma di Bolzano – Astat
Al Servizio di statistica della Provincia
autonoma di Trento
e p.c. Agli Uffici di censimento regionali
All' Ufficio di statistica di Unioncamere
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, art. 37 legge 144/99. Reperimento, requisiti, conferimento incarico, trattamento giuridico ed economico dei rilevatori e dei coordinatori. Contributi agli organi censuari. Chiusura delle operazioni di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole.

Con la presente circolare l'Istituto nazionale di statistica fornisce indicazioni sui compiti, sui criteri di scelta, sui requisiti dei rilevatori e dei coordinatori, sulle modalità di conferimento dell'incarico e sul trattamento giuridico ed economico relativo a tali figure, in base all'art. 37 della legge 144/99 ed al Titolo IV del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Dpr 6 giugno 2000 n.197 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.166 del 18/7/2000, riportato in allegato al Piano generale di censimento trasmesso dall'Istat con circolare n. 24 prot. n. 4005 del 25 maggio 2000. Inoltre, fornisce le informazioni relative alla quantificazione dei contributi che, a norma della citata normativa, saranno erogati agli organi censuari e le indicazioni per la chiusura delle operazioni di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole.

1. Compiti dei rilevatori e dei coordinatori comunali

Il tempestivo conseguimento degli scopi del censimento è condizionato dalla puntuale e corretta attività di rilevazione dei dati, nella quale il personale con funzioni di rilevatore e coordinatore assume un ruolo di rilievo. Tali attività, consistono:

- per il *rilevatore*, principalmente nell'intervista del conduttore dell'azienda agricola (o della persona abilitata a fornire le informazioni richieste), nella compilazione dei questionari e nel loro controllo. In particolare, i rilevatori (eventualmente previo appuntamento) si recheranno presso le aziende agricole per effettuare l'intervista. Durante l'intervista il rilevatore deve attenersi alle norme di comportamento di cui al punto 5. Inoltre, i rilevatori devono partecipare alle riunioni di istruzione nei luoghi che verranno comunicati dai competenti uffici e svolgere le altre funzioni loro attribuite dal Piano generale di censimento;
- per il *coordinatore comunale*, nel controllare giornalmente le attività dei rilevatori, nel prestare loro assistenza ai fini del regolare svolgimento delle operazioni censuarie e nell'espletare i compiti affidati dall'Ufficio di censimento. In particolare, i coordinatori comunali hanno il compito di impartire le apposite istruzioni ai rilevatori, organizzare la rilevazione sul territorio (consegnando ad ogni rilevatore l'elenco delle aziende agricole presenti in una determinata zona), di controllare giornalmente ed assistere l'attività dei rilevatori, di riscontrare eventuali omissioni e/o errori nella

compilazione dei questionari, di verificare che tutte le aziende assegnate ai rilevatori siano censite senza omissioni né duplicazioni, di effettuare controlli quantitativi e qualitativi sui questionari. I coordinatori comunali devono partecipare alle riunioni di istruzione nei luoghi che verranno comunicati dai competenti uffici e svolgere le altre funzioni loro attribuite dal Piano generale di censimento. Il responsabile dell'Ufficio di censimento comunale (Ucc) deve poi trasmettere, ai fini del monitoraggio, i modelli di report che saranno successivamente inviati, nonché i dati provvisori riepilogativi.

2. Procedimento di individuazione dei rilevatori e coordinatori comunali

Gli Uffici di censimento comunali devono procedere quanto prima alla definizione del fabbisogno di personale (rilevatori e coordinatori) necessario per lo svolgimento delle attività censuarie. Tale definizione va effettuata seguendo le regole previste nel citato Regolamento di esecuzione e nel Piano generale di censimento, prendendo provvisoriamente a riferimento il numero di aziende agricole individuato dal Comune a seguito dell'aggiornamento del relativo archivio, in attesa della trasmissione da parte dell'Istat ai Comuni dell'elenco definitivo delle unità da censire. In particolare, i criteri da seguire sono i seguenti:

- un rilevatore per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale; in presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unità di rilevazione, gli Ucc possono affidare ai rilevatori un numero di unità da censire inferiore, ma comunque non minore di 100;
- nei Comuni sino a 600 unità da censire la funzione di coordinatore è svolta dal responsabile dell'Ucc. Nei Comuni con oltre 600 unità da censire, il numero dei coordinatori è proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori. Il numero dei coordinatori non può essere comunque superiore a dieci.

L'art. 11 del Regolamento di esecuzione prevede che i rilevatori ed i coordinatori comunali debbano essere scelti prioritariamente tra i dipendenti degli organi di censimento in possesso dei requisiti previsti dalla medesima norma. Pertanto, una volta definito il fabbisogno di personale relativo alle operazioni censuarie di competenza, si deve innanzitutto procedere alla verifica della disponibilità ad assumere l'incarico di rilevatore o di coordinatore da parte del personale in servizio presso l'Ufficio di censimento comunale o la struttura che svolge le attività censuarie. Solo nel caso in cui non sia possibile soddisfare il fabbisogno di personale in questo modo, si procederà ad analogo accertamento nell'ambito del personale in servizio presso gli altri uffici dell'Ente.

Qualora dagli accertamenti effettuati il numero dei rilevatori e coordinatori individuati risulti insufficiente per carenza di requisiti del personale disponibile o per indisponibilità all'incarico, è possibile procedere all'assunzione di non dipendenti secondo le modalità previste dal punto 4.

L'art. 10 del Regolamento di esecuzione stabilisce che gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore; in quest'ultimo caso, essi devono possedere una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Sia i rilevatori che i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio di censimento.

Gli aspiranti rilevatori e coordinatori non dipendenti, oltre ad aver conseguito il titolo di studio richiesto, devono essere in possesso dei requisiti generalmente previsti per l'accesso al pubblico impiego (quali la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, eccetera) ed indicare la loro posizione militare, nonché la situazione relativa ad eventuali carichi pendenti e procedimenti penali in corso.

Costituiscono titoli preferenziali il diploma universitario conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agratecnici.

3. Procedimento di individuazione dei coordinatori provinciali

Gli Uffici di censimento provinciali devono procedere quanto prima alla definizione del fabbisogno di personale necessario per lo svolgimento delle attività censuarie.

L'art. 11 del Regolamento di esecuzione prevede che i coordinatori (compresi quelli provinciali) debbano essere scelti prioritariamente tra i dipendenti degli organi di censimento in possesso dei requisiti previsti dalla medesima norma. Pertanto, una volta definito il fabbisogno di personale relativo alle operazioni censuarie di competenza, si deve innanzitutto procedere alla verifica della disponibilità ad assumere l'incarico di coordinatore da parte del personale in servizio presso l'Ufficio di censimento provinciale. Solo nel caso in cui non sia possibile soddisfare il fabbisogno di personale in questo modo, si procederà ad analogo accertamento nell'ambito del personale in servizio presso gli altri uffici dell'Ente.

Qualora dagli accertamenti effettuati il numero dei coordinatori individuati risulti insufficiente per carenza di requisiti del personale disponibile o per indisponibilità all'incarico, è possibile procedere all'assunzione di non dipendenti secondo le modalità previste dal punto 4.

L'art. 10 del Regolamento di esecuzione stabilisce che gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. I coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio di censimento. Gli aspiranti coordinatori non dipendenti, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola media superiore, devono essere in possesso dei requisiti generalmente previsti per l'accesso al pubblico impiego (quali la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, eccetera) ed indicare la loro posizione militare, nonché la situazione relativa ad eventuali carichi pendenti e procedimenti penali.

Costituiscono titoli preferenziali il diploma universitario conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.

4. Conferimento dell'incarico ai rilevatori e ai coordinatori

Per i rilevatori e i coordinatori dipendenti, i responsabili dell'Ucc o dell'Ucp, sulla base delle domande presentate, effettueranno la valutazione dei requisiti e redigeranno, in relazione al fabbisogno previsto, l'elenco dei dipendenti cui conferire l'incarico.

Qualora si dovesse rendere necessario il ricorso a personale non dipendente, l'Ucc e l'Ucp possono affidare l'incarico di rilevatore o di coordinatore secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, del T.u. delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86, n. 917, ovvero del lavoro autonomo ed occasionale.

Per gli Ucp l'art. 14 del Regolamento di esecuzione prevede che, per lo svolgimento delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, è possibile il ricorso ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero ad altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del dlgs n.29/1993.

Il responsabile dell'Ufficio di censimento valuterà le domande pervenute da parte di soggetti esterni all'amministrazione e provvederà ad una loro valutazione e selezione, analogamente a quanto già indicato per i dipendenti. Nel caso in cui il numero degli aspiranti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'Ufficio di censimento redigerà un'apposita graduatoria tenendo conto dei requisiti, dei titoli preferenziali, nonché delle precedenti esperienze professionali maturate dai candidati in campo agrario e statistico. A questo riguardo si segnala la possibilità di avvalersi di graduatorie di idoneità di precedenti selezioni per gli incarichi di rilevatore e di coordinatore, a condizione che siano stati rispettati in tali occasioni i criteri di imparzialità e di trasparenza delle procedure e purché sussistano i requisiti sopra indicati.

Il conferimento dell'incarico di rilevatore o di coordinatore avviene con l'accoglimento della domanda dell'aspirante dipendente o con il conferimento dell'incarico secondo le modalità suindicate; tale conferimento è effettuato dall'organo competente ad adottare i relativi provvedimenti.

In base all'art. 11, comma 7, del Regolamento di esecuzione, gli organi che hanno provveduto alla nomina dei rilevatori e coordinatori provvedono a sollevare dall'incarico i rilevatori ed i coordinatori che pregiudichino il regolare andamento del censimento, d'intesa, a seconda dei casi, con i responsabili degli Ucc o degli Ucp. Conformemente a quanto previsto dai censimenti precedenti, gli atti di immediata sollevazione dall'incarico e di sostituzione trovano il loro presupposto nelle particolari esigenze operative censuarie, condizionate dalla tempestività degli interventi e dalla brevità della prestazione dei rilevatori e dei coordinatori.

5. Comportamenti dei rilevatori e degli incaricati del trattamento dei dati

I responsabili e gli incaricati dei trattamenti dei dati, e quindi anche i rilevatori e i coordinatori, devono osservare un comportamento corretto e trasparente in tutte le fasi della rilevazione. I rilevatori ed i coordinatori, comunque nominati, rivestono lo *status* di incaricati di pubblico servizio, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 681/96, con conseguenti obblighi e prerogative. Essi sono, altresì, tenuti al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del dlgs 6 settembre 1989, n. 322.

I responsabili degli Uffici di censimento devono:

- in via generale, garantire che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali si svolgano nel rispetto delle disposizioni sul segreto d'ufficio e sul segreto statistico e secondo i principi stabiliti dalla normativa a tutela della riservatezza;
- porre specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati (rilevatori) e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi della rilevazione nel rispetto delle regole stabilite a tutela della riservatezza;
- individuare e nominare, con atto scritto, gli incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le istruzioni tecniche ed organizzative che consentono di effettuare le elaborazioni nel rispetto della tutela della riservatezza;
- provvedere alla custodia delle informazioni e adottare le misure di sicurezza organizzative e tecnologiche necessarie ad evitare che persone estranee al trattamento dei dati abbiano accesso a questi ultimi.

Gli incaricati del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono tenuti a comportarsi nei confronti dei dati personali ai quali hanno accesso nel rispetto delle istruzioni tecniche ed organizzative impartite dal responsabile della rilevazione, secondo quanto indicato dalla circolare n. 38, prot. 10465 del 15 ottobre 1999. Essi sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del dlgs. n.322/89 e successive modifiche, nonché al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, in quanto incaricati di pubblico servizio.

Più in dettaglio, gli incaricati del trattamento che svolgono attività di compilazione e raccolta dei questionari per il censimento dell'agricoltura (rilevatori) hanno, nei confronti dei rispondenti, diversi adempimenti da assolvere, oltre ai compiti citati in precedenza. Nei rapporti con i rispondenti il comportamento dei rilevatori deve essere diretto a favorire un clima di collaborazione alla rilevazione da parte del rispondente e a ridurre al minimo il fastidio statistico. A tal fine i rilevatori devono:

- rendere nota la propria identità al rispondente attraverso l'esibizione di adeguata documentazione;
- fornire tutte le informazioni richieste dal rispondente, anche in ordine alla finalità della rilevazione ed all'obbligo di risposta in base alla legge;
- fornire le specifiche necessarie alla compilazione dei modelli somministrati;
- controllare la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute;
- prestare particolare attenzione e diligenza nella raccolta dei dati personali;
- non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate;
- utilizzare esclusivamente i modelli forniti dall'Istat;
- provvedere tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso dell'intervista.

6. Trattamento giuridico ed economico dei rilevatori e dei coordinatori

In base all'art. 10, comma 5, del Regolamento di esecuzione, è prevista la copertura assicurativa dei rilevatori e dei coordinatori per gli infortuni connessi all'espletamento delle operazioni di censimento, dai quali possa derivare morte o invalidità permanente. L'attivazione della polizza assicurativa, come per i censimenti precedenti, sarà curata dall'Istat. Per i dipendenti dei Comuni e delle Camere di commercio resisi disponibili all'incarico di rilevatore o di coordinatore, la copertura assicurativa comprende le prestazioni censuarie svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Per ciò che riguarda la remunerazione dei rilevatori e coordinatori dipendenti, valgono gli istituti previsti dai singoli contratti collettivi di comparto, anche con riferimento alle prestazioni rese al di fuori dell'orario di ufficio.

Per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso di cui al comma 3 dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione, gli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie valuteranno le situazioni di complessità aziendale e di dispersione territoriale relative alle aziende agricole di competenza. In particolare, per la determinazione dei compensi da erogare ai rilevatori, potranno tenere conto, tra l'altro, di fattori quali le distanze da percorrere e la morfologia della porzione di territorio affidata al rilevatore, nonché le specificità delle aziende rilevate, con particolare riguardo al numero dei fogli di mappa catastale ed al numero ed alla tipologia delle attività svolte dalle diverse unità da censire. L'art. 21 del Regolamento prevede che una quota pari al 5 per cento del contributo concesso agli Enti che svolgono operazioni censuarie sia destinato ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari, o analoghi istituti previsti dai contratti nazionali di lavoro, da erogare ai dipendenti che partecipano direttamente alle relative operazioni.

Gli Enti tengono separata gestione delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.

7. Determinazione dei compensi agli organi censuari e criteri per la loro erogazione

La determinazione dei compensi per gli organi censuari è stata effettuata dall'Istat, tenendo conto dei principi stabiliti dall'art. 37 citato e dall'art 20 del Regolamento di esecuzione, in base al quale agli enti incaricati di svolgere attività censuarie compete un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unità censite, alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale ed alla dispersione territoriale. Inoltre, l'entità dei compensi erogati agli organi censuari e le modalità di corresponsione sono state definite anche in funzione dell'ammontare delle disponibilità finanziarie attualmente impegnate per le finalità censuarie dal Governo e dal Parlamento.

Si ricorda, d'altra parte, che i censimenti sono attività istituzionale dell'Istat e degli altri organi che collaborano alla rilevazione: questi ultimi, con il loro operato, assolvono all'importante compito di fornire agli operatori del settore, agli organi di governo, all'Unione europea ed agli altri organismi internazionali informazioni aggiornate e dettagliate sul piano territoriale, sul sistema agricolo, forestale e zootecnico.

L'erogazione del contributo assolve ad ogni impegno di carattere economico nei confronti degli enti beneficiari, come risulta dal comma 2 del citato art. 20; quest'ultimo, a titolo indicativo, specifica che esso è comprensivo "anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonché delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali".

Per quanto concerne gli Ucc, l'applicazione dei suddetti criteri ha condotto ad una quantificazione in lire 45 mila del contributo forfettario onnicomprensivo da riconoscere ai Comuni per ogni unità censita, il cui questionario sia stato debitamente compilato in tutte le sue parti e validato dall'Istat. Tale determinazione, peraltro, è in linea con quanto concordato in sede di Conferenza unificata del 16 marzo 2000 tra il Governo e le autonomie locali. Il contributo comprende anche le spese di spedizione della lettera di sensibilizzazione ai conduttori delle aziende agricole, la quale sarà fornita dall'Istat e inviata dagli Ucc in prossimità dell'intervista da parte del rilevatore. Ai Comuni nei quali venga censito un

numero di aziende inferiore a 20 verrà comunque erogato un contributo forfettario pari a Lire 900 mila. L'Istat procederà, entro la fine del prossimo mese di settembre, all'erogazione di un'anticipazione del contributo in questione corrispondente al 40 per cento del contributo totale, calcolato provvisoriamente in base al numero delle aziende agricole individuate come esistenti in ciascun Comune al termine delle operazioni di aggiornamento, così come risulta dalle liste ricevute e validate dall'Istat. Il saldo, che sarà calcolato sulla base delle aziende effettivamente censite, verrà corrisposto dopo la fine dei lavori censuari ed al termine delle operazioni di verifica e controllo, anche qualitativo, che saranno svolte dall'Istat, effettuando gli opportuni conguagli.

Per quanto concerne gli Ucp, l'applicazione di un criterio che tenesse presente sia i costi fissi, sia la numerosità dei Comuni e delle aziende presenti nel territorio di competenza, ha portato alla fissazione di un contributo forfettario onnicomprensivo per ciascuna Camera di commercio, il cui importo è riportato nella tabella allegata (All.1).

Anche per le Camere di commercio è prevista, entro la fine del prossimo mese di settembre, l'erogazione di un'anticipazione corrispondente al 40 per cento dell'importo complessivo di cui alla tabella allegata; il saldo verrà corrisposto dopo la fine dei lavori censuari ed al termine delle operazioni di verifica e controllo, anche qualitativo, da parte dell'Istat, effettuando gli opportuni conguagli.

8. Chiusura delle operazioni di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole

Nei mesi scorsi i Comuni sono stati impegnati nello svolgimento delle operazioni di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole. Gran parte dei Comuni ha concluso tali operazioni e si coglie l'occasione per ringraziare gli organi censuari per il lavoro svolto, nonostante le difficoltà incontrate nel reperimento di alcune informazioni sulle aziende.

Per i Comuni che ancora non abbiano completato l'aggiornamento, si comunica che il termine inderogabile di conclusione di tale operazione è il 31 luglio 2000. Tale data è da considerarsi l'ultima possibile per consentire all'Istat di condurre le analisi di qualità e di predisporre il materiale censuario che verrà trasmesso ai Comuni in vista delle operazioni di rilevazione sul territorio. Gli Ucc che non abbiano ancora completato l'aggiornamento dovranno trasmettere all'Istat, tramite corriere, tutto il materiale entro la prima settimana di agosto, seguendo le istruzioni contenute nella circolare n. 14 prot. n. 2334 del 22 marzo 2000. Inoltre, al fine di completare l'organizzazione censuaria e di assicurare che le operazioni di censimento si svolgano secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione, i Comuni che ancora non abbiano costituito l'Ufficio di censimento o che non l'abbiano comunicato all'Istat devono procedere al più presto a tali adeguamenti, secondo quanto indicato nella citata circolare n. 38/1999. Eventuali ritardi nella conclusione delle operazioni di aggiornamento e nella costituzione degli Uffici di censimento saranno segnalati dall'Istat ai Sindaci ed alle Prefetture di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Regolamento di esecuzione.

I Comuni che hanno completato le operazioni di aggiornamento, e per i quali le verifiche di qualità svolte dall'Istat hanno fornito esito positivo, riceveranno nelle prossime settimane il saldo del contributo forfettario, comprensivo del contributo per le spese di spedizione del materiale, di cui alla circolare n. 14 prot. n. 2334 del 22 marzo 2000.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, agli Uffici regionali dell'Istat competenti per territorio.

Il Direttore centrale

Agli Uffici di censimento comunali
Agli Uffici di censimento provinciali
Agli Uffici di censimento regionali
Al Servizio sistema statistico della
Regione Valle d'Aosta
Al Servizio statistica della Provincia autonoma di
Trento
All' Istituto di statistica della Provincia autonoma di
Bolzano – Astat
Alle Prefetture
e p.c. All' Ufficio di statistica di Unioncamere
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento dell'Agricoltura 2000. Trasmissione del materiale per la rilevazione dei dati. Sistema di monitoraggio delle operazioni censuarie.

Con la presente circolare si informano gli Uffici comunali di censimento (Ucc), gli altri organi censuari e le Prefetture dell'invio del materiale necessario per la conduzione delle operazioni di rilevazione e si descrive il sistema di monitoraggio ed i compiti dei singoli uffici a livello comunale, provinciale e regionale. Inoltre, si forniscono alcune informazioni sulle modalità di acquisizione dei fogli di mappa catastale e sull'erogazione dei contributi agli organi censuari per le attività di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole e per quelle di rilevazione.

Gli Uffici di censimento regionali (Ucr) devono assicurare una tempestiva consegna della presente circolare ai coordinatori intercomunali ed ai loro responsabili provinciali.

1. Invio del materiale per la conduzione della rilevazione censuaria

Per consentire la conduzione della rilevazione censuaria, a partire dal 15 settembre 2000, agli Ucc viene trasmesso (con plico a parte) il seguente materiale:

- lista delle aziende agricole da censire, individuate nel corso della fase di aggiornamento dello schedario Istat delle aziende agricole; a tale proposito si segnala che, per alcuni Comuni che non hanno compiutamente eseguito le attività di aggiornamento, tale lista comprende anche le aziende censite nel 1990 per le quali non è stata fornita notizia né di esistenza, né di cessazione;
- un congruo quantitativo di modelli di rilevazione, definito in funzione del numero delle aziende agricole risultate attive nella fase di aggiornamento;
- un congruo numero di libretti di istruzione da consegnare ai rilevatori ed ai coordinatori comunali ed eventuale altro materiale utile per la rilevazione;
- targhette autoadesive personalizzate (con codice azienda, nome e cognome del conduttore, domicilio, ubicazione del centro aziendale, eccetera), che il rilevatore dovrà incollare sulla prima pagina del questionario d'azienda;
- targhette autoadesive in bianco da utilizzare qualora in fase di rilevazione siano censite nuove aziende non individuate in precedenza;
- cartoline personalizzate da trasmettere (previa affrancatura di lire 800), a cura degli Ucc, ai conduttori di aziende agricole ricadenti nei singoli territori comunali, nei giorni precedenti l'intervista; tali cartoline contengono una comunicazione del Presidente dell'Istat tesa alla sensibilizzazione dei conduttori nei confronti dell'operazione censuaria ed a promuovere la loro collaborazione con gli Uffici di censimento comunali;
- un congruo numero di tessere di identificazione, da consegnare ai rilevatori;
- copia del manifesto ufficiale del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura 2000, di cui all'art. 15 del Dpr n. 197/2000.

Con un ulteriore invio, saranno recapitati agli Uffici comunali di censimento, entro la prima settimana di ottobre:

- un cd-rom contenente le liste delle aziende agricole da rilevare, al fine di consentire una più agevole organizzazione delle operazioni censuarie;
- un cd-rom contenente il corso di formazione per il personale coinvolto nelle operazioni censuarie (rilevatori, coordinatori, eccetera);
- un cd-rom contenente il software predisposto dall'Istat per consentire agli Ucc l'accesso alla rete Internet a condizioni di favore (utilizzo di accessi privilegiati, addebiti sulla base di tariffe urbane per tutti i Comuni, eccetera).

All'atto del ricevimento del materiale, gli Ucc devono effettuare un attento controllo del contenuto dei plichi ricevuti. Nel caso di disguidi, incompletezza o insufficienza sul piano quantitativo del materiale ricevuto, l'Ucc deve contattare immediatamente l'Istat tramite il numero verde 800.278.268. Il manifesto del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura dovrà essere affisso, a cura dei Comuni, prima dell'inizio delle operazioni sul territorio in modo da assicurare la maggior pubblicità possibile e la notificazione degli obblighi e delle modalità di raccolta dei dati presso i conduttori.

In riferimento alla proposta avanzata da numerosi Comuni di dotare i rilevatori di una copia dei fogli di mappa catastale di competenza e del quadro di unione a livello comunale, l'Istat ha avviato contatti con il Ministero delle Finanze al fine di ottenere la fornitura del suddetto materiale. Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha segnalato che, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni che già consentono il rilascio dei fogli a condizioni privilegiate per tutti i Comuni, sussistono le seguenti possibilità:

- utilizzare i protocolli d'intesa già stipulati (tra alcuni Comuni e il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze) per la cessione in forma gratuita dei fogli di mappa ai Comuni a fronte dell'impegno di questi ultimi a provvedere, ovvero a concorrere, agli oneri dell'acquisizione in forma vettoriale (cioè su supporto informatico);
- stipulare nuovi protocolli d'intesa (o allargare quelli esistenti) con i Comuni al fine di incentivare e di diffondere, nella misura più ampia possibile, forme di collaborazione;
- avviare contatti con gli uffici territoriali del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze per definire strumenti alternativi di fornitura dei fogli di mappa a condizioni agevolate, anche in vista dell'avvio di future collaborazioni.

2. Il sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura prevede un complesso di attività che trovano il loro fondamento nell'art. 37 della L. n. 144/1999 e nel Dpr n.197/2000, nel Protocollo d'intesa Istat – Regioni del 5 agosto 1999, nelle circolari n. 38 prot. n. 10465 del 15 ottobre 1999, prot. n. 10665 del 21 ottobre 1999, n. 19 prot. n. 3183 del 3 maggio 2000, nel piano di censimento generale trasmesso con circolare n. 24 prot. n. 4005 del 25 maggio 2000 e nei piani delle Regioni e delle Province autonome, come approvati dai competenti organi decisionali.

Il sistema di monitoraggio descritto nella presente circolare riguarda gli aspetti relativi non solo alla rilevazione, ma anche alla struttura dell'organizzazione censuaria ed al relativo funzionamento. Nelle sue linee principali, il monitoraggio concerne la costituzione della rete di rilevazione, lo svolgimento delle operazioni di rilevazione sul territorio, le attività formative e di istruzione connesse, le eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso della rilevazione e le relative soluzioni, l'erogazione dei contributi ed il loro utilizzo.

I soggetti che sono chiamati a partecipare al sistema di monitoraggio, ciascuno con propri ruoli e competenze, sono:

- l'Istat, con le seguenti strutture: la *Direzione centrale delle statistiche su istituzioni ed imprese*, nel cui ambito opera il *Servizio censimenti economici e archivi di imprese e istituzioni* (Cea), alla quale fa capo la responsabilità tecnico-scientifica dell'operazione, nonché il compito di sovrintendere e di coordinare le attività degli organi censuari; la *Segreteria centrale del Sistan*, nel cui ambito operano

- il Servizio coordinamento rete territoriale dell'Istat (Crt) e gli Uffici regionali dell'Istat (Ur), cui compete la sovrintendenza ed il monitoraggio della rete censuaria a livello locale;
- l'Ufficio di statistica dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), che ha il compito di collaborare con l'Istat nel monitoraggio delle attività degli Uffici di censimento provinciale (Ucp);
 - le Commissioni tecniche regionali, cui è affidato il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie a livello regionale, sulla base dei report sottoposti dagli Uffici di censimento regionali (Ucr);
 - gli Uffici di censimento regionali, con il compito di riepilogare a livello regionale le informazioni ricevute dagli Ucp e dai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali, trasmettendole per via telematica all'Istat ed alla competente Commissione tecnica regionale, e di impegnarsi a risolvere tempestivamente i problemi che il monitoraggio dovesse evidenziare;
 - gli Uffici di censimento provinciali, costituiti presso le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, chiamati ad assicurare il funzionamento tecnico della rete di monitoraggio a livello provinciale (con l'inserimento nella rete Internet dei dati ricevuti dagli Ucc) e a trasmettere i relativi dati agli Uffici di censimento regionali ed agli Ur dell'Istat, impegnandosi a risolvere i problemi che il monitoraggio dovesse evidenziare;
 - i coordinatori intercomunali e i loro responsabili provinciali, cui è affidato il compito di sovrintendere e monitorare gli aspetti tecnici dell'attività di rilevazione svolta dagli Ucc;
 - i Gruppi tecnici provinciali per gli aspetti di coordinamento di competenza;
 - gli Uffici di censimento comunali, con il compito di comunicare all'Ufficio di censimento provinciale i dati relativi al numero dei questionari compilati, all'andamento delle operazioni di rilevazione effettuate, allo stato di avanzamento lavori, agli adempimenti connessi e ai riepiloghi dei risultati provvisori.

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni di Ufficio di censimento regionale e provinciale sono svolte dai rispettivi servizi di statistica.

Sono da segnalare le funzioni e il ruolo svolti dai Sindaci e dai Prefetti, i quali, anche non se coinvolti nell'attività di monitoraggio in senso stretto, sono chiamati ad intervenire per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 38 della L. n. 142/1990.

2.1 Il monitoraggio delle attività censuarie a livello comunale

Le attività oggetto di monitoraggio a livello comunale sono relative a:

- organizzazione della rete di rilevazione;
- attività di rilevazione;
- conclusioni delle operazioni e invio del materiale.

2.1.1 Organizzazione della rete di rilevazione

Prima dell'inizio delle operazioni sul territorio, gli Ucc sono tenuti (qualora non l'abbiano già fatto) a fornire all'Istat, attraverso il modello Istat Cost1 allegato alla citata circolare n. 38 e secondo la procedura in essa descritta, le notizie relative alla costituzione dell'Ufficio di censimento comunale.

Per completare le informazioni relative alla rete organizzativa a livello comunale, il responsabile dell'Ucc dovrà compilare una lista dei rilevatori, attribuendo a ciascuno di loro un specifico codice progressivo a tre cifre, partendo dal numero 001. Tale codice dovrà essere riportato alla fine di ciascun questionario compilato. La lista nominativa dei rilevatori dovrà essere trasmessa all'Istat una volta terminate le operazioni censuarie, secondo le modalità che saranno trasmesse a suo tempo.

Inoltre, il responsabile dell'Ucc deve provvedere alla comunicazione del numero dei rilevatori incaricati delle attività di rilevazioni e dei coordinatori comunali entro il 13 ottobre 2000, anche ai fini della operatività della copertura assicurativa, stipulata a carico dell'Istat, contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie da cui derivi morte o invalidità permanente. In particolare, il responsabile dell'Ucc, entro il termine suddetto, deve trasmettere, via fax, all'Ucp competente per territorio, il modello allegato alla presente circolare Istat Ril.1 (All. 1), nel quale sono riportati i dati relativi al

numero dei rilevatori e dei coordinatori impegnati. Detto modello dovrà essere aggiornato (e trasmesso nuovamente) allorché si verifichino variazioni nel numero dei rilevatori o dei coordinatori.

Gli Ucp trasmetteranno, entro il 19 ottobre 2000, le informazioni ricevute all'Istat, inserendo i dati nella rete Internet, utilizzando il sistema già adottato in occasione del monitoraggio delle attività di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole.

Qualora l'Ucc disponga di un accesso alla rete Internet potrà compilare direttamente i dati contenuti nel modello Istat Ril.1. A tal fine dovrà collegarsi al sito <http://rodi.Istat.it> e seguire le istruzioni in esso contenute (v. paragrafo 2.1.4). Nel caso in cui l'Ucc proceda direttamente alla compilazione via Internet del citato modello non dovrà effettuare alcun invio all'Ucp.

2.1.2 Attività di rilevazione

Il primo monitoraggio da effettuare riguarda il ricevimento da parte degli Ucc di tutto il materiale necessario alla conduzione della rilevazione sul territorio. A tal fine, entro il 19 ottobre, i coordinatori intercomunali dovranno contattare i Comuni di propria competenza per verificare l'avvenuto ricevimento del materiale. Qualora vengano individuate situazioni di difficoltà, i coordinatori intercomunali dovranno invitare gli Ucc a contattare immediatamente il numero verde 800.278.268.

Il secondo tipo di monitoraggio riguarda l'attività dei rilevatori presso le unità di rilevazione, così da verificare sul piano quantitativo l'evoluzione della rilevazione censuaria. A tal fine, il responsabile dell'Ucc dovrà compilare la parte A del modello Istat Ril.2 (All. 2) riepilogando i dati a livello comunale, sottoscriverlo e inviarlo all'Ucp competente per territorio, via fax:

- con cadenza bisettimanale (cioè ogni 14 giorni) per i Comuni con meno di 100 aziende da censire;
- con cadenza settimanale per i Comuni con 100 o più aziende da censire.

Il monitoraggio delle attività di rilevazione, con l'invio dei suddetti modelli, dovrà avvenire a partire dal 30 ottobre 2000 per i Comuni con 100 o più aziende da censire e dal 6 novembre 2000 per gli altri. Gli Ucp provvederanno ad inserire i dati ricevuti nel sistema informatico di monitoraggio predisposto dall'Istat.

Per consentire un efficace monitoraggio, il rilevatore è tenuto giornalmente a riferire i risultati conseguiti al responsabile dell'Ucc (o al proprio coordinatore comunale, laddove presente) il quale predispose settimanalmente il quadro complessivo delle attività di rilevazione effettuate, secondo lo schema della parte A del modello Istat Ril.2. A tale proposito, si suggerisce ai coordinatori comunali di predisporre riepiloghi progressivi dei dati forniti dai rilevatori, così da rendere più agevole la loro sintesi.

Qualora l'Ucc disponga di un accesso alla rete Internet potrà procedere ad inserire direttamente nel sistema informatico di monitoraggio i dati contenuti nel modello Istat Ril.2. A tal fine dovrà collegarsi (v. paragrafo 2.1.4) al sito <http://rodi.Istat.it> e seguire le istruzioni in esso contenute. Nel caso in cui l'Ucc proceda direttamente alla compilazione via Internet del citato modello non dovrà effettuare alcun invio all'Ucp.

Alternativamente, i Comuni potranno trasmettere per posta elettronica i modelli Istat.Ril2 agli Ucp, i quali potranno essere scaricati dal sito <http://rodi.Istat.it> o essere richiesti all'Ucp competente per territorio.

Al termine delle operazioni di rilevazione il responsabile dell'Ucc dovrà compilare in tutte le sue parti il modello Istat Ril.2 (compresa la parte B), barrando la casella "termine delle operazioni di rilevazione" e riportando la relativa data. Ferma restando la possibilità di compilare per via informatica il modello, il responsabile dell'Ucc dovrà comunque inviare, via fax, all'Ucp, copia del modello, data la sua utilizzazione ai fini di autocertificazione delle operazioni svolte.

Da parte loro, i coordinatori intercomunali devono far pervenire settimanalmente, a partire dal 30 ottobre 2000, al responsabile provinciale i rapporti sulla propria attività, contenenti il numero delle visite effettuate presso gli Ucc - la cui dichiarazione ha valore certificativo delle missioni effettuate - e dei questionari controllati, nonché notizie relative agli aspetti tecnici della rilevazione, utilizzando l'apposito modello Istat Cic.1 (All. 3). Il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali provvederà, ogni 14 giorni, a sintetizzare i dati del monitoraggio sull'attività dei Cic, utilizzando il modello Istat Rpic.1 (All. 4), che trasmetterà tempestivamente all'Ucp ed all'Ucr competenti per territorio. Il primo invio del modello Istat Rpic.1 deve avvenire entro il 6 novembre 2000.

Gli Ucr provvederanno all'inserimento nel sistema informatico predisposto dall'Istat dei dati contenuti nei modelli Istat Rpic.1.

Qualora il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali disponga di un accesso alla rete Internet potrà procedere ad inserire direttamente nel sistema informatico di monitoraggio i dati contenuti nel modello Istat Rpic.1. A tal fine dovrà chiedere la password all'Ucr competente per territorio, collegarsi al sito <http://rodi.istat.it> e seguire le istruzioni in esso contenute. In tal caso, egli non dovrà effettuare alcun invio all'Ucr.

2.1.3 Conclusione delle operazioni, invio del materiale e rendicontazione

La fase di conclusione delle operazioni censuarie e di raccolta del materiale, con la relativa rendicontazione ai fini del pagamento dei contributi spettanti ai Comuni, è anch'essa oggetto di specifico monitoraggio. Il responsabile dell'Ucc, al termine delle operazioni censuarie, dovrà curare l'invio via fax all'Ucp competente per territorio, dell'apposito modello Istat Ril.2 con i dati finali del numero di questionari compilati, barrando la casella "termine delle operazioni di rilevazione" ed indicando la data di tale evento. Il modello dovrà essere sottoscritto dal responsabile dell'Ucc a fini di autocertificazione.

Le scadenze previste per l'attività di rilevazione sono le seguenti:

- il 22 novembre 2000 nei Comuni con meno di 100 aziende da censire;
- il 31 dicembre 2000 per i Comuni con 100 o più aziende da censire.

La fase di revisione dei questionari di rilevazione da parte dei coordinatori comunali, cui seguirà la compilazione dei prospetti riepilogativi contenenti i dati relativi ad alcune variabili censite dai rilevatori si svolgerà nel periodo dal 23 ottobre 2000 sino al 13 gennaio 2001 per i Comuni con meno di 100 aziende da censire e sino al 30 gennaio 2001 per gli altri. In particolare, entro la data del 30 gennaio 2000 i coordinatori comunali, laddove presenti, dovranno consegnare i modelli Istat Riep.1 (All. 5) al responsabile del competente Ucc, il quale provvederà a riepilogare tali prospetti a livello comunale, compilando l'apposito modello Istat Riep.2 (All. 6) ed inviandolo all'Ucp competente per territorio. A tale proposito, si suggerisce ai coordinatori comunali di predisporre riepiloghi progressivi dei dati forniti dai rilevatori, così da rendere più agevole la compilazione dei modelli Istat Riep.1.

Gli Ucp cureranno l'immissione nel sistema informatico dei dati contenuti nei modelli Istat Ril.2 e Istat Riep.2.

Qualora l'Ucc disponga di un accesso alla rete Internet potrà procedere ad inserire direttamente nel sistema informatico di monitoraggio i dati contenuti nei modelli Istat Ril.2 e Istat Riep.2. A tal fine dovrà collegarsi (v. paragrafo 2.1.4) al sito <http://rodi.istat.it> e seguire le istruzioni in esso contenute. Nel caso in cui l'Ucc proceda direttamente alla compilazione via Internet del modello Istat Riep.2, non dovrà effettuare alcun invio all'Ucp.

Alternativamente, i Comuni potranno trasmettere per posta elettronica i modelli Istat Riep.2 agli Ucp. I modelli potranno essere scaricati dal sito <http://rodi.istat.it> o essere richiesti all'Ucp competente per territorio.

Le istruzioni relative alla trasmissione dei questionari compilati ai centri di registrazione e del resto del materiale all'Istat saranno fornite con un'apposita circolare.

2.1.4 Accesso dei Comuni al sito per il monitoraggio telematico

Per l'accesso al sito per il monitoraggio telematico, i Comuni devono utilizzare la password loro assegnata per la fase di aggiornamento dello schedario Istat delle aziende agricole (in caso di smarrimento rivolgersi al numero verde 800.278.268).

Al fine di evitare un'eccessiva sovrapposizione dei Comuni nell'accesso al sito <http://rodi.istat.it> per la trasmissione dei dati contenuti nei modelli Istat Ril.1, Istat Ril.2 e Istat Riep.2, e quindi il rischio di prolungamento dei tempi di attesa, si invitano i Comuni ad attenersi preferibilmente al seguente ordine:

- Comuni il cui nome inizia con le lettere A-F: inserire i dati nei giorni di lunedì e martedì;
- Comuni il cui nome inizia con le lettere G-O: inserire i dati nei giorni di mercoledì e giovedì;
- Comuni il cui nome inizia con le lettere P-Z: inserire i dati nei giorni di giovedì e venerdì.

3. Il monitoraggio delle attività censuarie a livello provinciale

Analogamente a quanto previsto per gli Ucc, gli Ucp dovranno comunicare agli Ur competenti per territorio, entro il 1° ottobre 2000, il numero dei coordinatori provinciali incaricati, ai fini della operatività della copertura assicurativa stipulata a carico dell'Istituto contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie da cui derivi morte o invalidità permanente. Di conseguenza, l'Ucp dovrà compilare via Internet il modello Istat Ucp.1 (All. 7) contenente le informazioni sopra citate.

Il monitoraggio delle attività censuarie a livello provinciale coinvolge vari soggetti e diversi ambiti di attività, quali gli aspetti qualitativi e quantitativi della rilevazione, nonché la costituzione ed il funzionamento degli Ucc. In particolare, i soggetti che contribuiscono al monitoraggio del censimento a livello provinciale sono i coordinatori intercomunali, i loro responsabili provinciali e soprattutto gli Ucp, ferma restando l'attività di supervisione e di controllo esercitata dagli Ur tramite il referente provinciale dell'Istat.

Per lo svolgimento della funzione di monitoraggio, gli Ucp provvederanno in primo luogo all'inserimento dei dati ricevuti dai Comuni nel sistema informatico predisposto dall'Istat, con riferimento ai seguenti aspetti:

- numerosità dei rilevatori e dei coordinatori comunali, ai fini della copertura assicurativa (modello Istat Ril.1);
- attività di rilevazione, con l'eventuale comunicazione di conclusione delle attività (modello Istat Ril.2);
- riepiloghi comunali sui risultati censuari (modello Istat Riep.2).

Qualora gli Ucc dispongano di accessi alla rete Internet, essi potranno procedere ad inserire direttamente nel sistema informatico di monitoraggio i dati contenuti nei modelli Istat Ril.1, Istat Ril.2 e Istat Riep.2 (o potranno inviare per posta elettronica i corrispondenti file all'Ucp competente per territorio), ma dovranno comunque inviare via fax all'Ucp copia firmata del modello Istat Ril.2 contenente l'indicazione di "termine delle operazioni di rilevazione". Si suggerisce, quindi, agli Ucp di prendere contatto al più presto con gli Ucc di competenza per valutare l'intenzione di questi ultimi di procedere direttamente all'inserimento dei dati nel sistema informatico, così da evitare eventuali disguidi.

Sulla base dei dati ricevuti dagli Ucc, gli Ucp dovranno valutare tempestivamente l'andamento della rilevazione nel territorio di propria competenza, anche sulla base dei rapporti inviati dai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali. Nel caso in cui emergano eventuali disfunzioni, gli Ucp dovranno intervenire tempestivamente per risolvere queste ultime, anche compiendo, se ritenuto necessario, ispezioni presso l'Ufficio comunale interessato.

Al fine di razionalizzare le attività svolte nei confronti dei Comuni dai soggetti coinvolti nelle attività censuarie a livello provinciale, è necessario attivare un Gruppo tecnico provinciale che, sulla scorta di quanto previsto nel protocollo d'intesa Istat-Regioni e delle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 10665 del 21 ottobre 1999 e nel piano di censimento generale, realizza il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie presenti al livello provinciale, a fini di programmazione di attività e di interventi, di elaborazione del calendario tecnico e di valutazione dell'andamento complessivo del censimento.

In funzione della specificità del ruolo di coordinamento tecnico delle operazioni censuarie affidato all'Ucp, il suo responsabile è chiamato ad assolvere alla funzione di coordinatore del Gruppo. In tale veste, il responsabile dell'Ucp provvede entro il 15 settembre 2000 a dare comunicazione all'Ur dell'Istat ed all'Ucr competenti per territorio dell'avvenuta attivazione del Gruppo. Il Gruppo si riunisce con cadenza quindicinale (di norma dopo la trasmissione del rapporto di monitoraggio da parte del responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali), o qualora se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del responsabile dell'Ucp o su richiesta degli altri suoi membri. Sono fatte salve le diverse modalità organizzative adottate a livello provinciale dai singoli piani di censimento regionali.

È da notare che, qualora si evidenzino situazioni presso singoli Ucc che l'Ucp non è in grado di risolvere, l'Ufficio deve darne immediata comunicazione all'Ucr ed all'Ur competenti per territorio, per la definizione dei necessari interventi.

Si sottolinea, a tale proposito, che eventuali richieste di intervento da parte dei Prefetti, ai sensi dell'art. 38 della L. n. 142/1990, dovranno essere proposte unicamente dall'Istat. I Prefetti potranno avvalersi, nello svolgimento degli interventi ritenuti necessari, dei Gruppi di lavoro delle Prefetture costituiti ai sensi della Direttiva n. 5 del Comstat.

Si ricorda agli Ucp che l'Ufficio di statistica dell'Unioncamere collabora con l'Istat nelle attività di monitoraggio della rete degli Ucp. Attraverso tale Ufficio potranno essere diramate a tutti gli Ucp note esplicative sui loro compiti, tese a risolvere eventuali disfunzioni rilevate a livello locale.

4. Il monitoraggio delle attività censuarie a livello regionale

I dati del monitoraggio delle attività censuarie trovano a livello regionale il loro momento di sintesi e di valutazione da parte degli Ucr e dell'Istat, attraverso i propri Ur. Il responsabile dell'Ucr dovrà curare la sintesi dei dati di monitoraggio, inseriti nel sistema informatico per sottoporli, accompagnati da eventuali valutazioni di merito, alla Commissione tecnica regionale, secondo le diverse scadenze definite dai singoli piani regionali.

L'Ucr dovrà, in particolare, valutare accuratamente e tempestivamente l'attività svolta dai coordinatori intercomunali e dai loro responsabili provinciali, favorendo la massima collaborazione tra questi ultimi e gli Ucp. Esso dovrà poi valutare, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Ucp e d'intesa con l'Ur, le azioni più idonee allo scopo di risolvere le problematiche evidenziate e/o le richieste d'intervento agli organi competenti per far fronte a eventuali disfunzioni emergenti dall'andamento delle operazioni censuarie.

L'Ucr, inoltre, dovrà curare la messa in rete dei modelli Istat Rpic.1, qualora i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali non abbiano potuto provvedervi direttamente; tale soluzione, che modifica quanto a suo tempo indicato nel piano di censimento generale, è stata adottata in relazione a nuove esigenze di carattere organizzativo.

Si ricorda poi che è compito dell'Ucr provvedere all'invio all'Istat, alle scadenze stabilite nel piano di censimento generale, dei rapporti sullo stato di attuazione dei piani regionali, nonché sull'andamento delle attività di tipo facoltativo, se previste.

Riepilogo delle attività di monitoraggio

ORGANISMO	MODELLO	SCADENZA	DESTINATARIO
Responsabile Ucc con meno di 100 aziende da censire	- Istat Cost1 - Istat Ril.1 - Istat Ril.2 (parte A) - Istat Ril.2 (parti A e B) - Istat Riep.2	- 30.06.2000 - 13.10.2000 - ogni 14 gg. a partire dal 6.11.2000 fino alla fine delle operazioni di rilevazione - alla fine delle operazioni di rilevazione - entro il 13.01.2001	- Ur - Ucp o http://rodi.Istat.it - Ucp o http://rodi.Istat.it - Ucp o http://rodi.Istat.it - Ucp o http://rodi.Istat.it
Responsabile Ucc con 100 e più aziende da censire Coordinatore comunale	- Istat Cost1 - Istat Ril.1 - Istat Ril.2 (parte A) - Istat Ril.2 (parti A e B) - Istat Riep.2 - Istat Ril.2 (parte A) - Riep.1	- 30.06.2000 - 13.10.2000 - ogni 7 gg. a partire dal 30.10.2000 fino alla fine delle operazioni di rilevazione - alla fine delle operazioni di rilevazione - entro il 30.01.2001 - ogni 7 gg. a partire dal 30.10.2000 fino alla fine delle operazioni di rilevazione - entro il 30.01.2000	- Ur - Ucp o http://rodi.Istat.it - Ucp o http://rodi.Istat.it - Ucp o http://rodi.Istat.it - Ucp o http://rodi.Istat.it - Responsabile Ucc
Coordinatore intercomunale	- Istat Cic.1	- ogni 7 gg. a partire dal 29.10.2000	- Responsabile provinciale dei coord. intercomunal
Responsabile provinciale dei coord. intercomunal	- Istat Rpcic.1	- ogni 14 gg. a partire dal 6.11.2000	- Ucp e Ucr (o http://rodi.Istat.it)
Ucp	- Costituzione Gtp - Istat Ucp.1 - Istat Ril.1 - Istat Ril.2 - Istat Riep.2	- 15.09.2000 - 1.10.2000 - 19.10.2000 - ogni 7 gg a partire dal 30.10.2000 - entro il 13.01.2001 o il 30.01.2001	- Ur e Ucr - http://cipro.Istat.it - http://cipro.Istat.it - http://cipro.Istat.it - http://cipro.Istat.it
Ucr	- Istat Rpcic.1 - Rapporti alla Ctr	- ogni 14 gg. a partire dal 6.11.2000 - secondo i piani regionali	- http://rodi.Istat.it

5. Erogazione dei contributi finanziari agli organi censuari

Si informano gli Ucc e gli Ucp che sono in corso di erogazione gli anticipi sul contributo forfettario previsto per le operazioni censuarie, secondo quanto previsto nella circolare n. 32 prot. n. 5543 del 18 luglio 2000.

Inoltre, l'Istat sta erogando ai Comuni ed alle Camere di commercio il saldo dei contributi riferiti alle operazioni di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole. Tale erogazione è subordinata alla conclusione delle verifiche qualitative che l'Istituto sta conducendo sul materiale ricevuto e, di conseguenza, essa dipende anche dalla tempestività con la quale gli Ucc hanno concluso le operazioni di aggiornamento.

Si ricorda poi agli Ucr che l'erogazione del secondo anticipo sul contributo loro spettante è condizionato alla valutazione positiva da parte dell'Istat dello stato di attuazione del piano regionale, il quale va descritto nell'apposito rapporto, la cui trasmissione era prevista entro il 1 settembre 2000.

Si resta a disposizione per chiarimenti che potranno essere richiesti al numero verde 800. 278.268.

Il Direttore centrale

e p.c. Agli Uffici di censimento comunali
 Agli Uffici di censimento provinciali
 Agli Uffici di censimento regionali
 All' Ufficio di statistica dell'Unioncamere

Oggetto: 5° Censimento dell'Agricoltura.

Le operazioni di censimento sono in corso su tutto il territorio nazionale e vedono impegnati tutti gli organi che compongono la rete di rilevazione. La campagna di comunicazione è in pieno svolgimento per sensibilizzare i rispondenti a collaborare alla rilevazione.

Nonostante le difficoltà derivanti da alcuni disservizi verificatisi, per cause indipendenti dall'Istat, nelle fasi di approntamento e distribuzione del materiale, l'impegno degli Uffici comunali di censimento ha già consentito la raccolta di molti questionari, secondo quanto segnalato dal monitoraggio telematico.

I disservizi e gli eventi calamitosi delle ultime settimane hanno provocato particolari disagi alcuni Comuni, ritardando l'avvio delle operazioni di censimento. Nell'invitare gli Uffici comunali di censimento ad iniziare le operazioni di raccolta dei dati non appena possibile, si comunica che:

- gli Uffici di censimento comunale che non fossero in grado di rispettare i termini previsti dal piano di censimento per la raccolta dei dati devono contattare via fax o per posta elettronica l'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio per concordare eventuali proroghe;
- i Comuni colpiti dai recenti eventi calamitosi, i quali hanno comunicato l'impossibilità a procedere nelle operazioni censuarie nei tempi previsti, saranno al più presto contattati dall'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio per definire modalità organizzative che consentano di svolgere al più presto tali operazioni

Gli Uffici regionali dell'Istat comunicheranno agli Uffici di censimento provinciali e regionali competenti per territorio le decisioni concordate per ambedue le casistiche.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti al numero verde 800278268, si ringrazia per l'impegno e la collaborazione finora dimostrati nello svolgimento delle operazioni censuarie.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Agli Uffici di censimento comunali
Agli Uffici di censimento provinciali
Agli Uffici di censimento regionali
Al Servizio Sistema Statistico della
Regione Valle d'Aosta
All' Istituto di statistica della
Provincia autonoma di Bolzano
- Astat
Al Servizio di statistica della
Provincia autonoma di Trento
e, p.c. All' Ufficio di statistica di
Unioncamere
Agli Uffici di statistica delle
Prefetture
LORO SEDI

Oggetto: 5° Censimento Generale dell'Agricoltura. Istruzioni relative alla chiusura delle attività censuarie, alla trasmissione dei questionari compilati ai centri di registrazione e alla rendicontazione. Modalità di erogazione del contributo forfettario.

L'Istituto nazionale di statistica, con la circolare n. 35, prot. n. 6658, dell'8 settembre 2000, ha fornito le istruzioni relative alle modalità di effettuazione del 5° Censimento Generale dell'Agricoltura, unitamente ai criteri per il monitoraggio delle operazioni censuarie.

Con la presente si comunicano le singole operazioni che gli Uffici di censimento comunali (Ucc), una volta terminata l'attività di rilevazione e di controllo dei risultati, dovranno effettuare per il confezionamento e la spedizione del materiale censuario e per la rendicontazione all'Istat delle attività svolte. Inoltre, vengono descritte le modalità di erogazione del contributo forfettario di cui all'art. 37 della legge n. 144/99 e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con Dpr 6 giugno 2000, n. 197. Si ricorda che anche le operazioni di trasmissione dei dati censuari devono avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti a tutela della riservatezza dalla legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Dpr n. 318/99. Gli incaricati del trattamento dei dati sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell' art. 9 del dlgs. n. 322/89 e successive modifiche, nonché al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, in quanto incaricati di pubblico servizio.

1. Controllo, confezionamento e trasmissione del materiale censuario

In primo luogo, si fa presente che per le operazioni di trasmissione dei questionari compilati ai centri di registrazione sono previste procedure diverse a seconda della numerosità di questionari.

In particolare, i Comuni sono divisi in due fasce: quelli che risultano avere un numero di unità da censire inferiore ad una certa soglia, determinata a livello regionale (fascia A), e quelli che avevano da censire un numero di unità superiore a tale soglia (fascia B). Di conseguenza, a ciascun Comune verrà indicata nei prossimi giorni, attraverso apposita comunicazione degli Uffici regionali dell'Istat, la fascia di appartenenza e l'indirizzo al quale trasmettere i questionari compilati. Tali informazioni saranno rese disponibili, il prima possibile, anche sul sito Internet www.censimenti.it.

I Comuni di fascia A dovranno inviare i questionari compilati agli Uffici regionali dell'Istat competenti per territorio, i quali provvederanno a loro volta a confezionarli ed a trasmetterli ai centri di registrazione. I Comuni di fascia B dovranno inviare i questionari compilati direttamente al centro di registrazione competente che sarà loro indicato. I Comuni di ambedue le fasce dovranno, invece, inviare il restante materiale direttamente all'Istat.

1.1 Operazioni di controllo

Si ricorda che tutti gli Ucc devono procedere ai controlli quantitativi e qualitativi del materiale secondo quanto riportato dal manuale di istruzione per la rilevazione (si vedano, in particolare, le pagg. 68, 87, 95, 103, 114, 119, 131, 144, 146).

Terminate le operazioni di raccolta dei dati, gli Ucc dovranno anche verificare che su tutti i questionari ritenuti validi siano state apposte le targhette personalizzate (codice azienda, nome del conduttore, indirizzo, ubicazione del centro aziendale, eccetera) o le targhette con il solo codice aziendale (relative alle nuove aziende non individuate in fase di aggiornamento), trasmesse a suo tempo con il materiale di rilevazione. Nel caso in cui il numero di targhette predisposte con il solo codice aziendale risulti insufficiente, l'Ucc dovrà rivolgersi all'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio che provvederà tempestivamente a soddisfare la richiesta.

L'Ucc verificherà, inoltre, che alla pagina 2 del questionario (secondo quanto riportato a pag. 49 del manuale citato) siano riportate le sole notizie nuove o le sole variazioni od integrazioni, senza ripetere, quindi, le notizie esatte già prestampate nella targhetta personalizzata.

Una volta completate le operazioni di controllo e di verifica, l'Ucc procederà all'immediato inoltro del Mod. Istat Riep 2, debitamente compilato secondo le modalità riportate nella circolare n. 35 prot. n. 6658 dell'8 settembre u.s. (trasmissione on-line o via fax all'Ufficio provinciale di censimento - Upc - competente per territorio); si evidenzia che, secondo quanto previsto dal piano di censimento, la tempestiva acquisizione delle informazioni previste dal Mod. Istat Riep 2 è indispensabile per procedere alla rapida diffusione dei dati provvisori del censimento.

1.2 Modalità di confezionamento del materiale

Terminata la revisione dei questionari di rilevazione e le operazioni di riepilogo dei prospetti a livello comunale da parte del Responsabile dell'Ucc - operazione il cui termine è previsto per il 13 o il 30 gennaio 2001, salvo le proroghe concesse da parte degli Uffici regionali dell'Istat a seguito di eventi calamitosi o dell'insorgenza di cause di forza maggiore - gli Ucc devono provvedere al confezionamento del materiale da spedire.

Il confezionamento dei questionari di azienda (Mod. Istat Ceagr 1) compilati e dell'altro materiale di censimento deve essere effettuato in pacchi distinti utilizzando, di norma, cartone rigido doppio, sopra e sotto. È necessario porre la massima attenzione affinché le operazioni di confezionamento dei pacchi siano effettuate in modo scrupoloso per evitare danneggiamenti o perdite di materiale, anche in relazione alle verifiche connesse alla liquidazione dei compensi ed al rispetto della normativa sulla riservatezza.

I pacchi contenenti i soli questionari di azienda (Mod. Istat Ceagr 1) compilati non devono contenere, di norma, più di cento modelli e devono avere apposta sul lato superiore la specifica etichetta di accompagnamento (Mod. Ceagr Etichetta, Allegato 1). Per i Comuni della fascia A, il codice del destinatario da apporre sul modello Istat Sped 2 (Allegato 2) e sul Mod. Ceagr Etichetta è il 99. Per i Comuni della fascia B, il codice del destinatario da apporre sui due modelli varia a seconda della Regione ed è riportato nell'elenco allegato (Prospetto 1, Allegato 5).

I pacchi contenenti il resto del materiale censuario (e cioè il Mod. Istat Ceagr 201, il Cd con gli elenchi aziendali, le etichette adesive - personalizzate e non - non utilizzate, una copia su supporto cartaceo del Mod. Istat Riep 2 e del Mod. Istat Riep 3 - Allegato 3 - relativo al "riepilogo comunale delle superfici non agrarie e forestali") devono essere trasmessi, entrambi debitamente firmati, all'Istat in un'unica confezione secondo le modalità riportate di seguito. Si fa presente che l'invio anche su supporto cartaceo del Mod. Istat Riep 2 risponde all'esigenza di verifica finale dei dati contenuti nel Mod. Ril.2, ai fini di cui alla circolare n. 35 prot. n. 6658 dell'8 settembre 2000.

1.3 Trasmissione del materiale censuario da parte dei Comuni della fascia A

Contestualmente alla trasmissione all'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio del pacco contenente i questionari Mod. Istat Ceagr 1 compilati, gli Ucc devono inviare, via fax, il Mod. Istat Sped 2, debitamente compilato, al medesimo Ufficio regionale. Quest'ultimo provvederà alla trasmissione dei questionari compilati ai centri di registrazione di competenza.

Gli Ucc dovranno, inoltre, inviare il restante materiale censuario (e cioè il Mod. Istat Ceagr 201, il Cd con gli elenchi aziendali, le etichette adesive - personalizzate e non - non utilizzate, una copia su supporto cartaceo del Mod. Istat Riep 2 e del Mod. Istat Riep 3), possibilmente in unico collo, all'Istat, Servizio CUE, Via A. Ravà, 150, 00142 Roma.

Gli Ucc dovranno anche trasmettere, via fax, il Mod. Istat Sped 3 (Allegato 4) all'Istat, Servizio CUE, ad uno dei seguenti numeri 065940121, 065408215, 065412336.

Inoltre, si ricorda che gli Ucc dotati di strumenti idonei potranno compilare via Internet (all'indirizzo <http://rodi.Istat.it>):

- il modello Istat Ril.2 predisposto dall'Istat per la segnalazione della fine delle loro attività di rilevazione, seguendo le istruzioni contenute nella Circolare n. 35 prot. n. 6658 dell'8.9.2000; il corrispondente modello cartaceo dovrà comunque essere inviato via fax all'Ucp competente per territorio;
- il modello Istat Riep 2;
- il Mod. Istat Sped 2 relativo alla spedizione effettuata.

Il riepilogo delle operazioni da compiere è contenuto nel prospetto 2 dell'Allegato 5.

Sia la spedizione dei modelli compilati, sia quella relativa all'altro materiale dovranno essere effettuate a mezzo corriere, con spese a carico dei singoli Comuni. L'Istat, in sede di liquidazione del saldo del contributo censuario, contribuirà alle spese con un rimborso forfettario di lire 50 mila.

1.4 Trasmissione del materiale censuario da parte dei Comuni della fascia B

Gli Ucc dovranno confezionare pacchi contenenti non più di 100 modelli Istat Ceagr 1 compilati. Tali pacchi dovranno essere inviati al Centro di registrazione di competenza, il cui indirizzo sarà comunicato successivamente dall'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio. Tale informazione sarà resa disponibile, il prima possibile, anche sul sito Internet www.censimenti.it.

Contestualmente alla trasmissione al Centro di registrazione dei pacchi contenenti i questionari Mod. Istat Ceagr 1 compilati, gli UCC devono inviare, via fax, il Mod. Istat Sped 2 debitamente compilato, all'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio.

Gli Ucc dovranno, inoltre, inviare il restante materiale censuario (e cioè il Mod. Istat Ceagr 201, il Cd con gli elenchi aziendali, le etichette adesive - personalizzate e non - non utilizzate, una copia su supporto cartaceo del Mod. Istat Riep 2 e del Mod. Istat Riep 3), possibilmente in unico collo, all'Istat, Servizio CUE, Via A. Ravà, 150, 00142 Roma.

Gli Ucc dovranno anche trasmettere, via fax, il Mod. Istat Sped 3 (Allegato 4) all'Istat, Servizio CUE, ai numeri 065940121, 065408215, 065412336.

Inoltre, si ricorda che gli Ucc dotati di strumenti idonei potranno compilare via Internet (all'indirizzo <http://rodi.Istat.it>):

- il modello Istat Ril.2 predisposto dall'Istat per la segnalazione della fine delle loro attività di rilevazione, seguendo le istruzioni contenute nella Circolare n. 35 prot. n. 6658 dell'8.9.2000; il corrispondente modello cartaceo dovrà comunque essere inviato via fax all'Ucp competente per territorio;
- il modello Istat Riep 2;
- il Mod. Istat Sped 2 relativo alla spedizione effettuata.

Il riepilogo delle operazioni da compiere è contenuto nel prospetto 2 dell'Allegato 5.

Sia la spedizione dei modelli compilati, sia quella relativa all'altro materiale dovranno essere effettuate a mezzo corriere, con spese a carico dei singoli Comuni. L'Istat, in sede di liquidazione del saldo del contributo censuario, contribuirà alle spese con un rimborso forfettario di lire 50 mila.

2. Valutazione dei modelli ai fini della corresponsione del contributo forfettario

Così come specificato al punto 2.1.3 della Circolare n. 35 prot. n. 6658 dell'8.9.2000, il modello Istat Ril.2, unitamente alle verifiche che verranno effettuate sulla base del mod. Istat Riep 2, entrambi sottoscritti dal responsabile dell'Ucc, costituirà la base per la corresponsione del saldo del contributo ai Comuni.

Resta inteso che l'Istat si riserva di effettuare controlli, anche campionari, sulla coincidenza delle autocertificazioni con i questionari registrati. Nel caso di discordanze per fatti riconducibili alla responsabilità dei Comuni, l'Istat si riserva di richiedere agli stessi la restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti al numero verde 800 278 268.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO



Parte Terza
Disposizioni sui piani di censimento regionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Act n. 746 del 5 agosto 1999

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del 5 agosto 1999

Oggetto: Organizzazione della rete del quinto censimento dell'agricoltura e relativo protocollo d'intesa tra ISTAT e Regioni - Legge 17 maggio 1999, n. 144 e regolamento CEE 571/88, modificato dal regolamento CEE 2467/96 del 17 dicembre 1996.

Approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'art. 37, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" prevede che "l'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449."

CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con nota n. 59/1203.99 del 26 luglio 1999, ha inviato il documento concernente "Organizzazione della rete del quinto censimento dell'agricoltura" e lo schema di protocollo di intesa tra l'ISTAT stessa e le singole Regioni e Province autonome e che, successivamente, l'Istituto medesimo, con nota n. 59/1233.99 del 28 luglio 1999, ha trasmesso, ai fini dell'esame della Conferenza, il "Protocollo d'intesa tra Istat e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione del quinto censimento dell'agricoltura", in sostituzione di quello già precedentemente inviato;

TENUTO CONTO che i documenti in parola, i quali tengono conto delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle Regioni nella riunione tra ISTAT e CISIS dello scorso 23 giugno e che sono stati valutati positivamente dallo stesso CISIS nel successivo incontro del 16 luglio 1999 (sempre tra ISTAT e Regioni) sono stati inviati alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale, in materia di scambio di dati e informazioni, dispone che questa Conferenza "approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome";






CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all'approvazione dei documenti medesimi;

APPROVA

ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il documento concernente "Organizzazione della rete del quinto censimento dell'agricoltura" ed il relativo protocollo d'intesa tra il Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario



Il Presidente



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE CENTRALE DELLE STATISTICHE SU ISTITUZIONI ED
IMPRESE

ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEL QUINTO CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA

20 luglio 1999



ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEL QUINTO CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA

1. Introduzione

Nei mesi scorsi è proceduto il lavoro di preparazione del V Censimento generale dell'agricoltura, la cui esecuzione è prevista per l'ottobre del 2000. Tale lavoro è stato condotto anche grazie ai contributi provenienti dalla Commissione di studio appositamente creata presso l'Istat, alla quale i rappresentanti delle regioni hanno fornito numerosi contributi, sia sul piano dei contenuti, che su quello organizzativo.

In particolare, la Commissione ha raggiunto un primo accordo sulle informazioni da raccogliere presso l'universo delle aziende agricole, nonché sul piano di lavoro tendente ad assicurare la qualità dei dati del censimento. Nel frattempo, il Parlamento ha approvato, nell'ambito della l. 17 maggio 1999, n. 144, alcune norme di riferimento per l'adozione di appositi regolamenti relativi ai censimenti generali, i quali disciplineranno, tra l'altro, le forme di restituzione dell'informazione raccolta, alla collettività ed agli enti Sistan, la quale sarà la più tempestiva e ampia possibile, ferme restando le vigenti normative in tema di riservatezza e di tutela del segreto statistico.

2. Obiettivi

Il presente documento scaturisce dal confronto tra i rappresentanti degli organi tecnici e delle istituzioni coinvolte nella rete del quinto censimento dell'agricoltura, in seno all'apposita Commissione di studio Istat, riunitasi il 16 giugno scorso. In esso sono recepite, altresì, le proposte e le osservazioni formulate in occasione dell'incontro ISTAT-CISIS del 23 giugno scorso. Il principale obiettivo del modello organizzativo proposto (che per diversi aspetti utilizza l'esperienza maturata in occasione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi) è quello di tenere conto delle specificità locali e di valorizzare al massimo il ruolo delle istituzioni presenti a livello locale (regioni, province, comuni e camere di commercio). Ciò richiede il rafforzamento del ruolo del Sistan, poiché il buon andamento delle operazioni censuarie dipende dall'efficiente funzionamento della rete del sistema statistico nazionale.

Pertanto, si è cercato di delineare un modello che:

tenga conto delle innovazioni normative adottate *medio tempore*;

- consideri le innovazioni tecnologiche e le nuove tecniche di rilevazione che si intendono adottare;
- razionalizzi e semplifichi lo svolgimento delle operazioni, consentendone un efficace monitoraggio;
- offra adeguata informazione alle unità di rilevazione e riduca al minimo il "fastidio statistico";
- consenta di disporre di un efficiente sistema di monitoraggio
- valorizzi la rete Sistan.

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati l'Istat si avvarrà dei propri Uffici regionali e degli altri organi del Sistan (Regioni, Camere di commercio, comuni, ecc). In particolare, per ottenere in tempo reale le informazioni relative alle operazioni censuarie, l'Istat si avvarrà dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché della loro rete telematica, già impiegata in occasione del censimento intermedio. Tale rete, uniformemente diffusa sul territorio, può essere integrata dalle



reti regionali e/o dall'impiego della rete Internet, attraverso la quale ricevere informazioni dai

3. Il modello organizzativo su base regionale

La principale innovazione che si propone nel V censimento generale dell'agricoltura, ma che in assoluto rappresenta una novità nell'organizzazione censuaria, è quella del modello c.d. "a geometria variabile", in analogia a quanto avvenuto nel censimento intermedio dell'industria e dei servizi con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al fine di tenere conto delle specifiche realtà organizzative delle strutture statistiche delle Regioni (competenti in materia agricola ai sensi dell'art. 117 della Costituzione) e delle differenze intervenute nell'attuazione dei processi di delega, nel 5° censimento dell'agricoltura si ritiene opportuno ricorrere ad assetti variabili.

Sul piano giuridico, l'attuazione del modello di organizzazione proposto richiede la fissazione di principi e scadenze cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella realizzazione delle scelte organizzative idonee ad assicurare il regolare svolgimento della rilevazione nel proprio territorio.

Le Regioni e le Province autonome si impegnano a rispettare i suddetti principi mediante accordi conclusi con l'Istat sulla base dello schema deliberato in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. 30 agosto 1997, n. 281.

3.1. Il piano di censimento generale elaborato dall'Istat

Come è già accaduto nel censimento intermedio dell'industria e dei servizi, la rilevazione censuaria sarà regolata, sotto il profilo tecnico-organizzativo-metodologico, da un apposito piano generale, predisposto dall'Istat. Con tale piano l'Istat, ai sensi dell'art. 15 lettera e) del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 stabilirà i criteri di base e l'impianto metodologico della rilevazione, che non possono subire variazioni tra le diverse realtà locali, in quanto questo potrebbe pregiudicare il buon andamento della rilevazione sotto il profilo tecnico.

Il piano generale sarà integrato da piani regionali, relativi ad alcuni aspetti di carattere tecnico-organizzativo della rilevazione, che saranno concordati con le Regioni, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, in modo da adattare la struttura della rilevazione alle specifiche realtà territoriali, con indubbi vantaggi sotto il profilo della efficienza dell'intera operazione censuaria. I criteri di base della pianificazione regionale saranno stabiliti da un apposito "accordo quadro" approvato in sede di Conferenza Unificata e preventivamente concordati in sede CISIS.

3.2. I piani di censimento regionali

Come si è accennato, sulla base di un accordo che interverrà tra le singole Regioni e l'Istat, il piano generale predisposto dall'Istat per l'esecuzione del censimento sarà integrato con piani regionali, che dovranno essere pienamente coordinati con le metodologie e le prescrizioni di natura inderogabile, dettate dall'Istat ai sensi dell'art. 15, lett. e) del d.lgs. n. 322/89 e con quelle stabilite dal regolamento CE n. 571 del 29 febbraio 1988, come modificato dal regolamento CE 2467/1996, dalla legge n. 144/1999 e dal relativo regolamento di esecuzione.





Il contenuto dei piani regionali

In relazione allo specifico assetto organizzativo delle Regioni e delle Province autonome, e con i limiti già indicati in precedenza, i piani regionali dovranno quantificare le risorse umane necessarie alla conduzione dell'indagine nella regione, definire le modalità esecutive delle attività di supporto all'indagine che dovranno essere svolte dai diversi organi territoriali, nonché le forme di sensibilizzazione delle istituzioni locali e delle aziende agricole nei confronti del censimento. In funzione delle esigenze censuarie, dell'idoneità tecnica e della disponibilità delle regioni a svolgere ulteriori, specifiche attività i piani di censimento potranno regolare le modalità di svolgimento di queste ultime, con particolare riferimento:

- alla formazione;
- alla registrazione dati;
- all'utilizzo delle reti telematiche esistenti a livello regionale per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio;
- alle modalità di interconnessione fra reti regionali (laddove esistenti) e Istat.

Ad ogni modo, indipendentemente dal ruolo che le Regioni svolgeranno nell'operazione censuaria, l'Istat assicurerà il pieno ritorno alle stesse delle informazioni d'interesse regionale.

Le attività che la Regione si impegna a svolgere nell'ambito del piano regionale costituiranno oggetto di rimborso secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 144/99 e dal relativo regolamento di esecuzione.


3.4. La Commissione tecnica regionale di censimento

Per definire i piani regionali di censimento e valutare il buon andamento del censimento (anche nella fase preparatoria delle diverse azioni), verranno costituite dalle Regioni apposite Commissioni tecniche regionali di censimento, le quali rappresentano, tra l'altro, un luogo di confronto interistituzionale e, diversamente dal passato, avranno compiti consultivi di natura tecnica. Le Commissioni, che non hanno natura di organi censuari, saranno composte da rappresentanti degli organismi coinvolti nella rete censuaria e da esperti di settore (ad esempio, rappresentanti del mondo accademico e delle categorie maggiormente rappresentative a livello regionale). Detti organismi saranno presieduti dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3.5. Procedura per l'approvazione del piano regionale di censimento

Una volta stipulato l'accordo tra l'Istat e la Regione, la Commissione regionale dovrà contribuire a definire, entro date prefissate, il piano regionale di censimento, il quale verrà esaminato dall'Istat per verificarne la congruenza con il disegno generale dell'attività censuaria, sotto il profilo tecnico e metodologico. Il piano regionale di censimento è predisposto dall'Ufficio regionale di censimento ed approvato con atto della Regione, dopo la valutazione dell'Istat. In tal modo il piano diventa operativo e la Commissione regionale ne seguirà l'applicazione per tutto il periodo dell'attività censuaria.

Qualora il piano regionale non venga definito entro determinate date ritenute funzionali allo svolgimento del censimento, troverà applicazione il piano generale predisposto dall'Istat. Qualora poi la Regione non dovesse rispettare gli impegni sottoscritti con l'accordo, in analogia a quanto già previsto nel III protocollo d'intesa sulle statistiche agricole, l'Istat potrà intervenire direttamente per assicurare il buon andamento del censimento.



3.6. Rispetto degli adempimenti previsti nei piani e interventi correttivi

Quando le Regioni si impegnano a rispettare i tempi per gli adempimenti ed il calendario delle operazioni stabilito dall'Istat.

Ove la Regione non sia in grado, per qualunque causa, dipendente o meno dalla propria responsabilità, di svolgere le attività di competenza e tale inadempienza pregiudichi il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat può sostituirsi ad essa nel compimento delle operazioni censuarie e di ogni altra attività di supporto, ai sensi dell'art. 15, lett. b) del d.lgs. n. 322/1989, che prevede, tra i compiti dell'Istat, l'esecuzione dei censimenti e di ogni altra rilevazione compresa nel Programma statistico nazionale.

3.7. Diffusione dei dati

Per ciò che concerne la diffusione e la fornitura dei dati, l'Istat, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza e sul segreto statistico e delle disposizioni contenute nel regolamento d'esecuzione della L.144/99, concorderà con le Regioni e gli altri uffici del Sistan le modalità per:

- utilizzare in tempo reale i dati provvisori ed i dati sintetici del censimento
- ottenere la disponibilità dei caratteri identificati concernenti le aziende agricole, tenuto conto della collaborazione in corso fra le Regioni e l'Istat per la costituzione di ASIA agricoltura.

In ogni caso, le innovazioni e le tecnologie adottate per l'esecuzione della rilevazione consentiranno di restituire l'informazione raccolta alla collettività con maggiore tempestività.

4. La rete di rilevazione

Sono organi di censimento a livello regionale, gli Uffici di censimento Regionali (UCR), costituiti presso le Regioni. Di norma, l'Ufficio di censimento regionale è costituito presso l'Ufficio di Statistica della Regione. Detti Uffici svolgeranno le attività previste dal piano regionale di censimento o, in mancanza di un accordo specifico, dal piano generale dell'Istat.

Sono organi di censimento a livello provinciale gli Uffici di censimento provinciali (UCP), costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con compiti di aggiornamento di liste da registri amministrativi, di report e di rendicontazione, di ispezione, controllo e monitoraggio delle attività censuarie nell'area territoriale di propria competenza, di assistenza tecnica agli Uffici di censimento comunali. A tali compiti si aggiungono quelli di collaborazione tecnica all'Ufficio di censimento regionale (UCR) ed alla Commissione regionale. Ciascun Ufficio provinciale sarà supportato dal punto di vista tecnico-organizzativo da un referente dell'Istat, operante presso l'UCP e dipendente dell'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio.

L'attività di assistenza tecnica prestata agli Uffici comunali di censimento sarà svolta, secondo calendari operativi concordati a livello provinciale, da coordinatori intercomunali individuati dalle Regioni, ovvero dalle Province o dagli enti ed organismi ai quali sono state conferite le funzioni in materia di agricoltura.

In tal modo, la presenza a livello provinciale di professionalità diversificate potrà assicurare un'efficace azione sinergica e contribuire notevolmente al buon andamento della rilevazione.

A livello comunale operano gli Uffici di censimento comunali (UCC) con compiti di rilevazione. In forma associata le funzioni censuarie in base

alla Direzione n. 7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) ed alla circolare n. 3 del 27 aprile 1999 del Sistan.

svolgono, altresì, compiti di verifica, controllo e aggiornamento degli elenchi delle unità di rilevazione; controllano la corretta compilazione dei questionari; provvedono alla localizzazione delle aziende ed alla georeferenziazione dei dati e delle informazioni; svolgono attività di report e di rendicontazione.

I coordinatori degli UCC, designati in numero proporzionale ai rilevatori, forniscono assistenza a questi ultimi e organizzano l'attività di rilevazione sul territorio; verificano quotidianamente il corretto svolgimento delle operazioni censuarie; svolgono attività di report e di trasferimento delle informazioni.

I rilevatori designati dagli UCC, in numero proporzionale alle unità da censire ed in ogni caso superiore a quello prestabilito in occasione del passato censimento, effettuano le attività di rilevazione tramite intervista, provvedono all'individuazione del centro aziendale e svolgono attività di report.



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA ISTAT E CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA REALIZZAZIONE DEL 5°
CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA**

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nella persona del presidente Prof. Alberto Zuliani

e
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rappresentate dal Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dott.
Vannino Chiti

Premesso

- che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n.144 l'Istat provvede all'esecuzione del quinto Censimento dell'agricoltura, che avrà luogo nell'anno 2000;
- che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, l'Istat si avvale della collaborazione degli organismi del Sistan per l'effettuazione delle attività di rilevazione;

Considerato

- che è necessario salvaguardare l'impianto metodologico della rilevazione, tramite l'assunzione di impegni reciproci che assicurino il buon andamento e l'efficacia delle operazioni censuarie;

Convengono quanto segue:

TITOLO I

Impegni delle Regioni e delle Province Autonome

Art. 1

(Costituzione dell'Ufficio di censimento)

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, entro il 31 dicembre 1999, attribuisce le funzioni di Ufficio di censimento al proprio Ufficio di statistica costituito ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

Ove l'Ufficio di statistica non sia costituito, la Regione/Provincia Autonoma, anche pro tempore, istituisce entro il 31 dicembre 1999 un Ufficio di statistica, cui sono affidate le funzioni di Ufficio di censimento.

Art. 2

(Commissione tecnica di censimento)

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma costituisce, entro il 31 ottobre 1999, una Commissione tecnica di censimento con il compito di assistere la Regione/Provincia autonoma nella predisposizione del piano regionale di censimento che in relazione alla particolare situazione

regionale/provinciale, può parzialmente modificare ed integrare il piano generale di censimento predisposto dall'Istat, per gli aspetti di cui al successivo articolo 4. Una volta definito il piano di censimento regionale/provinciale, la Commissione ha il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie a livello regionale/provinciale.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

- (a) tre rappresentanti regionali, tra cui il responsabile dell'Ufficio di statistica della Regione e un rappresentante del settore agricoltura, uno dei quali con funzione di Presidente, come tale designato dal Presidente della Giunta regionale;
- (b) tre esperti designati dalla Regione provenienti dal mondo accademico o dalle associazioni professionali di carattere agricolo maggiormente rappresentative;
- (c) due rappresentanti delle Province, tra cui un responsabile di un ufficio di statistica provinciale, designati dalle rappresentanze regionali delle Province;
- (d) un rappresentante dei Comuni, designato dalle rappresentanze regionali dei Comuni fra i responsabili degli uffici di statistica dei Comuni;
- (e) un rappresentante delle Comunità Montane, designato dalle rappresentanze regionali delle Comunità Montane;
- (f) il responsabile dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio della Provincia del Comune capoluogo di Regione costituito ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/89;
- (g) il responsabile dell'Ufficio di statistica della Prefettura della Provincia del Comune capoluogo di Regione costituito ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/89;
- (h) il dirigente dell'Ufficio regionale dell'Istat.

Art. 3

(Approvazione dei piani di censimento regionali)

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma invia entro il 31 gennaio 2000 la bozza del piano di cui al comma 1 all'Istat che effettua, entro il mese di febbraio 2000, una valutazione di congruità tecnica e metodologica dei singoli piani.
2. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma approva entro il 31 marzo 2000 il piano di censimento per la disciplina delle attività censuarie in sede regionale e provinciale, coordinato con il piano di censimento generale trasmesso dall'Istat entro il 15 ottobre 1999.
3. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1 la Regione/Provincia autonoma si avvale della commissione tecnica di cui all'art. 2.
4. Ove la Regione/Provincia autonoma non adotti nei termini concordati il piano di censimento, le operazioni censuarie sono disciplinate dal piano di censimento generale, approvato dall'Istat.

Art. 4

(Contenuto dei piani di censimento)

1. Il piano di censimento della Regione/Provincia autonoma:
 - quantifica le risorse umane necessarie alla conduzione del V Censimento generale dell'agricoltura nella Regione e nella Provincia autonoma (numerosità e distribuzione territoriale dei coordinatori intercomunali, dei coordinatori e dei rilevatori), in relazione ai criteri della dispersione territoriale e della complessità aziendale stabiliti dall'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché agli standard definiti dal piano di censimento predisposto dall'Istat;
 - stabilisce le modalità organizzative per assicurare l'efficace e corretta esecuzione delle operazioni censuarie nella Regione/Provincia autonoma;

- stabilisce le linee guida per l'attività dei coordinatori intercomunali, che dovrà svolgersi secondo calendari operativi concordati a livello provinciale con gli uffici di censimento provinciale e gli uffici di censimento comunali;
 - valuta le modalità per l'attivazione della rete telematica Istat-Regione per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio;
 - definisce le modalità di utilizzazione della rete telematica regionale (laddove esistente) per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e per l'interconnessione tra rete regionale e Istat;
 - prevede forme di sensibilizzazione delle istituzioni ed aziende agricole nei confronti del V Censimento generale dell'agricoltura.
2. Il piano, su richiesta della Regione/Provincia Autonoma, previa verifica tecnica, può prevedere altresì lo svolgimento, direttamente o tramite enti delegati, delle seguenti attività aggiuntive di competenza dell'Istat, secondo gli standard e i sistemi di valutazione della qualità definiti dall'Istituto:
- a) formazione dei coordinatori e rilevatori
 - b) fasi di rilevazione
 - c) registrazione di dati censuari.

Art. 5

(Nomina e compiti dei coordinatori intercomunali)

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma individua, anche presso i propri uffici periferici dell'assessorato regionale all'agricoltura, ovvero presso gli enti delegati in agricoltura, il personale professionalmente qualificato a svolgere i compiti di coordinatore intercomunale, di cui all'art. 4, comma 1, ai quali affidare le funzioni di assistenza tecnica agli uffici comunali di censimento.
2. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma designa, altresì, un responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali, che collaborerà con l'Ufficio provinciale di censimento costituito presso la Camera di commercio.

Art. 6

(Esecuzione delle operazioni censuarie)

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma esegue le operazioni censuarie attenendosi al piano di censimento generale ed alle altre istruzioni fornite dall'Istat, nonché al piano di censimento regionale e alle prescrizioni contenute nel protocollo d'intesa.
2. Per l'esecuzione di attività connesse al censimento, il piano regionale può prevedere forme di utilizzo o collaborazione con soggetti pubblici o privati presenti in ambito regionale e provinciale.

Art. 7

(Calendario delle attività)

In ogni caso ciascuna Regione e Provincia Autonoma si impegna a rispettare la tempistica delle operazioni censuarie prevista dal piano di censimento generale e dal piano regionale di cui all'art.3, nonché dal presente protocollo, segnalando, tempestivamente, all'Istat le difficoltà, non dipendenti da cause imputabili alla Regione/Provincia autonoma, eventualmente incontrate, che non consentano il rispetto dei tempi.





**Titolo II
Impegni dell'Istat**

**Art. 8
(Corresponsione dei fondi)**

L'Istat corrisponde alla Regione un contributo commisurato al numero delle unità da rilevare ed alle attività che la Regione si è impegnata a svolgere, ai sensi dei precedenti articoli.

**Titolo III
Disposizioni finali**

**Art. 9
(Inadempimento o ritardo delle Regioni/Province autonome)**

1. Ove la Regione/Provincia autonoma non possa, per qualunque causa, dipendente o meno dalla propria responsabilità, svolgere le attività di competenza e tale inadempienza pregiudichi il regolare svolgimento delle operazioni censuarie, l'Istat può sostituirsi ad essa nel compimento delle stesse e di ogni altra attività di supporto, ai sensi dell'art. 15, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, che prevede, tra i compiti dell'Istat, l'esecuzione dei censimenti e di ogni altra rilevazione compresa nel Programma statistico nazionale.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, la Regione, è tenuta a restituire all'Istat i fondi eventualmente accreditati per la parte relativa alle operazioni non svolte.

**Art. 10
(Province autonome)**


Le disposizioni di cui agli articoli precedenti valgono per le Province Autonome in quanto non in contrasto con il D.Lgv. 290/93.

Roma, 5 agosto 1999

Il Presidente dell'Istituto
Nazionale di Statistica

Il Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
 TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 N. 12 Fogli
 Roma, 1-8-1999 --- IL DIRETTORE



Piano regionale del censimento agricoltura 2000 per la Regione

1. Premessa

Il presente Piano è stato redatto, come previsto dall'intesa Stato Regioni del 5/8/99 concernente "organizzazione della rete del quinto censimento agricoltura", integrando quanto riportato dalle linee guida per la predisposizione dei piani regionali del 21/10/99 e dal successivo documento per la compilazione dei piani di censimento regionali del 7/12/99.

La soluzione organizzativa che viene proposta con il presente piano tiene conto dell'applicazione della L.R. 15/97 (art. 3.2 lettera a), e successive modifiche, con la quale, tra l'altro, è stato riservato alle Province il coordinamento in ambito locale delle statistiche agrarie regionali previste dal Programma Statistico Nazionale e dal Programma Statistico Regionale.

Il presente piano avanza proposte in ordine a:

- sensibilizzazione e promozione del censimento;
- utilizzo della rete locale per il monitoraggio;
- formazione dei coordinatori intercomunali e dei rilevatori;
- registrazione dei dati e flussi informativi;
- organizzazione delle operazioni censuarie in Regione (rete dei coordinatori intercomunali e coordinamento a livello provinciale).

La Regione, di massima, si rende disponibile per indagini pilota sul questionario e per le indagini post-rilevazione, subordinando la realizzazione effettiva delle stesse alla valutazione del piano di dettaglio e delle condizioni finanziarie previste.

Il presente piano è corredato da un prospetto dei costi stimati.

Con riferimento a quanto riportato al punto 4 del protocollo d'intesa, si precisa che la stima delle risorse umane da impiegare nei Comuni sarà oggetto di apposito documento congiunto con Istat regionale entro il mese di maggio; nella stessa occasione, verranno presi accordi con i Comuni e con gli Ucp sulla tempistica e le modalità di individuazione, istruzione e formazione dei rilevatori e dei coordinatori comunali.

2. Iniziative per la sensibilizzazione e la promozione

A complemento della campagna di informazione prevista dall'Istat, la Regione, supportata dalla commissione tecnica regionale di censimento agricoltura (Ctr):

a) emanerà almeno cinque comunicati stampa, a partire dalla primavera 2000, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

- aggiornamento delle liste e ricadute sulle aziende
- calendari delle operazioni censuarie
- compiti degli Enti e doveri dei cittadini in merito alla rilevazione (2 versioni)
- uso dei risultati per i fini di programmazione (con risultati storici precedenti).

I comunicati saranno inviati prioritariamente agli organi di informazione specialistica (pubblicazioni a cura di enti locali e di associazioni di categoria) nonché alla stampa locale.

Gli stessi comunicati verranno inviati agli enti locali del territorio regionale (Province, Comuni e Comunità montane) nonché alle sedi regionali e locali delle Associazioni di categoria in forma di locandina (formato A3) con richiesta di esposizione;

b) concorderà un piano di informazione tramite la rivista regionale *Agricoltura* al fine di informare preventivamente i conduttori delle aziende sulle operazioni censuarie e sulle attività e gli impegni che ne conseguono;

c) organizzerà almeno due conferenze stampa insieme a Università, associazioni e Istat con la partecipazione dei giornali e delle televisioni locali;

d) potrà mettere a disposizione dalla primavera del 2000 uno spazio sul web regionale per l'informazione sul censimento dedicata a tutti i cittadini, con la possibilità di link a tutti i documenti tecnici resi pubblici da Istat e dagli organi coinvolti nell'iniziativa.;

e) tramite la rete degli Urp metterà a disposizione del pubblico il materiale informativo prodotto.

3. Utilizzo della rete locale per il monitoraggio

Laddove esista la rete provinciale in grado di collegare tutti i comuni, si ritiene utile che sia predisposto un sistema di raccolta telematica presso il nodo provinciale.

Laddove non esista la rete provinciale ovvero risulti complesso completarla, si ritiene utile proporre che il sistema di monitoraggio avvenga tramite la rete Cciaa (Unioncamere) prevedendo comunque un collegamento con il nodo provinciale e/o regionale.

La Regione metterà a disposizione l'eventuale Sw di raccolta delle informazioni di monitoraggio a livello regionale con possibilità di accesso tramite Intranet (o extranet).

L'utilizzo della rete regionale verrà definita per ogni Provincia tramite accordo tra Regione, Amministrazione Provinciale, Cciaa e Istat.

4. Formazione dei coordinatori intercomunali e dei rilevatori

A seguito degli incontri con le Amministrazioni Provinciali è stato appurato che le risorse umane interne non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di coordinatori intercomunali ragionevolmente sostenibile, quantificato in numero 55 unità a prescindere dai criteri di stima previsti da Istat. Il risultato di tali incontri ha evidenziato la sperequazione esistente tra disponibilità e fabbisogno di personale; tale situazione comporta la necessità di supporto esterno con una distribuzione a livello provinciale che si riporta nella tabella che segue.

Provincia	Disponibilità interna	Fabbisogno di supporto esterno concordato	Totale coordinatori intercomunali	Coordinatori provinciali ⁶³
-----	0	6	6	2
-----	0	7	7	2
-----	0	6	6	2
-----	0	7	7	2
-----	0	8	8	2
-----	2	3	5	2
-----	2	3	5	2
-----	8	0	8	2
-----	2	1	3	2
Regione	14	41	55	18

4.1 Formazione del personale esterno

La Regione ha verificato la disponibilità a livello provinciale di garantire il raccordo sulla rete dei coordinatori intercomunali tramite l'indispensabile azione dei referenti provinciali delle statistiche agrarie e degli Uffici di statistica delle Province che opereranno come previsto nella parte organizzativa del presente documento.

Con questo presupposto, è stato avviato un percorso per formare un congruo numero di personale esterno con la qualifica di "tecnico dell'acquisizione e del trattamento dei dati"; le persone così formate troveranno impiego successivamente sul mercato del lavoro regionale ma, nell'immediato, saranno impiegate come coordinatori intercomunali.

I corsi sono indirizzati prevalentemente a laureati (e diplomati) in discipline statistiche o agrarie con l'obiettivo di formare competenze che si coniughino con i fabbisogni degli Enti locali e delle aziende private.

Il corso viene finanziato con fondi pubblici e, pertanto, i costi di formazione e di stage non verranno computati nel piano dei costi.

In allegato vengono riportati i riferimenti alla delibera dell'attivazione del corso (All.3).

⁶³ Si veda pag. 8 per la composizione del Nucleo di coordinamento provinciale.

4.2 *Formazione del personale interno*

Con atto successivo verrà in ogni caso definita la formazione per il personale interno (in numero di 45 unità, secondo le nostre stime). Verrà realizzata con moduli brevi, differenziati a seconda delle esigenze di formazione, nel periodo giugno-settembre in accordo con Istat e verrà accompagnata da moduli di aggiornamento (con partecipazione di personale dell'Istituto e della Regione).

4.3 *Formazione ai rilevatori*

Secondo le direttive Istat, la formazione ai rilevatori è competenza dell'Istituto che si avvale della Cciaa e della collaborazione dei coordinatori intercomunali.

La Regione intende fornire un contributo sostanziale al piano di istruzione previsto da Istat.

Il corso di formazione che seguiranno i coordinatori intercomunali (sia esterni che interni) prevedrà almeno un modulo di tecnica della comunicazione che favorirà la fase di istruzione.

Il programma di istruzione e di formazione dei rilevatori verrà concordato tra Regione, Istat regionale, Cciaa e Provincia.

Al fine di favorire la formazione ai rilevatori, si ritiene utile che i Comuni nominino i rilevatori entro l'1 settembre. Questa data, anticipata rispetto a quella prevista dal piano nazionale, sarà oggetto di apposita circolare Istat/Regione.

5. Registrazione dei dati e flussi informativi

Si ritiene utile precisare che tutti i flussi informativi previsti dovranno essere trasmessi con diverse modalità al livello regionale.

Si prevedono per ora 4 flussi di informazioni utili:

- *Dati dell'aggiornamento delle liste (elenco aziende)*: le liste saranno fornite dai Comuni all'Istat; l'Istat si impegna a predisporre con sollecitudine elaborazioni concordate con le Regioni.

La Regione e Istat svilupperanno un progetto per il confronto degli archivi gestionali e statistici di cui hanno disponibilità secondo modalità che andranno concordate con apposito accordo.

- *Dati del monitoraggio*: tali informazioni aggregate saranno fornite periodicamente dai Comuni e saranno disponibili a livello regionale e provinciale presso la rete Cciaa-Regione; i dati finali saranno a disposizione sulla rete per tutto il Sistema Informativo Regionale.

- *Dati preliminari* (definiti dati "provvisori" nelle linee guida): vengono raccolti come sintesi di dati individuali a fine rilevazione a cura dei coordinatori comunali o dei responsabili degli Ucc; vengono inviati all'Ucp dove sono imputati in rete con apposita procedura; i dati saranno disponibili in rete e scaricabili dalla Regione. L'Istat e la Regione si impegnano a validare congiuntamente tali dati e a comunicarli agli enti del Sistema informativo regionale (Sir). Le elaborazioni di queste informazioni saranno diffuse in modo congiunto da Istat e Regione sulla base dei tempi concordati.

- *Dati individuali*: Come concordato con Istat, la Regione sarà sede di uno dei cinque centri interregionali di registrazione dati; Istat esperirà ed aggiudicherà la gara. La logistica delle operazioni di registrazione sarà assicurata da Istat.

La Regione si impegna a coordinare e controllare, congiuntamente ad Istat, l'andamento delle operazioni di registrazione. Resta inteso che una copia dei dati registrati resi anonimi viene consegnata alla Regione con modalità che assicurino la ricostruzione di un record unico per azienda (codice identificativo).

Tali dati saranno compattati e organizzati in un archivio regionale dal quale si ricaveranno elaborazioni provvisorie ad uso interno. Tali dati saranno anche utili per perfezionare le procedure di elaborazione sui dati definitivi. I risultati provvisori, curati dalla Regione, non potranno essere diffusi se non all'interno delle amministrazioni interessate ed esclusivamente per scopi interni. Del segreto statistico si fa garante per ogni amministrazione il proprio ufficio Sistan.

Con i tempi già definiti da Istat, verranno forniti alla Regione anche i dati individuali definitivi che verranno trattati a livello regionale con un piano di tabulazione concordato e trasmessi anche agli Uffici di statistica delle Province. La Regione elaborerà un piano di tabulazione proprio e darà supporto alle Province per elaborazioni specifiche di loro interesse.

6. Organizzazione delle operazioni censuarie in Regione (rete dei coordinatori intercomunali, coordinamento a livello provinciale e regionale)

Vengono di seguito elencati, per livello territoriale, gli organi previsti e le loro competenze⁶⁴.

6.1 Livello regionale

6.1.1 Commissione tecnica regionale censimento agricoltura (Ctr)

Competenze:

la Commissione, come previsto dal Protocollo d'intesa Istat-Regioni e Province autonome, è tenuta ad elaborare, in collaborazione con l'Ucr, il Piano regionale di censimento, a verificarne l'applicazione su tutto il territorio regionale e ad intervenire nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero insorgere durante la sua applicazione per il tramite operativo dell'Ufficio di censimento della Regione.

Redige un protocollo riguardante la revisione dei questionari. Per poter esercitare queste funzioni, riceve periodiche informative sullo stato di avanzamento delle attività censuarie dall'Ufficio di censimento della Regione.

La Commissione regionale non rientra fra gli organi censuari previsti da Istat e, pertanto, non è chiamata ad assolvere compiti previsti dal Piano generale di censimento.

La Commissione, costituita con delibera della Giunta n. 1957/99 e successiva determinazione del direttore generale ai Sistemi Informativi e Telematica n. 11429/99 si è insediata lo scorso ottobre⁶⁵.

6.1.2 Ufficio regionale di censimento (Ucr)

Competenze:

L'Ufficio regionale di censimento, organo censuario, è stato istituito dalla Giunta regionale della Regione con delibera n. attribuendo tali funzioni all'Ufficio Sistan della Regione.

L'Ufficio è tenuto:

- a) ad assolvere i compiti affidati dal Piano generale predisposto da Istat;
- b) a sostenere e accompagnare l'adozione del Piano regionale nei vari ambiti provinciali;
- c) a designare i coordinatori intercomunali ed i loro responsabili provinciali, segnalati dalle rispettive Amministrazioni provinciali;
- d) ad attuare il monitoraggio delle operazioni censuarie previste dai Piani generale e regionale;
- e) ad informare periodicamente, anche tramite relazioni, la Commissione regionale e l'Istat sullo svolgimento delle attività previste da entrambi i Piani;
- f) ad adottare, d'intesa con l'Ufficio regionale Istat, le azioni ritenute idonee per superare situazioni critiche che si dovessero verificare durante l'attuazione del censimento;
- g) a sottoporre alla Commissione tecnica regionale i casi critici irrisolti, al fine di acquisire orientamenti ed indicazioni operative;
- h) a provvedere alla rendicontazione dei contributi finanziari ricevuti ai fini del Piano regionale di censimento, compresi quelli erogati a soggetti pubblici e privati che effettuino operazioni censuarie o attività connesse.

L'Ucr⁶⁶ opera, oltre che con il contributo del personale dell'Ufficio sistemi statistici, con la partecipazione del personale della Direzione generale agricoltura. A tal fine, viene costituito un *gruppo tecnico regionale* coordinato da un dirigente del Servizio Piani e Programmi; tale gruppo è composto, prevalentemente, da funzionari della Direzione generale agricoltura⁶⁷ con il compito di:

- collaborare in ambito provinciale all'attuazione del Piano regionale di censimento;
- intervenire direttamente nella rete di supporto, non escludendo la sostituzione temporanea di qualche componente (esempio, coordinatore intercomunale), a seguito di cause contingenti non prevedibili a priori e che nell'immediato non possano trovare una soluzione nel contesto locale.

Il gruppo tecnico, coordinato operativamente dalla Direzione agricoltura, dovrà essere insediato entro il 1 aprile 2000. Tale gruppo è parte integrante dell'Ucr compatibilmente con quanto previsto dalle norme regionali in materia di organizzazione.

⁶⁴ In allegato 4 viene riportato uno schema comparato delle competenze attribuite ai vari soggetti nei documenti ufficiali.

⁶⁵ La composizione della Ctr è riportata in allegato (All. 1).

⁶⁶ In allegato 6 viene riportato l'elenco del personale, aggiornato al febbraio 2000, coinvolto nell'Ucr.

⁶⁷ In allegato 5 viene riportato l'elenco del personale inizialmente coinvolto nel gruppo tecnico regionale.

6.1.3 Ufficio regionale Istat

Oltre alle competenze attribuite dal piano generale Istat, ha il compito di raccordarsi con l'Ucr per l'acquisizione e lo scambio dei dati così come previsto dal presente piano nonché per la programmazione della formazione.

6.2 Livello provinciale

6.2.1 Ufficio provinciale di censimento (Ucp)

Competenze principali ai fini del presente piano:

L'Ufficio provinciale di censimento è l'unico organo censuario provinciale previsto da Istat.

È costituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni provincia e nell'area di propria competenza :

- è il referente dell'aggiornamento degli elenchi delle aziende;
- concorda la formazione dei rilevatori e dei coordinatori comunali, d'intesa con le iniziative previste dal Piano regionale di censimento;
- concorda il piano di assistenza tecnica ai rilevatori con la rete tecnica provinciale di supporto alla rilevazione;
- attua ispezioni, controlli ed il monitoraggio delle attività censuarie previste dal Piano generale di censimento;
- cura l'immissione dei dati del monitoraggio nella rete telematica.

6.2.2 Gruppo tecnico provinciale (Gtp)

È un organo consultivo non previsto dalle linee guida Istat ed è costituito all'atto dell'approvazione del presente piano.

a) Composizione - il Gtp è composto da:

- addetto statistico agricolo della Provincia o suo delegato;
- responsabile dell'Ufficio statistica della Provincia o suo delegato;
- responsabile dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio o suo delegato;
- Ispettore provinciale Istat censimento agricoltura.

Alle riunioni del Gtp potranno essere invitati i rappresentanti dell'Ucr, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni, delle Associazioni di categoria e degli altri soggetti interessati all'organizzazione del censimento.

Viene presieduto da un rappresentante Istat.

b) Competenze - il Gtp cura il raccordo tra le competenze attribuite ai diversi soggetti che operano a livello provinciale e, in particolare:

- propone azioni per la promozione e l'informazione sul censimento a livello locale (compresi eventuali incontri con i Comuni);
- concorda, con il contributo dell'Ucr, la realizzazione e l'utilizzo della rete locale di monitoraggio;
- concorda la programmazione e l'attuazione del programma formativo dei rilevatori;
- concorda eventuali azioni di controllo e ispezione sull'attività dei Comuni;
- elabora le proposte di calendario operativo dei coordinatori intercomunali;
- raccorda le attività di supporto tecnico dei coordinatori intercomunali.

6.2.3 Rete provinciale di supporto alla rilevazione

La rete provinciale di supporto alla rilevazione è costituita da un Nucleo di coordinamento provinciale (Ncp) e dai coordinatori intercomunali impegnati entrambi ad assistere tecnicamente gli operatori censuari incaricati della fase di rilevazione.

- *Nucleo di coordinamento provinciale*

Il Nucleo di coordinamento provinciale, pur non essendo organo censuario, è l'unica struttura a livello provinciale deputata ad attuare in ambito locale il Piano regionale di censimento, mediante sinergie da concordare con l'Ufficio provinciale di censimento (come indicato al punto precedente). Il Nucleo si avvale del personale della Provincia e dei coordinatori intercomunali e ha il compito principale di assistere tecnicamente gli operatori censuari incaricati della fase di rilevazione.

a) Composizione e responsabilità

Il Nucleo di coordinamento provinciale è composto dal referente delle statistiche agricole correnti, che opera nel Servizio provinciale agricoltura, e dal responsabile dell'Ufficio di statistica o suo delegato (o in mancanza di entrambi da altro funzionario), entrambi delle Amministrazioni provinciali.

Di norma, durante il periodo di rilevazione dati, del funzionamento della rete è responsabile il referente delle statistiche agricole correnti; nella fase successiva risponde il responsabile dell'Ufficio di statistica o suo delegato.

Il nucleo è operativo dal 1 aprile 2000 al 30 aprile 2001. In questo anno, le attività che dovrà realizzare sono riconducibili a tre periodi: periodo che precede la rilevazione, periodo di rilevazione dati, periodo successivo alla rilevazione.

In ogni caso, la Provincia indicherà espressamente i nominativi dei propri funzionari incaricati di assumere il ruolo di responsabile del Ncp nelle varie fasi.

Competenze

Si precisa che il Ncp assume a tutti gli effetti le competenze attribuite dal piano generale ai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali.

Al Ncp compete il coordinamento della rete dei coordinatori intercomunali e, con riferimento ai periodi definiti sopra, provvede alle seguenti azioni:

Periodo che precede la rilevazione (1 aprile – 21 ottobre 2000).

- stabilire le collaborazioni tecniche con le Comunità montane, unioni di Comuni o altri enti, da far confluire nell'ambito delle azioni previste dalla rete provinciale di supporto alla rilevazione;
- promuovere sul territorio attività di sensibilizzazione ed informazione sul censimento agricoltura, rivolto ai conduttori ed ai rappresentanti locali delle Organizzazioni professionali e cooperative;
- collaborare alla fase di formazione decentrata (stage presso strutture ed organi censuari) degli aspiranti coordinatori intercomunali;
- segnalare all'Ufficio regionale di censimento i coordinatori intercomunali ritenuti idonei ad operare nella rete;
- partecipare a cicli di formazione ed informazione sul censimento agricoltura;
- predisporre il piano di distribuzione territoriale dei coordinatori intercomunali ed il carico dei rilevatori per ogni coordinatore;
- individuare locali idonei ad ospitare i coordinatori intercomunali durante le fasi censuarie (indicativamente questi possono essere individuati negli uffici di zona ancora attivi, presso i Comuni, presso le Comunità montane) e fare in modo che i locali stessi siano dotati di uno standard strumentale adeguato (dotazione minima corrispondente a: telefono, uso del telefax, un armadio con chiave, pc, modem, una scrivania e possibilità di usare i mezzi di trasporto della struttura ospitante);
- su indicazione di Istat e Ucr, programmare e coordinare, in accordo con l'Ufficio di censimento provinciale e con gli Uffici di censimento dei Comuni, il programma di formazione dei rilevatori, in termini di calendario, località ed interventi di docenza, ed il piano di assistenza tecnica ai rilevatori da attivare nel corso della rilevazione dati in azienda;
- promuovere l'utilizzo della rete locale, in accordo con l'Ucr e l'Ucp per il monitoraggio in corso di rilevazione.

Periodo di rilevazione dati (22 ottobre – 31 dicembre 2000)

- coordinare i coordinatori intercomunali;
- supportare tecnicamente i coordinatori intercomunali nella loro azione di assistenza tecnica rivolta ai rilevatori;
- monitorare l'operato dei coordinatori intercomunali e comunicare le problematiche tecniche agli Uffici provinciale e regionale di censimento;
- supportare la fase di revisione dei questionari, affinché siano rispettati i criteri sanciti nel protocollo tecnico stabiliti dalla Commissione regionale di censimento.

Durante questa fase censuaria, risponde, di norma, del funzionamento della rete il referente delle statistiche agricole correnti.

Periodo successivo alla rilevazione (gennaio – febbraio 2001)

- predisporre l'eventuale organizzazione delle indagini di qualità post-rilevazione e coordinarne l'attuazione sul territorio provinciale;

- predisporre, con l'assistenza dell'Ucr, elaborazioni *ad hoc* sui dati disponibili.

Durante questa fase censuaria, di norma risponde del funzionamento della rete il responsabile dell'Ufficio di statistica della Provincia o suo delegato.

- *Coordinatori intercomunali (Ci)*

I Coordinatori intercomunali rappresentano il primo riferimento tecnico per i rilevatori e costituiscono la "rete" di coordinamento alle dirette dipendenze del Nucleo di coordinamento provinciale.

Come anticipato, nel prossimo censimento, i coordinatori intercomunali saranno rappresentati da una componente mista di personale interno ed esterno e questo presuppone l'attivazione di due percorsi di formazione differenziati, con una valenza prevalentemente informativa per i primi e la necessità di individuare dei percorsi organizzativi per i secondi come evidenziato nel punto 4.

I coordinatori intercomunali reclutati dall'esterno e parte dall'interno potranno essere disponibili a partire dal 1 settembre 2000, secondo un percorso di dettaglio, come di seguito precisato.

Competenze:

Periodo che precede la rilevazione (1 aprile – 21 ottobre 2000).

- Partecipare alle attività di formazione promosse dalla Regione tra aprile e luglio 2000, in collaborazione con Istat.
- Insediarsi nelle sedi assegnate nei giorni compresi tra 1-15 settembre 2000 e partecipare alla fase di istruzione prevista da Istat.
- Formare i rilevatori a partire dal 15 settembre 2000.

Periodo di rilevazione dati (22 ottobre – 31 dicembre 2000)

- Attuare l'assistenza tecnica diretta ai rilevatori degli Uffici di censimento dei Comuni di pertinenza.
- Collaborare con gli Uffici di censimento dei Comuni nella revisione dei questionari, secondo il protocollo predisposto dalla Commissione regionale di censimento.
- Trasmettere report informativi sui lavori svolti al Nucleo di coordinamento provinciale (Ncp).

Periodo successivo alla rilevazione (gennaio – febbraio 2001)

- Rilevare eventualmente le aziende che rientrano negli elenchi dell'indagine di qualità che sarà realizzata al termine della rilevazione dei dati.
- Predisporre elaborazioni *ad hoc*, con il contributo dell'Ucr, sui dati disponibili (anche in serie storica)⁶⁸.

7. Stima dei costi

Di seguito si riporta uno schema delle risorse finanziarie che si ritiene saranno necessarie per realizzare quanto previsto nel piano.

Non vengono considerate:

- le eventuali spese aggiuntive derivanti dalle operazioni di registrazione;
- i costi per le indagini di qualità;
- i costi del personale interno per la parte ordinaria di lavoro;
- i costi della formazione ai coordinatori intercomunali reclutati all'esterno in quanto ricompresi nel rimborso forfettario previsto da Istat.

⁶⁸ In Allegato 2, viene riportato un breve schema che si consiglia di adottare per l'attività dei coordinatori intercomunali da parte del Nucleo di coordinamento provinciale (Ncp).

Descrizione	Metodo di calcolo	Ammontare stimato (in milioni di lire)
Attività di stampa e conferenze stampa	Forfettario	
Straordinari per il personale interno impiegato dalle province come coordinatore intercomunale	14 * stima delle ore di straordinario * costi standard straordinari di un direttivo 14 * 250 * 25000	
Straordinari per il personale interno impiegato dalle province per il Nucleo di coordinamento provinciale (addetto statistico, responsabile ufficio statistica e loro collaboratori) nonché dalla Regione	27 * stima ore straordinario * costi straordinari standard 27*150*25000	
Per missioni e spese di trasferimento del personale delle province	Forfettario	
Per missioni e spese di trasferimento dei coordinatori intercomunali	Forfettario	
Formazione e istruzione personale interno delle province	Costo standard moduli brevi (x2)	
Implementazione rete locale per il monitoraggio	Forfettaria	
Integrazione compensi ai coordinatori esterni	41*4 mesi*1,2milione	
Totale		
Costo medio per azienda	645,5 mln /134700 aziende	

Si precisa che la stima dei costi, per quanto attiene le attività del personale impiegato, è subordinata a due fattori:

- il rispetto dei tempi di rilevazione (che dipende soprattutto dalla rete di rilevazione e dai tempi e dalle modalità di compilazione dei modelli, entrambi fattori indipendenti dalle competenze regionali);
- l'onere derivante da eventuali compiti assegnati da Istat in fase post censuaria.

In caso di mancato rispetto dei tempi, i costi del personale andranno ovviamente rinegoziati a consuntivo.

8. Tempistica

In Allegato 7 viene riportato uno schema dei tempi delle varie fasi censuarie.

Allegato 1

Composizione della Commissione tecnica regionale censimento agricoltura

- OMISSIS -

Allegato 2

Note sui coordinatori intercomunali

1. Formazione

Il percorso formativo per i 41 esperti esterni che si qualificheranno come "tecnici di acquisizione e trattamento dati" prevede alcuni punti critici.

Essi verranno formati presumibilmente nel periodo aprile –luglio 2000 ed effettueranno un periodo di stage presso le Province a settembre 2000 comprendente anche una parte di formazione ai rilevatori; a partire dal settembre 2000, essi cureranno la formazione dei rilevatori e supporteranno tecnicamente la rilevazione vera e propria in qualità di coordinatori intercomunali.

A partire da settembre 2000, gli esperti formati, svolgeranno la loro azione presso il Nucleo di coordinamento provinciale; a partire da ottobre, poi, in qualità di tirocinanti svolgeranno le loro funzioni secondo quanto previsto dal Piano regionale di censimento.

Nella fase successiva alla rilevazione (gennaio-aprile 2001), nella loro veste di esperti statistici, essi seguiranno le azioni post-censuarie previste dal piano regionale.

Tale personale esterno sarà preso in carico dalla Provincia con risorse messe a disposizione dalla Regione; si ritiene utile che, a tal fine, il Nucleo di coordinamento provinciale si raccordi con il Servizio formazione lavoro della propria Amministrazione.

I coordinatori intercomunali reclutati all'esterno, infatti, nel rispondere della propria attività alla Provincia, seguono un vero e proprio percorso di formazione-lavoro e a tal fine, ogni Amministrazione dovrà indicare il tutor che ne seguirà l'andamento.

2. Attività

Dopo la loro formazione in aula (aprile – luglio 2000), gli esperti che saranno utilizzati come Ci avranno i seguenti compiti:

- avvio della formazione dei rilevatori e organizzazione delle attività (settembre, in corso di stage) secondo le indicazioni che il Ncp avrà concordato con la Regione e gli enti locali;
- formazione dei rilevatori e avvio del coordinamento della rilevazione (ottobre 2000) secondo il calendario concordato a livello provinciale;
- coordinamento della rilevazione (ottobre-dicembre 2000) secondo quanto definito nel piano regionale;
- eventuale predisposizione di elaborazioni *ad hoc* su dati disponibili secondo le indicazioni fornite dalla regione e dal Gtp (gennaio - febbraio 2001);
- eventuale partecipazione alle indagini di controllo e qualità, secondo le direttive Istat e in accordo con l'Ucr.

3. Attività in corso di rilevazione

Per quanto riguarda le attività in corso di rilevazione, si precisa quanto segue e si rimanda ad apposita circolare dell'Ucr a seguito di precisazioni da parte dell'Istat sulla natura e l'organizzazione del flusso dei dati.

Il Ci ha il compito principale di supportare la rilevazione, fornendo supporto tecnico operativo ai coordinatori comunali, ai responsabili degli Ucc e ai rilevatori con la finalità di migliorare la qualità dei risultati.

Altrettanto importante sarà il compito di riferire al Ncp sull'andamento delle operazioni censuarie con lo scopo di attivare forme di intervento e di supporto a livello provinciale e regionale laddove risulti necessario.

Tali compiti verranno svolti sul territorio secondo le modalità previste dal Ncp.

Ad ogni Ci verrà assegnato dal Ncp in accordo con la Regione, e sentito il Gtp un insieme contiguo di Comuni (stabilito con il criterio di numerosità aziendale maggiormente omogenea).

Sarà cura del Ncp individuare nel territorio una sede locale per ciascun Ci; si considera comunque opportuno che tali sedi locali siano costituite in ciascuna delle Comunità montane del territorio regionale.

Come riportato nel piano, tali sedi locali dovranno essere dotate delle necessarie attrezzature (si ritiene necessario almeno una linea telefonica, una fotocopiatrice anche condivisa con altre strutture, un pc e la dotazione minima d'ufficio) e per ogni Ci dovrà essere assicurata la mobilità sul territorio.

Si ritiene utile che durante la rilevazione (ottobre-dicembre 2000), il Ci debba recarsi almeno settimanalmente presso gli Ucc del proprio territorio per verificare l'andamento delle attività e raccogliere informazioni sulla copertura della rilevazione (ricavabile dai modelli riepilogativi). Tali spostamenti dovranno essere effettuati indicativamente durante il mattino.

Nel tempo rimanente, il Ci sarà disponibile presso la sede locale per richieste tecniche e informative telefoniche da parte degli Ucc.

Una volta la settimana (preferibilmente il lunedì) tutti i Ci si incontreranno presso il Ncp per un briefing organizzato a cura della Provincia.

In questa occasione, essi presenteranno un modello (regionale) compilato sulla base delle attività svolte e le risposte date la settimana precedente.

Il briefing avrà lo scopo di valutare l'andamento delle attività, di armonizzare le risposte tecniche a quesiti avanzati e correggere eventuali comportamenti sistematicamente scorretti.

Sarà cura dei Ci controllare ed eventualmente sollecitare i Comuni per l'invio dei dati di monitoraggio.

I Ci potranno altresì rilevare, nel corso delle proprie visite presso gli Ucc, dati di sintesi utili per le finalità regionali, ricavandoli dai modelli già compilati.

Allegato 3

Riferimenti per l'attivazione dei corsi di formazione

- *OMISSIS* -

Allegato 4

Compiti degli enti desunti dai documenti ufficiali Istat

Comuni (Ucc)

- Costituzione dell'Ufficio di censimento (Ucc).
- Aggiornamento degli elenchi comunali delle aziende agricole, individuando nei fogli di mappa catastale le singole aziende agricole.
- Comunicazione al competente Ucp dell'inizio della raccolta dei dati, inviando, via fax, l'apposito modello Istat.
- Ogni 7 o 14 giorni (in funzione della numerosità aziendale di competenza) invio, via fax, al competente Ucp dell'apposito modello Istat con la comunicazione del numero dei questionari compilati (generale ed aggiuntivo), evidenziando anche il numero delle aziende viticole e zootecniche.
- Al termine della raccolta dei dati, trasmissione all'Ucp dell'apposito modello, nel quale saranno indicati:
 - a) il numero definitivo delle aziende censite con il questionario generale e aggiuntivo;
 - b) il numero delle aziende per le quali non è stato possibile condurre l'intervista;
 - c) il numero delle aziende viticole e zootecniche, queste ultime distinte per gli allevamenti bovini, suini, ovini ed altri tipi.
- Reperimento e selezione dei rilevatori e dei coordinatori comunali secondo l'apposita circolare Istat.
- Verifica della corretta compilazione dei questionari.
- Attività di report e rendicontazione.
- Affissione dei manifesti ufficiali con la comunicazione della data del censimento (22/10/2000), firmati dal Sindaco.

Coordinatori comunali o responsabili dei Comuni per il censimento

- Compiti di coordinamento, assistenza organizzativa, monitoraggio, revisione quantitativa e qualitativa dei questionari di rilevazione (quotidiana), confezionamento del materiale (con pacchi o colli diversi, contraddistinti da apposite etichette predisposte da Istat).
- Compilazione dei prospetti riepilogativi contenenti i dati acquisiti dai rilevatori di competenza relativi ad alcune principali caratteristiche strutturali e produttive.
- Al termine della revisione di tutti i questionari d'azienda e man mano che verranno compilati i prospetti riepilogativi, i coordinatori comunali consegneranno tali prospetti al responsabile dell'Ucc.
- Il responsabile dell'Ucc riassume i prospetti riepilogativi nel modello riepilogativo a livello comunale Istat.

Rilevatori

- Conducono personalmente le interviste con i conduttori delle aziende agricole.
- Avranno mediamente 150 aziende ciascuno situate in circa 15 fogli di mappe catastali.

Livello provinciale : Camere di commercio (Ucp)

- Costituzione dell'ufficio di censimento (Ucp).
- Predisposizione, dove non esistente, del collegamento internet.
- Compiti di aggiornamento delle liste da registri amministrativi, di rendicontazione, di ispezione.
- Curano, avvalendosi anche dei coordinatori intercomunali, la formazione dei rilevatori e dei coordinatori comunali.
- In collaborazione con Istat regionale, provvedono alla formazione degli addetti operanti negli Ucc, rispondendo anche i quesiti provenienti dalla rete censuaria riguardanti sia gli aspetti tecnici dell'operazione, sia le problematiche di carattere organizzativo e amministrativo.
- Definiscono, insieme con l'Ucr, il piano di assistenza tecnica ai Comuni e il calendario operativo, collaborando a tal fine con il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali.
- Ucp e responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali predispongono il programma di attività dei coordinatori intercomunali.
- Gli Ucp concordano (con l'Ucr) piani che descrivono l'operare sul territorio dei coordinatori intercomunali.
- Monitoraggio delle attività di costituzione degli uffici comunali di censimento e controllo sul loro regolare funzionamento.
- Ucp e Ufficio statistico di Unioncamere svolgono il monitoraggio delle attività svolte dai Comuni attraverso la rete internet con cadenza quindicinale.
- Inseriscono nella rete internet il contenuto dei modelli ricevuti dagli Ucc e dai responsabili dei coordinatori intercomunali, impegnandosi tempestivamente a risolvere i problemi eventuali. Nel caso non si riuscissero a risolvere i problemi, gli Ucp ne daranno comunicazione all'Ucr e all'Ufficio regionale dell'Istat.
- I responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali predispongono, ogni 14 giorni, rapporti, secondo un apposito modello Istat, sull'attività di questi ultimi e li trasmetteranno agli Ucp e agli Ucr competenti per territorio.
- Riferiscono periodicamente all'Ucr sull'andamento delle attività censuarie a livello provinciale tramite apposite relazioni.
- Selezione e nomina dei coordinatori provinciali secondo apposita circolare Istat.
- I dirigenti degli Ucp, assieme ai coordinatori intercomunali, partecipano alle riunioni promosse da Istat regionale che illustrano le modalità tecniche ed esecutive del censimento. A queste riunioni i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali parteciperanno anche come docenti.
- Assistenza tecnica agli Ucc. Collaborazione tecnica all'Ucr e alla Commissione regionale.
- Ciascun Ufficio provinciale sarà supportato dal punto di vista tecnico-organizzativo da un referente dell'Istat, operante presso l'Ucp e dipendente dell'Ufficio regionale Istat.

Livello regionale : Regione (Ucr)

- Costituzione dell'ufficio di censimento (Ucr).
- Costituzione della Commissione tecnica di censimento.
- Predisposizione del piano regionale di censimento. Tale piano deve contenere:
 - a) numero adeguato di coordinatori intercomunali (secondo standard comunicato da Istat);
 - b) modalità esecutive delle attività di supporto all'indagine che dovranno essere svolte dai diversi organi territoriali;
 - c) quantificazione della numerosità e della distribuzione territoriale dei coordinatori e dei rilevatori comunali;
 - d) requisiti di base per il conferimento dell'incarico dei coordinatori intercomunali, le procedure di conferimento, le modalità di corresponsione del compenso;
 - e) procedure per l'individuazione del responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali;

- f) raccordi operativi e collegamenti funzionali tra responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali e Ucp;
 - g) linee guida per l'attività dei coordinatori intercomunali (contenenti calendari operativi concordati con gli Ucp e gli Ucc);
 - h) riferimenti contrattuali e legislativi dettagliati riguardo alla determinazione dei compensi ai coordinatori intercomunali e ai loro responsabili provinciali;
 - i) eventuale formazione aggiuntiva dei rilevatori e dei coordinatori comunali e intercomunali, d'intesa con Ucp e Ufficio regionale Istat, svolta da docenti specializzati previa intesa con Istat;
 - l) eventuale disponibilità alla registrazione dei dati, in forma consorziata con altre Regioni;
 - m) eventuale disponibilità a collaborare alle indagini pilota;
 - n) eventuale coinvolgimento della Regione alle indagini di qualità successive alla rilevazione;
 - o) modalità per l'attivazione della rete telematica Istat-Regione per il monitoraggio;
 - p) modalità di utilizzazione della rete telematica regionale per l'attività di monitoraggio e per l'interconnessione tra rete regionale e Istat;
 - q) forme di sensibilizzazione delle istituzioni ed aziende agricole riguardo il censimento.
- Predisposizione, dove non esistente, del collegamento internet.
 - Monitoraggio tecnico e amministrativo a livello regionale (in collaborazione con la Commissione tecnica regionale) e immissione sulla rete informatica predisposta dei relativi dati. L'Ucr concorda con gli Ucp i piani che descrivono l'operare sul territorio dei coordinatori intercomunali.
 - Selezione e nomina dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali secondo apposita circolare Istat.
 - I dirigenti dell'Ucr, assieme ai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali, partecipano alle riunioni promosse da Istat regionale che illustrano le modalità tecniche ed esecutive del censimento.
 - Se interessata, può pianificare un'attività di formazione più ampia di quella prevista da Istat secondo quanto contenuto nel Protocollo d'intesa, utilizzando eventualmente docenti e materiale didattico forniti da Istat secondo accordi da stabilire.
 - Definisce, insieme con gli Ucp, il piano di assistenza tecnica ai Comuni e il calendario operativo, collaborando a tal fine con i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali.
 - Riepiloga a livello regionale le informazioni ricevute dagli Ucp, utilizzando i prospetti Istat e trasmettendoli per via telematica all'Istat e alla competente Commissione tecnica regionale.
 - Collabora con gli Ucp e l'Ufficio regionale dell'Istat alla risoluzione dei problemi evidenziati dal monitoraggio, eventualmente proponendoli alla valutazione della Commissione tecnica regionale.
 - Può definire accordi finalizzati ad ampliare il monitoraggio telematico ad altri soggetti, quali i Comuni.
 - Può svolgere singolarmente o in forma consorziata, l'attività di registrazione controllata, dichiarandolo nel proprio piano regionale (fermo restando il numero massimo di 5 centri di registrazione su tutto il territorio nazionale); al termine dei lavori di registrazione trasmetterà a Istat tutto il materiale secondo le istruzioni di apposita circolare Istat.
 - Riceve da Istat, solo previa richiesta, i dati grezzi individuali anonimi che possono essere utilizzati solo per fini interni di ricerca (quindi non pubblicabili neanche in forma aggregata).
 - Può essere coinvolta nelle indagini di qualità, dichiarandolo nel proprio piano regionale.
 - Amplia il piano di comunicazione integrata previsto da Istat, dichiarandolo nel proprio piano regionale (potendo anche ricorrere al contributo forfettario erogato da Istat per la copertura parziale dei relativi costi).
 - Riceve da Istat un contributo forfettario omnicomprensivo relativo alle spese per le attività obbligatorie.
 - Per ricevere contributi da Istat per le attività facoltative, dovranno essere individuate apposite intese.
 - Elabora relazioni periodiche sull'andamento delle operazioni censuarie e le invia a Istat e alla Commissione tecnica regionale.
 - Rendicontazione dei contributi finanziari ricevuti in base al piano di censimento regionale.
 - Dopo la valutazione dell'Istat, il piano regionale di censimento deve essere approvato con atto della Regione.

Commissione tecnica regionale di censimento

- Assiste tecnicamente l'Ucr, con compiti consultivi.
- Elabora, in collaborazione con Ucr, la bozza di piano regionale e rivede o integra il piano a seguito delle osservazioni eventualmente avanzate da Istat.
- Collabora con l'Ucr al monitoraggio tecnico e amministrativo delle operazioni effettuate dagli organi di censimento.
- Valuta il buon andamento delle operazioni censuarie a livello regionale/provinciale.

Coordinatori intercomunali (alle dipendenze degli Ucr)

- Supervisione delle attività di rilevazione dei Comuni.
- Assistenza tecnica al personale dei Comuni.
- Operano sul territorio secondo i piani concordati tra Ucp.
- Seguono il programma di attività predisposto da Ucp e responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali.
- Tengono riunioni per le istruzioni ai coordinatori comunali e ai rilevatori di competenza (d'intesa con l'Ufficio regionale Istat e con l'Ucp).
- I responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali inoltreranno ogni 14 giorni all'Ucp e all'Ucr un rapporto sull'attività dei coordinatori intercomunali, usando l'apposito modello Istat.

Istat regionale

- Sovrintendenza alle operazioni di aggiornamento, stimolando in modo appropriato tutta la rete censuaria a svolgere correttamente e tempestivamente i propri compiti.
- Formazione (in collaborazione con Ucp) degli addetti operanti negli uffici comunali.
- Risposta ai quesiti provenienti dalla rete censuaria riguardanti sia gli aspetti tecnici dell'operazione, sia le problematiche di carattere organizzativo e amministrativo.
- Tiene riunioni, d'intesa con Ucr e Ucp, che illustrano le modalità tecniche ed esecutive del censimento sia a livello regionale che provinciale.
- Un dipendente dell'ufficio regionale Istat opererà presso l'Ucp per supportarlo dal punto di vista tecnico-organizzativo.

Livello centrale : Istat nazionale

- Svolge le indagini pilota.
- Svolge indagini di qualità sull'operazione di aggiornamento delle liste, predisponendo gli elenchi definitivi delle aziende agricole suddivisi per Comune e per foglio di mappa catastale comunale.
- Attività di istruzione relative agli adempimenti censuari e dirette agli operatori in essi coinvolti, secondo uno schema a cascata che vedrà impegnati nell'ordine: Uffici regionali Istat - Ucr - Ucp - Ucc - rilevatori e coordinatori comunali, intercomunali e provinciali.
- Potrà fornire alle Regioni che intenderanno effettuare una formazione aggiuntiva, docenti, materiale didattico e sussidi informativi, concordati con le Regioni.
- Formazione interna dei propri funzionari che a loro volta svolgeranno attività di istruzione del personale degli organi di rilevazione.
- Fissa la tempistica, le tipologie di controlli, le modalità di output e le regole da osservare ai fini della tutela della riservatezza nella fase di registrazione.
- Promuove incontri con le Regioni interessate alla registrazione dei dati per definire la sua modalità di esecuzione e i relativi costi, che dovranno risultare omogenei tra tutti i centri di registrazione e non dovranno superare, per battuta, quelli sostenuti da Istat nelle ultime gare.
- Controlla l'andamento dei centri di registrazione.
- Effettua sul materiale registrato i controlli preliminari di completezza e rispondenza alle modalità di registrazione fissate.
- Appena ricostruiti i record per singola azienda censita, l'Istat trasmetterà alle Regioni che ne avranno fatto richiesta i dati registrati grezzi individuali anonimi.
- Effettua le operazioni di correzione ed elaborazione dei dati registrati.
- Svolge indagini di qualità (areale e per errori di misura).

- Fornisce i risultati preliminari, provvisori e definitivi. Trasmette agli enti del Sistan i dati definitivi individuali anonimi.
- Applicherà un piano di comunicazione integrata che ha stabilito.
- Corrisponderà alla Regione un contributo forfettario omnicomprendivo per le spese relative alle attività obbligatorie. Per le attività facoltative verranno costituite apposite intese.
- Può sostituire la Regione nelle operazioni censuarie sotto richiesta della Regione.
- Valuta il piano regionale di censimento.
- Può sostituire la Regione se essa è inadempiente.

Scadenze

Istat

- Valutazione di congruità tecnica delle bozze dei piani regionali di censimento - entro il 29 febbraio 2000.
- Indagine pilota: marzo - aprile 2000 .
- Le indagini pilota del censimento agricolo dovranno essere completate entro giugno 2000.
- Indagine campionaria per verificare la qualità dell'aggiornamento delle liste delle aziende agricole - marzo-aprile 2000.
- Inizio degli interventi in tema di istruzione - settembre 2000.
- Formazione dei propri funzionari coinvolti nelle operazioni censuarie - marzo-giugno 2000.
- Invio dati grezzi alle Regioni - appena ricostruiti i record.
- Operazioni di correzione ed elaborazione dei dati registrati - marzo-luglio 2001.
- Indagini di qualità - febbraio-aprile 2001.
- Risultati preliminari - (elaborazioni presentate su volumi o cd-Rom con ampio dettaglio territoriale).
- Risultati provvisori - maggio 2001 (elaborazioni presentate su volumi o cd-Rom con ampio dettaglio territoriale).
- Risultati definitivi - settembre-dicembre 2001 (elaborazioni presentate su volumi o cd-Rom con ampio dettaglio territoriale).
- Dati definitivi individuali anonimi, spedizione agli enti del Sistan - (secondo il regolamento di esecuzione del censimento).
- Rafforzamento della campagna nazionale di comunicazione e della campagna pubblicitaria - giugno-dicembre 2000.

Comuni

- Aggiornamento liste - maggio 2000.
- Raccolta dei dati - 22 ottobre - 31 dicembre 2000:
 - 22/10 - 22/11 2000 Comuni con meno di 100 aziende;
 - 22/10 - 31/12 2000 Comuni con 100 o più aziende.
- Coordinatori comunali - Revisione quotidiana dei questionari compilati - 23/10/2000 - 12/1/2001.
- Coordinatori comunali - Consegna prospetti riepilogativi al responsabile Ucc e compilazione da parte di questo del modello riepilogativo Istat - 18 gennaio 2001.
- Reperimento e selezione dei rilevatori e coordinatori comunali - giugno-luglio 2000.
- Nomina dei rilevatori e dei coordinatori comunali - entro 15/9/2000.
- Trasmissione via corriere dei questionari d'azienda al centro di registrazione comunicato da apposita circolare - Comuni con meno di 100 aziende - entro il 15/1/2001.
- Trasmissione via corriere dei questionari d'azienda al centro di registrazione comunicato da apposita circolare - Comuni con 100 o più aziende - entro il 31/1/2001.
- Trasmissione del restante materiale entro le stesse date via corriere a Istat.
- Affissione dei manifesti ufficiali: entro il 10/10/2000.

Ucp

- Selezione dei coordinatori provinciali - giugno-luglio 2000.
- Nomina dei coordinatori provinciali - entro 1/9/2000.

Ucr

- Costituzione dell'Ufficio di censimento - 31/12/1999.
- Costituzione Commissione tecnica di censimento regionale - 31/10/1999.
- Invio modello Istat Ucr1 via fax all'Istat regionale - 10/1/2000.
- Bozza di piano regionale di censimento - 31/1/2000.
- Modifica secondo le indicazioni Istat e approvazione del piano regionale - entro il 31/3/2000.
- Selezione dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali - giugno-luglio 2000.
- Nomina dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali - entro 1/9/2000.
- Eventuale formazione aggiuntiva - periodo ottimale aprile-luglio 2000.
- Rafforzamento della campagna regionale di comunicazione e della campagna pubblicitaria - giugno-dicembre 2000.

Coordinatori intercomunali

- Riunioni per le istruzioni agli Ucc - 1-20 ottobre 2000.

Centri di registrazione

- Registrazione controllata - 16 gennaio - 30 aprile 2001.

Allegato 5

Composizione iniziale del gruppo tecnico regionale

- *OMISSIS* -

Allegato 6

Composizione dell'UCR

- *OMISSIS* -

Il Censimento dell'agricoltura rileva, con cadenza periodica, i fenomeni relativi alla realtà agricola del Paese. La complessità dell'indagine richiede una specifica attività di pianificazione, di gestione e di controllo delle diverse fasi del progetto censuario.

Il volume raccoglie in forma organica leggi, regolamenti, circolari, decreti, piani di censimento nazionale e regionale utilizzati per la realizzazione dell'indagine censuaria. Il materiale è ordinato in base alla tipologia dei singoli atti, seguendo la successione temporale delle diverse fasi operative.

Euro 14,00

ISBN 88-458-1287-1



IC03200-4000300000

ISTIT
DI S
Piano
inv.
B